

GAETANO
FASANO



TTS

CENTRO STUDI SVILUPPO
RELAZIONI PER LA SICUREZZA

I MANDATI D'ARRESTO DELLA
CORTE PENALE
INTERNAZIONALE E
L'IMMUNITÀ PER I CAPI DI
STATO E DI GOVERNO: DAL
CASO AL-BASHĪR AL CASO
PUTIN



Gaetano Fasano autore

I mandati d’arresto della Corte penale internazionale e l’immunità per i capi di Stato e di Governo: dal caso al-Bashīr al caso Putin

ISBN: 9791281687097

Realizzato e pubblicato in collaborazione con l’autore da



Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza – TTS

Unitela Sapienza Università degli Studi di Roma

Copyright © 2024 Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza – TTS
L’utilizzo anche parziale del materiale contenuto all’interno di questo libro, dovrà essere preventivamente concordato con l’autore e l’ente editore.
L’opera viene Pubblicata a scopo divulgativo come “pubblicazione scientifica”, distribuita gratuitamente e liberamente consultabile

www.ttsecurity.it

centrostuditts@gmail.com

Instagram: [Tts Centrostuditts](https://www.instagram.com/Tts_Centrostuditts)

Facebook: [TTS Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza](https://www.facebook.com/TTS_Centro_Studi_Sviluppo_Relazioni_per_la_Sicurezza)

Linkedin: [TTS thinktanksecurity](https://www.linkedin.com/company/TTS_thinktanksecurity)

YouTube: [Centrostudi TTS](https://www.youtube.com/Centrostudi_TTS)

Gaetano Fasano

I mandati d'arresto della Corte penale internazionale e l'immunità per i Capi di Stato e di Governo: dal caso al-Bashīr al caso Putin

Indice

Introduzione	1
Capitolo primo - La Corte penale internazionale.....	3
1.1. Dal trattato di Versailles allo Statuto di Roma	
<i>1.1.1. Prime esperienze di giurisdizione penale internazionale</i>	<i>3</i>
<i>1.1.2. Le critiche ai tribunali internazionali.....</i>	<i>8</i>
<i>1.1.3. Verso una corte penale internazionale.....</i>	<i>11</i>
<i>1.1.4. La Conferenza dei Plenipotenziari</i>	<i>15</i>
<i>1.1.5. Lo Statuto di Roma</i>	<i>20</i>
1.2. La Corte penale internazionale	
<i>1.2.1. Struttura, organizzazione e funzionamento.....</i>	<i>27</i>
<i>1.2.2. La giurisdizione ratione materiae et personarum</i>	<i>32</i>
<i>1.2.3. Criteri di giurisdizione</i>	<i>38</i>
<i>1.2.4. L'avvio dell'indagine, i mandati d'arresto e il giudizio</i>	<i>40</i>
Capitolo secondo - L'immunità.....	47
2.1. Evoluzione storica dell'istituto dell'immunità	
<i>2.1.1. L'immunità.....</i>	<i>47</i>

2.1.2. <i>Dall'antica Roma alla teoria dell'immunità ristretta</i>	48
2.1.3. <i>Le fasi storiche recenti</i>	52
2.2. L'immunità nel diritto internazionale contemporaneo	
2.2.1. <i>Il nuovo concetto di sovranità</i>	55
2.2.2. <i>Le immunità personali e funzionali</i>	58
2.2.3. <i>Il quadro giuridico emergente</i>	60
2.3. L'immunità nello Statuto di Roma	
2.3.1. <i>L'immunità "interna" ed "esterna" della Corte</i>	64
2.3.2. <i>Il rapporto tra gli articoli 27 e 98 dello Statuto di Roma</i>	67

Capitolo terzo - Casi analizzati dalla Corte: dal caso al-Bashīr al caso Putin 71

3.1. L'attività della Corte	
3.1.1. <i>L'avvio delle attività</i>	71
3.1.2. <i>I primi casi</i>	72
3.2. Il caso al-Bashīr	
3.2.1. <i>Il contesto geopolitico</i>	77
3.2.2. <i>Il conflitto nel Darfur</i>	79
3.2.3. <i>I mandati di arresto della CPI e le accuse ad al-Bashīr</i>	83
3.2.4. <i>Le reazioni e la mancata cooperazione</i>	86
3.2.5. <i>Le contrapposizioni riguardanti l'immunità</i>	92

3.2.6. <i>Le conseguenze del mancato arresto</i>	102
3.3. Il caso Putin	
3.3.1. <i>L'Ucraina dalla dissoluzione dell'URSS all'Euromaidan</i>	106
3.3.2. <i>L'invasione russa dell'Ucraina</i>	115
3.3.3. <i>Le reciproche accuse di crimini e la reazione internazionale</i> ..	117
3.3.4. <i>Il trasferimento dei bambini ucraini in Russia</i>	121
3.3.5. <i>Il mandato d'arresto della CPI</i>	124
3.3.6. <i>La questione dell'immunità per Putin</i>	129
3.3.7. <i>Le responsabilità e la diversa posizione di L'vova-Belova</i>	131
3.3.8. <i>La posizione di Sudafrica e Brasile sull'immunità</i>	133
Conclusioni	139
Bibliografia	145
Sitografia	155
Definizioni, atti, normativa e giurisprudenza	173

Introduzione

L'operazione militare speciale avviata dal presidente russo Putin il 24 febbraio del 2022 ha segnato la ripresa del conflitto tra Ucraina e Russia iniziato già nel 2014 e, forse, anche in tempi più remoti. Probabilmente esistente sin dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche se non nei termini in cui lo conosciamo oggi, lo scontro è stato intervallato formalmente da una sospensione delle ostilità, tra il 2015 e il 2021, in virtù degli accordi riconducibili sotto il nome di *protocolli di Minsk*. Il *casus belli* è da rinvenire nell'accusa di espansione della NATO verso est, fino a voler ricomprendere anche l'Ucraina, come asserito dalla Russia e dalla stessa ovviamente non accolto con favore ma, anzi, fortemente osteggiato. Ciò ha condotto al riaccendersi dello scontro preesistente, le cui motivazioni sono da ritrovare nella pressione allora esercitata dalle forze secessioniste filorusse sul neonato Governo ucraino, fortemente europeista, formatosi in seguito agli eventi iniziati verso la fine del 2013 che hanno assunto il nome di "*Euromaidan*", non riconosciuto dalla Russia e da questa identificato come una "creatura" generata dalle ambizioni espansionistiche della sfera di ingerenza politica degli Stati Uniti e dell'Unione Europea.

La successione degli eventi ha portato all'occupazione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e, nel febbraio del 2022, al riconoscimento dell'indipendenza dei due autoproclamatisi Stati della regione del Donbas, la *Repubblica Popolare di Doneck* e la *Repubblica Popolare di Lugansk*. Proprio la necessità di tutela di tali territori e delle genti in esse residenti è stata posta a giustificazione dell'operazione militare speciale russa, asseritamente basata sul fondamento giuridico dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, sebbene ad opinione di

larga parte della dottrina, come si vedrà, il riferimento a tale articolo sia usato impropriamente. Il presidente russo Putin, per motivare a livello mediatico l'invasione militare, ha accusato l'Ucraina di stare operando un crimine di genocidio nei confronti della popolazione delle nuove riconosciute repubbliche, atto, questo, da contrastare attraverso un'operazione di "denazificazione", rievocando termini del secondo conflitto mondiale.

Nella serie di azioni poste in essere in tale ottica si rinvengono le ragioni che hanno condotto la Corte penale internazionale ad accusare Vladimir Vladimirovich Putin, in qualità di Presidente della Federazione Russa, e Marija Alekseyevna L'vova-Belova, in qualità di Commissario per i diritti dei bambini presso l'Ufficio del Presidente della Federazione Russa, del crimine di guerra di deportazione illegale di civili, in particolar modo di bambini, e di trasferimento illegale degli stessi dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, emettendo un mandato d'arresto nei loro confronti.

Per giungere a spiegare a che titolo la Corte penale internazionale, di cui né l'Ucraina né la Russia sono Stati parte, ha potuto procedere ad emettere tale mandato di cattura, nel presente lavoro si ricostruirà il percorso che ha portato alla nascita di questo tribunale internazionale, seguendo le esperienze dei tribunali internazionali di Norimberga e Tokyo, nonché dei tribunali ad hoc per l'ex-Jugoslavia e il Ruanda; sarà poi trattato, nel percorso, il tema dell'immunità dalla giurisdizione generalmente riconosciuta dal diritto internazionale nei confronti degli organi di Stato esteri e di come sia stato "gestito" il suo riconoscimento in precedenti casi di mandati di arresto della Corte nei confronti di altri Capi di Stato, tra cui l'ex presidente del Sudan al-Bashīr, al fine di comprendere, in ultima analisi, quali potrebbero essere le implicazioni giuridiche per il presidente Putin, sul piano internazionale, a seguito del mandato d'arresto nei suoi confronti.

Capitolo primo

La Corte penale internazionale

1.1. Dal trattato di Versailles allo Statuto di Roma

1.1.1. Prime esperienze di giurisdizione penale internazionale

La volontà degli Stati di mantenere una propria autonomia rispetto all'esercizio dell'azione penale è tradizionalmente nota. Lo *ius puniendi*, infatti, rappresenta una delle prerogative esclusive di tutti i moderni ordinamenti penali nazionali, cui gli stessi Stati sono da sempre riluttanti a rinunciare. Ma gli eventi storici, in particolare quelli bellici, verificatisi nel corso dei secoli e il loro impatto sugli equilibri mondiali e sui vari popoli (non solo dei territori interessati, ma anche del resto del mondo), insieme alla sempre più crescente attenzione verso la tutela dei diritti umani e alla necessità di agevolare, da una parte, lo svolgimento di indagini su fatti commessi da singoli individui in uno Stato straniero, dall'altra lo svolgimento di indagini su fatti che presentano collegamenti con diversi Stati, hanno fatto avvertire sempre più l'esigenza di istituire una giurisdizione penale internazionale, a carattere permanente e a competenza generale, capace di superare i "limiti" territoriali e in grado di travalicare quelli ordinamentali delle singole Nazioni.

La prima "manifestazione", in tempi recenti, del bisogno di istituire una corte a competenza transnazionale risale al 1872, quando Gustave Moynier (allora Presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa), propose di istituire un tribunale penale internazionale con competenza sulle violazioni della *Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra*, stipulata a Ginevra nel

1864¹. Tale proposta non trovò però seguito; solo con il Trattato di Versailles², concluso durante la conferenza di pace di Parigi del 1919 e firmato il 28 giugno dello stesso anno a Versailles, con cui venne decretata la conclusione del primo conflitto mondiale, l'argomento venne ripreso. In esso, infatti, erano contenute diverse previsioni orientate a sottoporre a un processo sovranazionale l'imperatore tedesco Guglielmo II³, accusato di crimini contro la pace, nonché tutti gli altri numerosi presunti colpevoli⁴ di crimini contro l'umanità⁵. Tuttavia, sia per le critiche mosse al Trattato stesso, che prevedeva un diverso trattamento per l'imperatore Guglielmo II rispetto ai propri subordinati e non individuava una responsabilità penale a suo carico⁶, sia per ragioni essenzialmente politiche (come il rifiuto di procedere ad estradizioni da parte del Governo tedesco e degli altri Stati sconfitti e, in particolare, il rifiuto da parte dei Paesi Bassi di estradare l'ex imperatore, motivando tale scelta con il fatto che i crimini di cui era accusato non fossero previsti dalla legge dei Paesi Bassi), la

¹ Convenzione istitutiva della Croce Rossa Internazionale, proposta nel 1863 dalla "Società Ginevrina per il Benessere Pubblico", poi divenuta "Comitato internazionale della Croce Rossa"; abrogata e sostituita, nel tempo, dalle successive convenzioni. Si veda anche *Le convenzioni di Ginevra* in Archivio federale svizzero, disponibile su <https://www.bar.admin.ch/bar/it/home/ricerca/ricerca/motori-di-ricerca-e-portali/wikimedia/le-convenzioni-di-ginevra.html>; testo in lingua italiana disponibile su https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041031192704

² *Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany*, in italiano *Trattato di pace tra gli Alleati, le potenze associate e la Germania*, disponibile su https://archive.org/details/1919v55i1p41_1466

³ *Ivi*, art. 227, secondo il quale il tribunale giudicante doveva essere composto da cinque giudici, appartenenti a Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone

⁴ *Ivi*, artt. 228-229, che imponevano al Governo tedesco l'obbligo di consegnare i propri cittadini incriminati

⁵ Il primo utilizzo di tale concetto è rinvenibile nel testo del telegramma inviato il 29 maggio 1915 dal Dipartimento di Stato americano all'ambasciata americana a Costantinopoli (l'odierna Istanbul), in riferimento al massacro degli armeni perpetrato dall'Impero ottomano tra il 1915 e il 1919. Atto originale disponibile su https://www.armenian-genocide.org/popup/affirmation_window.html?Affirmation=160

⁶ Cfr. GARNER J. W., *Punishment of Offenders against the Laws and Customs of War*, in *American Journal of International Law*, vol. 14, 1920, pp. 70-94

formalizzazione di una giurisdizione di tale natura non ebbe luogo, nonostante l'elevato numero di soggetti incriminati e potenzialmente processabili.

Analoga sorte toccò al trattato di Sèvres del 1920 (poi sostituito dal trattato di Losanna del 1923)⁷, concluso tra le Potenze Alleate e l'impero Ottomano, che prevedeva il giudizio dei responsabili del massacro degli armeni (perpetrato tra il 1915 e il 1919), accusati, tra l'altro, di crimini contro l'umanità⁸.

Gli intenti fin qui dimostrati, pur senza sortire effetti determinanti, aprirono la strada ad altre successive "proposte" con lo stesso scopo: nel 1926, infatti, l'*Association Internationale de Droit Pénal*⁹, con il sostegno della *International Law Association*¹⁰, elaborò un progetto di istituzione di una corte internazionale che tuttavia, parimenti a quanto avvenuto con le previsioni del Trattato di Versailles, non fu mai portato avanti per mancanza di interesse politico. Alla stessa maniera, nel 1937, la Lega delle Nazioni¹¹ realizzò una convenzione contro il

⁷ *Treaty of peace between the Allied and Associated Powers and Turkey signed at Sèvres* del 10 agosto 1920, disponibile su https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_Treaty_of_Sèvres, mai entrato in vigore per la mancata ratifica da parte della Turchia e sostituito dal *Treaty of Lausanne* del 24 luglio 1923, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/lon/volume%2028/v28.pdf>

⁸ SPERDUTI G., *Crimini internazionali dell'individuo*, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1962, p. 470

⁹ "...la più antica organizzazione del mondo che riunisce specialisti in scienze penali e una delle più antiche società scientifiche. Creata nel 1924, come rifondazione dell'Unione internazionale di diritto penale (1889)", come indicato sulla propria pagina internet, disponibile su <https://www.penal.org/>

¹⁰ "...fondata a Bruxelles nel 1873 ed è un organismo per lo studio, il chiarimento e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico e privato e la promozione della comprensione internazionale e del rispetto del diritto internazionale", come indicato sulla propria pagina internet, disponibile su https://www.ila-hq.org/en_GB

¹¹ Anche nota come *Società delle Nazioni*, organizzazione intergovernativa fondata nell'ambito della Conferenza di Parigi del 1919, prima a porsi l'obiettivo di accrescere il benessere e la qualità della vita degli esseri umani, estinta il 19 aprile 1946 per effetto del fallimento rappresentato dalla Seconda guerra mondiale e della nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945

terrorismo¹², la quale prevedeva anche l'istituzione di una corte penale internazionale, ma anche tale intento restò inattuato in quanto tale convenzione, pur se già positivizzata in un testo composto da 56 articoli e sottoscritta da 25 paesi¹³, fu, di fatto, ratificata solo dall'India¹⁴.

Occorrerà attendere l'agosto del 1945 per vedere concretizzarsi una prima vera forma di organo giurisdizionale internazionale, sebbene in tal caso di natura militare, quando le nazioni vincitrici del secondo conflitto mondiale giunsero alla stesura della cosiddetta "Carta di Londra"¹⁵, cui era allegata la "Carta del Tribunale Militare Internazionale". Tale Tribunale Militare Internazionale, infatti, diede la luce ai "processi di Norimberga", ossia l'insieme dei processi con cui vennero giudicati tutti i membri del terzo Reich accusati di aver perpetrato, durante il conflitto bellico, crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Analogamente, e a breve distanza temporale, il 19 gennaio del 1946 fu promulgata a Tokyo,

¹² *Convenzione di Ginevra del 16 novembre 1937 per la prevenzione e la repressione del terrorismo*; in merito, si veda RECCHIA G., *La Convenzione di Ginevra per l'istituzione di una corte penale internazionale sul terrorismo: un documento da tornare a leggere*, in *Il Politico*, vol. 62, n. 1, 1997, pp. 115-129 e DONNEDIEU DE VABRES H., *La répression internationale du terrorisme. Les Conventions de Genève (16 novembre 1937)*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 1938, p. 37.

¹³ VASSALLI G., *Statuto di Roma: note sull'istituzione di una corte penale internazionale*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, vol. 66, n. 1, 1999, p. 9

¹⁴ PANZERA A. F., *Attività terroristiche e diritto internazionale*, Napoli, 1978, p. 26

¹⁵ *Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis*, in italiano anche *Accordo di Londra*, redatto l'8 agosto 1945 in occasione del "Patto di Londra", con annesso *Establishing the Charter of the International Military Tribunal (IMT)*, disponibile su https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf, il cui testo in italiano è consultabile in Università degli studi di Padova - Centro di Ateneo per i diritti umani, *Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga (1945)*, disponibile su https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170

unilateralmente attraverso un proclama del Comandante Supremo delle Forze Alleate per il Pacifico¹⁶, il generale Douglas MacArthur, una carta del tutto simile a quella dell'Accordo di Londra, che prevedeva l'istituzione del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente¹⁷. Anche a detto Tribunale fu affidato il compito di giudicare le figure più in vista dell'Impero giapponese, accusate di aver commesso, prima e durante il secondo conflitto mondiale, crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità. Entrambi i Tribunali, dunque, comportarono un ampliamento del significato di *crimina iuris gentium*¹⁸.

L'esperienza maturata attraverso i citati Tribunali, riassumibile nella definizione di "principi di Norimberga" (che attengono alla responsabilità penale individuale degli autori dei vari crimini elencati, nonché dei relativi complici)¹⁹, fu successivamente in gran parte traslata in altri due Tribunali *ad hoc* creati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite²⁰, attraverso due sue risoluzioni, per punire i crimini

¹⁶ SPERDUTI G., *op. cit.*, p. 472

¹⁷ United Nations, International Military Tribunal for the Far East (IMTFE), *Special Proclamation, Establishment of an International Military Tribunal for the Far East, Annex 4*, disponibile su https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf

¹⁸ L'insieme dei delitti commessi da individui (anche in veste di organi statali) e lesivi di interessi e valori diffusi a livello internazionale, ora rientranti (assieme al crimine di aggressione e di genocidio) nel concetto di "core-crimes", cfr. RONZITTI N., *Crimini internazionali*, in AA.VV., Istituto della Enciclopedia Italiana, *Enciclopedia giuridica*, vol. 10, Roma, 1995, *ad vocem*

¹⁹ VASSALLI G., *op. cit.*, p. 9

²⁰ Organo dell'ONU incaricato di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, in conformità con i principi e le finalità delle Nazioni Unite, composto da 15 membri, di cui 5 permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti)

commessi nei territori dell'ex-Jugoslavia e del Ruanda²¹. Nello specifico, il primo (Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia) si occupò delle violazioni del diritto internazionale umanitario commesse in Jugoslavia a partire dal 1991, mentre il secondo (Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nel Ruanda) si interessò delle stesse violazioni e anche dei crimini di genocidio commessi in Ruanda a partire dal 1994. Entrambi cessarono le proprie attività e vennero sostituiti dal "Meccanismo residuale per i Tribunali Penali Internazionali (IRMCT)", creato nel 2010 dal Consiglio di Sicurezza per chiudere i casi ancora pendenti^{22,23}.

1.1.2. Le critiche ai tribunali internazionali

Molte furono le critiche emerse nei riguardi di tali tribunali, sia in ordine alla loro costituzione che rispetto al loro funzionamento. Spicca sicuramente, tra le tante, quella mossa da Hans Kelsen, il quale, pur se favorevole allo svolgimento di un processo nei confronti dei criminali nazisti ad opera di una corte internazionale, sollevò obiezioni in merito alla sua composizione, ritenendo più opportuno che essa fosse frutto

²¹ Rispettivamente Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*, UN Doc. S/RES/827 (1993) del 25 maggio 1993, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/PDF/N9330628.pdf> e Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) and adoption of the Statute of the Tribunal*, UN Doc. S/RES/955 (1994) dell'8 novembre 1994, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/140/97/PDF/N9514097.pdf>

²² Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) – Annex I - Statute of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals*, UN Doc. S/RES/1966 (2010) del 22 dicembre 2010, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/706/08/PDF/N1070608.pdf>

²³ CONFORTI B., IOVANE M., *Diritto internazionale*, XII ed., Napoli, 2021, p. 483

di un accordo da raggiungere anche con la partecipazione degli Stati sconfitti e non solo tra gli Stati vincitori²⁴.

La costituzione del Tribunale di Norimberga, che vide la sua origine da un accordo internazionale (l'Accordo di Londra del 1945), di fatto ebbe ad essere interpretata non tanto come una reazione dell'intera Comunità internazionale alle gravi azioni perpetrate dal Reich, nel corso del secondo conflitto mondiale, in violazione del diritto umanitario, quanto come *"l'esercizio del potere legislativo sovrano degli Stati ai quali il Reich tedesco si era arreso senza condizioni"*²⁵, e quindi come *"un espediente per consentire agli Stati vincitori di esercitare legittimamente le proprie attività punitive"*²⁶. L'accordo, infatti, si consolidò tra Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, e solo tali paesi esercitarono, in maniera congiunta, la giurisdizione nei confronti degli imputati, tanto che per la mancanza di una effettiva "internazionalità" alcuni critici hanno sostenuto che non si potrebbe neppure parlare di un vero e proprio "tribunale internazionale"²⁷.

Il Tribunale di Tokyo, invece, non ebbe come base costitutiva un accordo internazionale, ma fu istituito mediante un proclama militare unilaterale degli Stati Uniti. Rispetto alla costituzione del Tribunale e alle sentenze da esso emesse, le critiche giunsero addirittura da suoi membri: il giudice francese Henri Bernard evidenziò che le regole su cui si fondava lo Statuto del Tribunale di Tokyo non erano esistenti al

²⁴ KELSEN H., *Peace through Law*, Chapel Hill, 1944, p. 111

²⁵ Ministero della Difesa - Rassegna Giustizia Militare - Corte Penale Internazionale, *Dal Trattato di Versailles al Tribunale di Norimberga*, disponibile su https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/CortePenaleInternazionale/Pagine/DalTrattatoVersaille.aspx

²⁶ *Ibidem*

²⁷ LANCIOTTI A., *La corte penale internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Torino, 2013, p. 10

tempo della commissione dei fatti²⁸, mentre il giudice indiano Radhabinod Pal, che già aveva espresso il proprio disappunto redigendo un corposo giudizio dissenziente²⁹, definì le sentenze del Tribunale di Tokyo (insieme a quelle del Tribunale di Norimberga) esclusivamente come “*una manifestazione della giustizia dei vincitori nei confronti dei vinti*”³⁰.

Va considerato, poi, che né l’uno né l’altro tribunale tenevano conto del principio di legalità espresso dal brocardo *nullum crimen et nulla poena sine lege* e, consequenzialmente, dell’irretroattività della legge penale, fondamentali principi di civiltà giuridica su cui tutti (o quasi) i sistemi penali internazionali si basano³¹. La natura di entrambe le corti, invero, era *ex post facto*; non precostituita (*ante factum*), perciò, rispetto ai fatti che esse andavano a giudicare e, pertanto, difettavano anche del rispetto del precetto di precostituzione del giudice naturale³². Alla stessa maniera, i criteri di giudizio e la determinazione delle pene da comminare non erano già previsti, ma furono determinati in sede di costituzione delle corti. Inoltre, i già menzionati tribunali furono instaurati per operare non su una indefinita estensione territoriale e

²⁸ In una dichiarazione riportata a pag. 27 del New York Herald Tribune del 14 novembre 1948 il giudice Bernard così si esprimeva: “*Lo Statuto del Tribunale non era fondato su alcuna regola di diritto esistente quando le infrazioni erano state commesse*”

²⁹ “*Dissenting Judgement*”, il cui testo è stato per lungo tempo secretato ed è stato poi riportato in NAKAMURA A., *Dissentient judgment of Justice Pal*, Tokyo, 1999; si veda anche ICC Legal Tools Database, *International Military Tribunal for Far East, Judgment of the Hon’ble Mr. Justice Pal, Member from India*, pp. 742-1049, disponibile su <https://www.legal-tools.org/doc/2a3d21/pdf>

³⁰ In una dichiarazione riportata a pag. 3 del New York Herald Tribune del 13 novembre 1948 il giudice Pal così si esprimeva: “*Ogni processo svoltosi davanti al Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente non è che il processo del vinto da parte del vincitore*”. V. anche CAVALLO R., *Il laboratorio europeo e le sfide del costituzionalismo globale*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 32, Macerata, 2016, pag. 126

³¹ Cfr. Costituzione della Repubblica italiana, art. 25.2

³² Cfr. Costituzione della Repubblica italiana, art. 25.1

senza limiti di tempo, ma attraverso una competenza limitata *ratione loci* e *ratione temporis*; limitatamente, cioè, ai fatti avvenuti in determinati luoghi e in determinati momenti storici.

L'istituzione dei tribunali *ad hoc* per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda, infine, avvenne attraverso due decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)³³, rese ai sensi del Capitolo VII della Carta ONU³⁴, le quali furono accompagnate anche da dubbi sulla legittimità di tale azione e dell'esistenza di un tale potere istitutivo in capo al Consiglio³⁵, a causa della non unanime interpretazione, da parte della Comunità internazionale, dello stesso Capitolo VII, che attiene (tra l'altro) al potere di organizzazione del governo di territori oggetto di contrapposte rivendicazioni di sovranità o teatro di conflitti civili³⁶. A parere di molti critici e osservatori, l'istituzione di tribunali *ad hoc* non rientrerebbe nel concetto di "governo del territorio", ancor di più se tali tribunali non hanno sede nel territorio dello Stato su cui esercitano la propria giurisdizione³⁷.

1.1.3. Verso una corte penale internazionale

Al netto delle diverse critiche, i tribunali di Norimberga e di Tokyo ebbero una portata rivoluzionaria per il contesto penale internazionale,

³³ LANCIOTTI A., *op. cit.*, p. 9

³⁴ Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale, *Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, sottoscritto il 26 giugno 1945, artt. 39 - 51, in United Nations - Digital Library, disponibile su <https://digitallibrary.un.org/record/1318124/files/Charter-Italian.pdf>, che attribuiscono al Consiglio di Sicurezza la competenza a reagire alle situazioni di minaccia alla pace

³⁵ LANCIOTTI A., *op. cit.*, pp. 9-10

³⁶ CONFORTI B., IOVANE M., *op. cit.*, pp. 482-483

³⁷ Il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia aveva sede all'Aja, nei Paesi Bassi, mentre il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nel Ruanda aveva sede ad Arusha, in Tanzania.

sia perché i processi nei confronti degli imputati furono effettivamente celebrati, sia perché questi condussero a delle sentenze. Fatti, questi, attraverso i quali venne affermato il principio della responsabilità penale individuale per crimini derivanti da violazioni del diritto internazionale, *“per la quale in nessun caso la natura collettiva di un conflitto può porre i responsabili di atti criminali al di fuori di ogni regola di diritto, di ogni giudizio e di ogni sanzione”*³⁸, il quale, a sua volta, riuscì a scuotere fortemente la convinzione, diffusa sin dai tempi di Cicerone, che *“silent enim leges inter arma”*³⁹.

Nei decenni successivi furono esperiti svariati ulteriori tentativi di istituire una corte che avesse giurisdizione transnazionale, molti dei quali restarono solo allo stato progettuale, in particolar modo nell’ambito di “tavoli” tra Stati⁴⁰, ma nessuno di questi portò, di fatto, a risultati tangibili; tuttavia, tali tentativi rappresentarono una esternazione palese della volontà condivisa da larga parte della Comunità internazionale di giungere efficacemente e realmente alla costituzione di un organismo giudicante con competenza sovranazionale (anche in relazione alla repressione di altri crimini che, rispetto a quelli di guerra, contro la pace e contro l’umanità, si potrebbero definire “minori”). La conseguenza fu che l’Assemblea Generale dell’ONU, preso atto di ciò, mediante risoluzione n. 44/39 del

³⁸ LEANZA U., *Il diritto internazionale: da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*, Torino, 2002, p. 298.

³⁹ Letteralmente *“Tacciono infatti le leggi in mezzo alle armi”*, tratta dalla *Oratio pro Tito Annio Milone* di Cicerone, frase spesso usata per constatare che durante le guerre lo stato di diritto cessa di avere vigore

⁴⁰ VASSALLI G., *op. cit.*, pp. 10-11

1989⁴¹ incaricò la Commissione del diritto internazionale⁴² di esaminare la questione relativa all'istituzione di una corte di giustizia penale internazionale (che avrebbe dovuto avere competenza anche rispetto ai crimini legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, oltre che ai crimini di guerra, contro l'umanità e contro la pace); a seguire, con risoluzioni n. 45/41 del 1990⁴³ e n. 46/54 del 1991⁴⁴, la stessa Assemblea Generale prese atto dei report redatti dalla Commissione del diritto internazionale e invitò la stessa ad esaminare in maniera approfondita la medesima questione chiedendo, altresì, di vagliare la possibilità di istituire un tribunale penale internazionale; con risoluzioni n. 47/33 del 1992⁴⁵ e n. 48/31 del 1993⁴⁶, infine, l'Assemblea Generale chiese alla Commissione del diritto internazionale di elaborare un progetto di statuto per l'esercizio di una tale giurisdizione da parte di una corte.

⁴¹ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *International criminal responsibility of individuals and entities engaged in illicit trafficking in narcotic drugs across national frontiers and other transnational criminal activities*, UN Doc. A/RES/44/39 del 4 dicembre 1989, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/44/39>

⁴² Organo sussidiario permanente dell'ONU istituito dall'Assemblea generale con risoluzione n. 174 (II) del 21 novembre 1947, che ne ha approvato lo statuto, per promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione

⁴³ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Report of the International Law Commission on the work of its 42nd session*, UN Doc. A/RES/45/41 del 28 novembre 1990, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/45/41>

⁴⁴ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Report of the International Law Commission on the work of its 43rd session*, UN Doc. A/RES/46/54 del 9 dicembre 1991, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/46/54>

⁴⁵ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Report of the International Law Commission on the work of its 44th session*, UN Doc. A/RES/47/33 del 25 novembre 1992, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/47/33>

⁴⁶ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Report of the International Law Commission on the work of its 45th session*, UN Doc. A/RES/48/31 del 9 dicembre 1993, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/48/31>

Nel 1994, al termine della sua quarantaseiesima sessione, la Commissione del diritto internazionale portò a compimento l'elaborazione di un progetto di statuto per una corte penale internazionale, poi sottoposto all'Assemblea Generale dell'ONU la quale, a sua volta, nella quarantanovesima sessione, costituì (con risoluzione n. 49/53 del 1994, avente ad oggetto "*Establishment of an international criminal court*⁴⁷") un Comitato *ad hoc*^{48,49} con il compito di esaminare in maniera più approfondita le questioni sollevate nel progetto di statuto elaborato dalla Commissione, oltre a valutare i provvedimenti da adottare al fine di convocare una conferenza internazionale a tale scopo orientata, alla cui formazione avrebbero preso parte tutti gli Stati membri e le Agenzie specializzate dell'ONU⁵⁰. Compito di tale Comitato fu quello di definire un testo di sintesi, largamente condivisibile, orientato alla formulazione di una convenzione per la costituzione di una corte penale internazionale.

Le sedute del Comitato *ad hoc*, a partire dal 1995, furono diverse; la stesura del testo fu conclusa nella sessione finale dello stesso Comitato, che si tenne tra il marzo e l'aprile del 1998, alla quale seguì, tra il 15 giugno e il 17 luglio 1998 (come stabilito nelle risoluzioni n.

⁴⁷ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Establishment of an International Criminal Court*, UN Doc. A/RES/49/53 del 9 dicembre 1994, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/49/53>

⁴⁸ Cfr. Ministero della Difesa – Rassegna Giustizia Militare – Corte Penale Internazionale, *Dal secondo dopoguerra alla convocazione della Conferenza Diplomatica di Roma*, disponibile su https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/CortePenaleInternazionale/Pagine/Dalsecondodopoguerra.aspx

⁴⁹ *Preparatory Committee* o anche *PrepCom*. Si veda KIRSCH P., HOLMES J.T., *The Rome Conference on an International Criminal Court: the negotiating process*, in *The American Journal of International Law*, 1999, vol. 93, n. 1, p. 3

⁵⁰ Tra le quali l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), il Fondo Monetario Internazionale (IMF) e la Banca Mondiale (WB)

51/207 del 1996⁵¹ e n. 52/160 del 1997⁵² dell'Assemblea Generale dell'ONU), la "Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale"⁵³.

1.1.4. La Conferenza dei Plenipotenziari

La Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale⁵⁴, in accoglimento dell'offerta del Governo italiano che si rese disponibile ad ospitarla, si tenne a Roma, presso la sede della FAO, e vide la partecipazione ai lavori dei rappresentanti di 161 Stati⁵⁵, giunti su invito del Segretario Generale dell'ONU (come previsto dalla già citata risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 52/160 del 1997). Alla Conferenza parteciparono, ognuna tramite un proprio rappresentante e in qualità di "osservatori", anche 15 Organizzazioni governative e intergovernative (tra le quali la Comunità europea, il Comitato giuridico consultivo africano-asiatico, la Corte europea dei diritti dell'uomo), 14

⁵¹ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Establishment of an international criminal court*, UN Doc. A/RES/51/207 del 17 dicembre 1996, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/51/207>

⁵² Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Establishment of an international criminal court*, UN Doc. A/RES/52/160 del 15 dicembre 1997, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/52/160>

⁵³ United Nations - Office of Legal Affairs, *Rome Statute of the International Criminal Court, Overview*, disponibile su <https://legal.un.org/icc/general/overview.htm>

⁵⁴ Cfr. United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, *Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the establishment of an international criminal court*, UN Doc. A/CONF.183/10 del 17 luglio 1998, disponibile su <https://legal.un.org/icc/statute/finalfra.htm>. Per la versione in italiano si veda *Atto finale della Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite per l'istituzione di una corte penale internazionale*, UN Doc. A/CONF.183/10 del 17 luglio 1998, allegato alla L. 12 luglio 1999, n. 232 (GU Serie Generale n.167 del 19-07-1999 - Suppl. Ordinario n. 135), brevemente *Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale*

⁵⁵ *Ivi*, Annex II

Agenzie specializzate delle Nazioni Unite (tra cui la Commissione del diritto internazionale, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione dei reati e la giustizia penale)⁵⁶ e 133 Organizzazioni non governative (organizzazioni per la difesa dei diritti umani, associazioni di giuristi, movimenti per la pace)⁵⁷.

La Conferenza elesse alla carica di Presidente l'italiano Giovanni Conso⁵⁸ e provvide all'elezione di 31 vicepresidenti e all'istituzione di vari organi, quali l'Ufficio di Presidenza, la Commissione plenaria, il Comitato di redazione e la Commissione di verifica delle credenziali, ognuno con un proprio presidente e un numero variabile di membri in rappresentanza dei vari Stati.

I lavori si svolsero, a partire dal 15 giugno 1998, con le modalità tipiche delle conferenze diplomatiche: la Commissione plenaria esaminò le bozze dello statuto elaborate dal Comitato preparatorio che, dopo la loro revisione e approvazione, vennero trasmesse al Comitato di redazione, il quale si occupò di redigerle in forma giuridica nelle sei lingue ufficiali (inglese, francese, russo, arabo, spagnolo e cinese) per poi ritrasmetterle alla Commissione plenaria per l'approvazione e, successivamente, all'Assemblea plenaria.

Le difficoltà maggiori si incontrarono nella redazione della parte centrale dello Statuto, in cui vennero individuati i crimini perseguibili e le regole generali di giurisdizione della Corte. I negoziati su tali temi condussero ad uno stallo che fece addirittura temere per l'esito della Conferenza, in quanto il dibattito si svolse tra rappresentanti di paesi

⁵⁶ *Ivi*, Annex III

⁵⁷ *Ivi*, Annex IV

⁵⁸ Già Presidente della Corte costituzionale, nonché insigne studioso di scienze giuridiche

con sistemi penali appartenenti a tradizioni giuridiche differenti, i quali avrebbero dovuto figurativamente incontrarsi su un piano che rappresentasse una ibridazione tra i vari modelli e che fosse compatibile con gli stessi⁵⁹. Inoltre, agli Stati parte dello Statuto di Roma sarebbe stata imposta, dallo stesso Statuto e dalla costituenda Corte, una devoluzione della potestà di autodeterminare il proprio comportamento rispetto a fatti riconducibili a crimini internazionali. Il limite maggiore, però, fu rappresentato anche dalla preoccupazione, esternata da alcuni paesi come gli Stati Uniti, rispetto all'ingerenza della costituenda Corte in scelte di politica interna e in ordine al fatto che essa avrebbe potuto sottrarre propri cittadini alla giurisdizione nazionale (in particolare quelli impegnati in operazioni militari all'estero)⁶⁰.

Le differenti visioni portarono alla costituzione, già durante i lavori precedenti la Conferenza dei Plenipotenziari, di vari gruppi di Stati con aspettative simili rispetto alle questioni oggetto di dibattito. Tra questi, ruolo centrale ebbe sicuramente il cosiddetto "*Like-Minded Group of States (LMG)*"⁶¹ (di cui faceva parte anche l'Italia), coordinato prima dal Canada (durante i lavori del Comitato preparatorio) e poi dall'Australia (durante la Conferenza), in contrapposizione ad altri gruppi di Stati, come ad esempio quello formato dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti), la cui resistenza derivava dall'obiettivo di giungere ad un accordo per l'istituzione di una corte che lasciasse un ruolo di

⁵⁹ KIRSH P., ROBINSON D., *Reaching Agreement at the Rome Conference*, in CASSESE A., GAETA P., JONES J. R. W. D. (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, 2002, pp. 67-91

⁶⁰ POCAR F., *Creazione della Corte Penale Internazionale*, in *Relazioni Internazionali*, vol. 47, fasc. 6, Milano, 1998, p. 14

⁶¹ PACE W. R., SCHENSE J., *The Role of Non-Governmental Organisations*, in CASSESE A., GAETA P., JONES J. R. W. D. (a cura di), *op. cit.*, p. 105

preminenza al Consiglio di Sicurezza ONU rispetto alla stessa corte e ad escludere completamente le armi nucleari da ogni trattazione in seno alla Conferenza. Alla fine, anche grazie all'intenso lavoro di mediazione dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente Conso, le resistenze furono vinte e, nella tarda serata del 17 luglio 1998, con una votazione a maggioranza qualificata, con 120 voti a favore, 21 astenuti e 7 contrari⁶², lo Statuto venne adottato⁶³ e, di fatto, la Corte penale internazionale (d'ora in avanti CPI o Corte) vide la luce. Il voto contrario di paesi come Cina, India e Stati Uniti, i quali rappresentavano (e rappresentano) da soli quasi la metà della popolazione mondiale e due di essi sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU (Cina e Stati Uniti), è sin da allora stato argomento di dibattito circa gli effetti che ciò avrebbe potuto comportare in termini di autorevolezza della Corte, anche per effetto della potenziale influenza negativa su altri paesi che la scelta di alcune delle "superpotenze" mondiali avrebbe potuto determinare (anche relativamente alle ratifiche che si sarebbero dovute poi depositare per far entrare in vigore lo Statuto). Il plebiscitario voto favorevole, però, sorretto da numerose opinioni positive in ordine al risultato raggiunto, derivante anche dalla forte partecipazione e all'importante contributo di numerose Organizzazioni non governative⁶⁴, fece sì che tali voti contrari non sortissero, almeno nell'immediato, l'effetto temuto.

⁶² Dei 161 Stati partecipanti solo 148 presero parte al voto

⁶³ Official Documents System of the United Nations, United Nations - Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, *Rome Statute of the International Criminal Court*, UN Doc. A/CONF.183/9 del 17 luglio 1998, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/281/44/IMG/N9828144.pdf>

⁶⁴ SUR S., *Vers une Cour Pénale Internationale: la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de Sécurité*, in *Revue Général de Droit International Public*, 1999, n.1, p. 29 ss.

L'indomani, l'allora Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, diede avvio all'apertura alla firma dello Statuto, che sarebbe entrato in vigore il 1° luglio 2002, al deposito del sessantesimo strumento di ratifica.

Ad oggi, gli Stati che aderiscono allo Statuto di Roma e che compongono l'Assemblea degli Stati parte, organo legislativo e di controllo gestionale della CPI, sono 123⁶⁵. Gli unici due paesi che si sono ritirati dall'Assemblea degli Stati parte e, di conseguenza, dalla CPI, attraverso la procedura di "withdrawal" prevista dall'articolo 127 dello Statuto di Roma, risultano essere il Burundi⁶⁶ (che ha ratificato lo Statuto nel 2004 e ha formalizzato la propria fuoriuscita nel 2017⁶⁷) e le Filippine⁶⁸ (che hanno ratificato lo Statuto nel 2011 e hanno formalizzato la loro fuoriuscita nel 2019⁶⁹). Tra il 2015 e il 2016 anche il Sudafrica⁷⁰ e il Gambia⁷¹ hanno manifestato la loro volontà di ritirare

⁶⁵ Per l'elenco degli Stati parte si veda International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *The States Parties to the Rome Statute*, disponibile su <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>

⁶⁶ The Guardian, *Burundi becomes first nation to leave international criminal court*, 28 ottobre 2017, disponibile su <https://www.theguardian.com/law/2017/oct/28/burundi-becomes-first-nation-to-leave-international-criminal-court>

⁶⁷ A breve distanza dalla decisione della CPI di svolgere indagini su crimini commessi in quel Paese

⁶⁸ GUTIERREZ J., The New York Times, *Philippines Officially Leaves the International Criminal Court*, 19 marzo 2017, disponibile su <https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/asia/philippines-international-criminal-court.html>

⁶⁹ Dopo che la CPI ha avviato indagini preliminari per verificare il ruolo del presidente Duterte e delle autorità di Manila nelle uccisioni di massa innescate da una massiccia campagna antidroga intrapresa a partire dal 2016

⁷⁰ Internazionale, *Il Sudafrica rivaluterà la sua adesione alla Corte penale internazionale*, 25 giugno 2015, disponibile su <https://www.internazionale.it/notizie/2015/06/25/sudafrica-corte-penale-internazionale>

⁷¹ Internazionale, *Anche il Gambia vuole lasciare la Corte penale internazionale (Cpi)*, 26 ottobre 2016, disponibile su <https://www.internazionale.it/notizie/2016/10/26/anche-il-gambia-vuole-lasciare-la-corte-penale-internazionale-cpi>

la propria adesione allo Statuto di Roma e di disconoscere la Corte, ma entrambi i paesi hanno poi riconsiderato tali volontà^{72,73}.

1.1.5. Lo Statuto di Roma

Lo Statuto di Roma⁷⁴, così come approvato dalla Conferenza di cui si è detto al paragrafo precedente, si compone di un preambolo e di 13 distinte parti, formate da un complesso di 128 articoli.

La sua struttura può essere paragonata ad un codice, atteso che esso indica non solo le fattispecie di reato rispetto alle quali la CPI ha giurisdizione ma anche il diritto applicabile, le pene comminabili, la disciplina processuale e i principi fondamentali generali cui è tenuta ad attenersi nello svolgimento delle proprie attività⁷⁵.

Nel preambolo sono elencati i principi che hanno ispirato lo Statuto, con richiami a quelli condivisi nelle varie culture dei popoli; in esso è ribadita la necessità di istituire una corte penale internazionale per evitare di lasciare impuniti crimini e atrocità, come quelli del XX secolo, perpetrati in particolar modo durante i vari conflitti nei confronti di milioni di persone innocenti.

Le 13 parti in cui sono distribuiti i 128 articoli che compongono lo Statuto risultano essere le seguenti:

⁷² Amnesty International Italia, *Ritiro dalla Corte Penale, il Sudafrica ci ripensa*, 9 marzo 2017, disponibile su <https://www.amnesty.it/ritiro-dalla-corte-penale-il-sudafrica-ci-ripensa/>

⁷³ Africanews.com, *The Gambia will remain in the ICC - President Barrow confirms*, 9 febbraio 2017, disponibile su <https://www.africanews.com/2017/02/09/the-gambia-will-remain-in-the-icc-president-barrow-confirms/>

⁷⁴ International Criminal Court, *Rome Statute of the International Criminal Court*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>

⁷⁵ LANCIOTTI A., *op. cit.*, p. 6

Parte I - Istituzione della Corte: in essa viene istituita la CPI (art. 1) intesa come istituzione permanente, con il potere di esercitare la sua giurisdizione su persone ritenute colpevoli di gravi crimini di rilevanza internazionale; viene formalizzato il collegamento della CPI con le Nazioni Unite per mezzo di un accordo con l'Assemblea degli Stati parte (art. 2); viene stabilita L'Aja (Paesi Bassi) come sua sede (art. 3) e viene ad essa attribuita personalità giuridica internazionale (art. 4), in virtù della quale potrà esercitare le sue funzioni nel territorio di ogni Stato parte e, previ accordi speciali, nel territorio di ogni altro Stato;

Parte II - Giurisdizione, ammissibilità, e diritto applicabile:

in essa sono descritti:

- a) i crimini rientranti nella giurisdizione della Corte (art. 5): oltre i cosiddetti *core-crimes*⁷⁶, relativi a genocidio (art. 6), crimini contro l'umanità (art. 7) e crimini di guerra (art. 8), anche il crimine di aggressione (art. 8 bis), la cui definizione attuale sarà adottata successivamente, ai sensi degli artt. 121 e 123 dello Statuto, per effetto dei lavori della Conferenza di revisione di Kampala-Uganda del 2010⁷⁷; viene affidata all'Assemblea degli Stati parte il compito di adottare, in un secondo momento, un atto denominato "Elementi costitutivi dei crimini"⁷⁸ (art. 9) con cui facilitare l'interpretazione e l'applicazione degli articoli riferiti ai crimini anzi citati;

⁷⁶ KRESS C., *International Criminal Law*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2009. Si veda anche Eurojust, *Core international crimes*, disponibile su <https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/core-international-crimes>

⁷⁷ Prima conferenza di revisione dello Statuto di Roma tenutasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010, per i cui atti ufficiali si rimanda a International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Review Conference of the Rome Statute*, disponibile su <https://asp.icc-cpi.int/reviewconference>

⁷⁸ International Criminal Court, *Elements of crimes*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ElementsOfCrimesEng.pdf>

- b) le condizioni per l'esercizio della giurisdizione: viene innanzitutto stabilito, per quel che riguarda la competenza *ratione temporis*, che la CPI svolgerà la propria azione (in applicazione del principio di irretroattività della legge penale) solo rispetto a crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto (art. 11) o, per gli Stati che aderiscono in seconda istanza, solo rispetto a crimini successivi a tale evento; vengono poi elencate le modalità con cui potrà essere avviata un'inchiesta (artt. da 13 a 15); viene descritto l'importante carattere di complementarità della giurisdizione della Corte (art. 17), cioè il fatto che essa potrà essere esercitata solo se lo Stato interessato non ha manifestato la volontà di agire o se ha dichiarato l'incapacità di avviare le indagini e celebrare il processo (*unwillingness/inability*), in connessione al quale viene previsto il principio del *ne bis in idem* (art. 20), fatti salvi i casi in cui il processo di altra corte sia servito a sottrarre l'accusato dal giudizio della CPI per crimini di sua competenza o laddove il processo di altra corte sia stato condotto in maniera non imparziale o non indipendente (è il caso dei cosiddetti "processi farsa");
- c) i poteri del Procuratore: vengono individuati i poteri del Procuratore rispetto all'avvio delle indagini (art. 15, par. 2), anche laddove tale potere sia condizionato all'autorizzazione della Camera preliminare⁷⁹ (art. 15, par. 3-4-5); viene prevista la possibilità per le vittime di indirizzare petizioni alla

⁷⁹ Pre-Trial Chamber

Camera preliminare, come previsto dalle Regole di procedura e prova (*Rules of Procedure and Evidence*)⁸⁰;

- d) i poteri del Consiglio di Sicurezza: vengono descritti i poteri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in ordine alla possibilità di richiedere la sospensione delle indagini, per 12 mesi rinnovabili, attraverso apposita risoluzione adottata ai sensi del Cap. VII della Carta ONU (art. 16);
- e) le norme applicabili: vengono elencate le norme che saranno applicabili nello svolgimento delle attività della CPI (art. 21), individuando innanzitutto lo Statuto stesso e le Regole di procedura e prova, poi (ove si renda necessario) i trattati internazionali e i principi di diritto internazionale (ossia il diritto pattizio e le consuetudini internazionali)⁸¹, compresi i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale dei conflitti armati; in ultimo, se necessario, i principi di diritto ricavati dalla Corte in base ad una comparazione dei sistemi giuridici di tutto il mondo⁸², soprattutto di quelli degli Stati che avrebbero giurisdizione sul crimine (a condizione che non siano incompatibili con lo Statuto); è previsto, comunque, relativamente agli atti della Corte, anche un generale obbligo

⁸⁰ International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Rules of Procedure and Evidence*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RulesProcedureEvidenceEng.pdf>

⁸¹ DE GUZMAN M.M., *Article 21, Applicable law*, in TRIFFTERER O., *Commentary on the Rome Statute of the ICC*, Londra, 2008, p. 939

⁸² BOLOGNARI M., *Studio sulla funzione d'accusa nel sistema della Corte penale internazionale*, Torino, 2023, p. 49

di conformazione ai diritti umani internazionalmente riconosciuti⁸³;

Parte III - Principi generali di diritto penale: in questa parte trovano esplicitazione il principio del *nullum crimen sine lege*, il divieto di analogia e il principio del *favor rei* (art. 22), il principio del *nulla poena sine lege* (art. 23) e dell'*irretroattività ratione personae* (art. 24); viene stabilito e chiarito il carattere personale della responsabilità penale (art. 25); viene esclusa la giurisdizione della CPI nei confronti di minori di anni diciotto; viene individuato l'importante principio di esclusione di immunità di qualunque natura (art. 27), rendendo irrilevante (ai fini della responsabilità penale e dell'irrogazione della pena) ogni qualifica ufficiale dell'accusato (sia esso Capo di Stato o di Governo, membro di un Governo o di un Parlamento, rappresentante elettivo o pubblico funzionario); viene poi individuato il principio di responsabilità dei capi militari e dei superiori gerarchici (art. 28), il principio di imprescrittibilità dei crimini oggetto di giurisdizione della CPI (art. 29) e vengono poi definiti gli elementi psicologici del fatto oggetto di giudizio (art. 30) e i motivi di esclusione della responsabilità penale (art. 31), anche riguardo all'errore di fatto o di diritto (art. 32), e l'irrilevanza dell'azione commessa in esecuzione di ordini (art. 33), mitigata da alcune eccezioni;

Parte IV - Composizione ed amministrazione della Corte: viene descritta l'organizzazione della CPI, andando ad individuare gli organi

⁸³ V. quelli contenuti nel *Patto internazionale per i diritti civili e politici* del 16 dicembre 1966 (United Nations Treaty Collection, *International Covenant on Civil and Political Rights*, disponibile su https://treaties.un.org/doc/treaties/1976/03/19760323%2006-17%20am/ch_iv_04.pdf), nella *Convenzione europea dei diritti dell'Uomo* del 4 novembre 1950 (Council of Europe, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, disponibile su https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ENG) e nella *Carta interamericana dei diritti dell'Uomo* del 22 novembre 1969 (Inter - American Commission on Human Rights, *American Convention on Human Rights*, disponibile su <http://www.cidh.org/Basicos/English/Basic3.American%20Convention.htm>)

di cui si compone (art. 34: Presidenza, Ufficio del Procuratore, Sezione preliminare, Sezione di primo grado, Sezione d'appello, Cancelleria)⁸⁴ e vengono stabilite le modalità di elezione dei giudici (art. 35) e la durata del loro mandato, non rinnovabile (art. 36: nove anni); viene poi descritto (dall'art. 38 in avanti) il funzionamento della Corte attraverso la divisione in Sezioni; vengono illustrate la modalità di svolgimento dell'azione da parte dei giudici, quelle relative all'elezione del Procuratore, le competenze della Cancelleria e delle Sezioni; vengono altresì previste sanzioni, immunità e modalità per la determinazione dei rimborsi per i vari organi; vengono determinate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro; in ultimo, viene prevista l'adozione di un Regolamento della Corte;

Parte V - Indagini ed esercizio dell'azione penale: vengono descritte le condizioni al verificarsi delle quali il Procuratore adotta la decisione di aprire o meno un'inchiesta (art. 53) e le relative eccezioni; vengono disciplinati i poteri del Procuratore (art. 54) e i diritti dei soggetti coinvolti nelle indagini (art. 55); vengono definite le facoltà di impulso della Sezione preliminare (artt. 56-57) e il relativo potere di emettere un mandato di arresto, con le concernenti modalità di esecuzione (artt. 58-59-60) e i tempi previsti per lo svolgimento dell'udienza di convalida dello stesso arresto (art. 61);

Parte VI - Processo: viene definita la sede della Corte come spazio dove normalmente deve aver luogo il processo (art. 62), alla presenza dell'imputato (art. 63), e vengono determinate una serie di regole, funzioni, diritti per l'imputato e garanzie per le vittime (artt. da 64 a 68); vengono stabiliti criteri per determinare l'ammissibilità delle prove (art. 69); vengono individuati reati contro l'amministrazione della

⁸⁴ Nel testo in inglese, rispettivamente "Presidency, Office of the Prosecutor, Pre-Trial Division, Trial Division, Appeals Division, Registry"

giustizia (accertati durante il processo, come falsa testimonianza o corruzione di teste) per i quali procede direttamente la Corte (art. 70), alla quale è attribuito anche il potere di comminare sanzioni amministrative (art. 71); vengono previste specifiche procedure per la protezione di informazioni o documenti che potrebbero pregiudicare gli interessi di uno Stato e le modalità di utilizzo di tali informazioni o documenti (artt. 72 e 73); vengono definite le modalità di deliberazione della sentenza (art. 74), i principi relativi alle riparazioni nei confronti delle vittime (art. 75: restituzione, risarcimento, riabilitazione) e viene prevista la possibilità di svolgimento di un'ulteriore udienza in caso di condanna (art. 76);

Parte VII - Pene: vengono previste le misure massime delle pene (art. 77: fino all'ergastolo, mentre è esclusa la pena di morte) e le modalità di determinazione delle stesse (artt. da 78 a 80);

Parte VIII - Appello e revisione: vengono individuati i casi di appellabilità delle sentenze (artt. da 81 a 83), i casi di revisione della condanna (art. 84) e vengono previste forme di indennizzo o risarcimento per le vittime di detenzione illegale o di errori giudiziari gravi e manifesti (art. 85);

Parte IX - Cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria: viene stabilito un obbligo di cooperazione generale con la Corte in capo agli Stati parte (art. 86) e vengono descritte le modalità con cui tale cooperazione deve avvenire (art. 87), anche attraverso l'obbligo (per gli Stati parte) di prevedere nei propri ordinamenti delle appropriate procedure orientate a tale forma di cooperazione (art. 88); vengono disciplinate le modalità di fermo, arresto e consegna di persone (artt. da 89 a 92) e vengono specificati vari dettagli relativi alla cooperazione stessa, fatti salvi alcuni obblighi in tema di immunità (art. 98);

Parte X - Esecuzione: vengono descritte le modalità di esecuzione della pena, compreso il luogo dove essa deve avvenire; vengono inoltre disciplinati i casi in cui la stessa Corte, in via esclusiva, può modificare i termini della stessa pena (artt. da 103 a 111);

Parte XI - Assemblea degli Stati parte: viene prevista l'istituzione dell'Assemblea degli Stati parte e ne vengono definite organizzazione e modalità di funzionamento (art. 112);

Parte XII - Finanziamento: vengono elencate le disposizioni relative al finanziamento economico della Corte (artt. da 113 a 118), in generale basato su contributi degli Stati parte, risorse devolute dall'ONU ed eventuali contributi volontari;

Parte XIII - Clausole finali: vengono definite le modalità di risoluzione di eventuali controversie (art. 119), viene esclusa in maniera tassativa la possibilità di apporre riserve allo Statuto (art. 120) anche se vengono formalizzate le modalità per eventuali emendamenti (artt. da 121 a 123); vengono regolate le modalità di "opting out"⁸⁵ (art. 124) e di recesso (*withdrawal*, art. 127); vengono stabiliti, infine, termini e modalità per la ratifica dello Statuto (art. 125) e viene determinata la data della sua entrata in vigore (art. 126).

1.2. La Corte penale internazionale

1.2.1. Struttura, organizzazione e funzionamento

La parte IV dello Statuto, come già anticipato, fornisce una descrizione accurata di quelli che sono gli organi della CPI che, da un punto di vista strutturale, rappresenta un sistema giudiziario completo,

⁸⁵ Disposizione transitoria che, per i soli crimini di guerra, riconosce la facoltà di ogni Stato parte di non accettare la giurisdizione della Corte per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto

in quanto ricomprende sia un organo giurisdizionale che un organo d'accusa⁸⁶.

Le funzioni giurisdizionali della CPI sono svolte dalle "Chambers"⁸⁷, aventi composizione collegiale, delle quali fanno parte i giudici della relativa sezione. Esse si distinguono in "Pre-Trial Chamber", "Trial Chamber" e "Appeals Chamber". La *Pre-Trial Chamber*⁸⁸, di cui fanno parte tutti i giudici della Sezione preliminare (che, come previsto dall'articolo 39 dello Statuto di Roma, sono almeno sei), ha competenza antecedente al giudizio (ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto di Roma) e funzioni assimilabili a quelle di un giudice istruttore⁸⁹ o a quelle del giudice per le indagini preliminari presente nell'ordinamento italiano⁹⁰, sebbene con natura collegiale e non monocratica. La *Trial Chamber*⁹¹, composta da tre giudici della Sezione di primo grado (che, come previsto dall'articolo 39 dello Statuto di Roma, sono almeno sei), svolge funzioni di giudice dibattimentale, provvede all'assunzione delle prove e garantisce l'equo e rapido svolgimento del processo, garantendo i diritti dell'imputato⁹². Infine, l'*Appeals Chamber*⁹³, composta da tutti i

⁸⁶ BOLOGNARI M., *op. cit.*, p. 51

⁸⁷ Nel testo in italiano dello Statuto di Roma, allegato alla L. 12 luglio 1999, n. 232 (GU Serie Generale n.167 del 19-07-1999 - Suppl. Ordinario n. 135) brevemente "Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale", ci si riferisce ad esse con il termine "Camere".

⁸⁸ Tenuto conto della nota precedente, in italiano "Camera preliminare"

⁸⁹ Per il potere di acquisire autonomamente prove non rinviabili al dibattimento, cfr. QUATTROCOLO S., *La fase preliminare al giudizio davanti alla C.p.i: i soggetti coinvolti e il meccanismo di esercizio dell'azione penale*, in CASSESE A., CHIAVARIO M., DE FRANCESCO G. (a cura di), *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Torino, 2005, p. 293

⁹⁰ Cfr. ILLUMINATI G., *Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai tribunali internazionali alle commissioni verità e riconciliazione*, Torino, 2000, p. 124

⁹¹ Tenuto conto della nota 87, in italiano "Camera di primo grado" e "Camera dibattimentale"

⁹² BOLOGNARI M., *op. cit.*, p. 53

⁹³ Tenuto conto della nota 87, in italiano "Camera d'appello"

giudici della Sezione d'appello (che, come previsto dall'articolo 39 dello Statuto di Roma, ricomprende il Presidente della stessa Sezione e altri quattro giudici), si occupa delle impugnazioni e, al contempo "svolge un'importante funzione nomofilattica, finalizzata ad assicurare l'uniforme interpretazione del diritto sostanziale e processuale"⁹⁴.

Per quel che riguarda l'organo di accusa, occorre premettere che il "Prosecutor"⁹⁵ non è una figura assimilabile *in toto* a quella tipica del pubblico ministero in Italia, atteso che non rappresenta meramente un organo burocratico (e, quindi, assunto mediante concorso pubblico), bensì un'istituzione con funzioni allo stesso tempo giudiziarie e, *lato sensu*, politiche⁹⁶, per effetto della discrezionalità con cui egli può valutare la necessità o meno di dare avvio ad una indagine (tenuto conto che l'esercizio dell'azione penale della CPI è facoltativo e non obbligatorio), operando anche un bilanciamento tra la necessità dell'azione penale e gli effetti che questa potrebbe comportare sugli assetti sociali di quanti, direttamente o indirettamente, ne sarebbero destinatari, in base agli articoli 17 e 53 dello Statuto. Il carattere delle funzioni "politiche" del *Prosecutor*, inoltre, è legato anche alla sua legittimazione ad adottare provvedimenti e atti di politica criminale (come la regolamentazione dei profili organizzativi del proprio Ufficio), a definire obiettivi, a stabilire criteri di priorità di gestione delle *notitiae criminis*, a dare notizia delle azioni della CPI mediante la pubblicazione di "statement"⁹⁷ e, da un punto di vista che si potrebbe definire

⁹⁴ BOLOGNARI M., *op. cit.*, p. 53

⁹⁵ Tenuto conto della nota 87, in italiano "Procuratore"

⁹⁶ Cfr. BOLOGNARI M., *op. cit.*, p. 61 e KUCZYNSKA H., *The accusation model before the international criminal court. Study of convergence of criminal justice systems*, Berlino, 2015, p. 19 ss.

⁹⁷ Da intendersi come "resoconti, rapporti"

“diplomatico”, a intessere relazioni con gli Stati e le organizzazioni internazionali nei cui territori si propone di avviare indagini.

Da un punto di vista strettamente giudiziario, l’ufficio del *Prosecutor* riceve i cosiddetti “*referral*” (le denunce) dagli Stati o dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU relativi alla commissione di crimini internazionali di competenza della Corte, li esamina, svolge le eventuali indagini e stabilisce se avviare l’azione penale o meno. Non disponendo di propri corpi di polizia giudiziaria, esso si avvale delle forze di polizia degli Stati, attraverso il meccanismo di cooperazione, per lo svolgimento delle indagini e per l’esecuzione delle eventuali misure limitative della libertà personale.

Le “funzioni” politiche di cui il *Prosecutor* è investito non devono far supporre, erroneamente, che vi sia (o vi possa essere) carenza di imparzialità o presenza di condizionamenti nel suo operato. Secondo quanto sottolineato da Antonio Cassese, “*il diritto internazionale si contraddistingue per la sua natura ibrida e compromissoria; tutte caratteristiche che si ricollegano alla sua vocazione universale, essendo concepito per tutelare beni giuridici che fanno capo alla Comunità internazionale nel suo complesso*”⁹⁸. Pertanto, l’attività di natura politica del *Prosecutor*, che offre spazio ad una certa dose di discrezionalità nell’esercizio della sua azione, non incide su quella che è l’imparzialità nel suo operato, garantita innanzitutto sia dalla preparazione tecnico-professionale che lo stesso è chiamato a possedere, sia dal suo elevato profilo etico e deontologico, nonché da una serie di ulteriori elementi che si potrebbero qualificare come “contrappesi”. Ci si riferisce, nello specifico, al carattere di complementarità dell’azione della Corte, di cui all’articolo 17 dello

⁹⁸ CASSESE A., FRULLI M. (a cura di), *Diritto internazionale*, IV ed., Bologna, 2021, p. 27 ss.

Statuto⁹⁹, ma anche alla possibilità per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di impedire l'avvio del procedimento da parte della Corte o di sospenderne il corso, laddove dovesse essere ritenuto messo in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale¹⁰⁰. Inoltre, sotto il piano della neutralità nei confronti della persona indagata, il *Prosecutor* può essere assimilato al giudice, in quanto anch'egli eletto dall'Assemblea degli Stati parte e, quindi, suscettibile di ricasazione¹⁰¹. Ancora, va considerato che laddove il *Prosecutor* voglia dare avvio ad una indagine sulla base di una *notitia criminis* di cui sia venuto a conoscenza, dopo l'espletamento della cosiddetta "*preliminary examination*"¹⁰², egli deve necessariamente rivolgersi alla *Pre-Trial Chamber* per ottenere l'autorizzazione a dare inizio ad una "*investigation*"¹⁰³.

Con la definizione delle *Chambers*, delle relative competenze e composizioni, tenuto anche conto delle materie su cui la CPI esercita la propria giurisdizione, si conferma il carattere di giudice "precostituito" con natura permanente della Corte (e, come si vedrà più avanti, con competenza universale, anche se con giurisdizione sussidiaria e complementare), distaccandosi dai modelli di tribunali *ad hoc* da cui pure è stata tratta "ispirazione" per la sua costituzione.

⁹⁹ Cfr. RASI A., *Principio di complementarità e interpretazione dello Statuto di Roma*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, Bologna, 2017, vol. 11, n. 1, p. 5

¹⁰⁰ BOLOGNARI M., *op. cit.*, p. 28

¹⁰¹ *Ivi*, p. 69 ss.

¹⁰² Attività di tipo pre-investigativo, non indirizzata verso uno specifico soggetto ma funzionale a verificare che vi siano sufficienti elementi per dare avvio ad un'indagine

¹⁰³ Attività di indagine propriamente detta

1.2.2. La giurisdizione *ratione materiae et personarum*

Nell'articolo 5 dello Statuto di Roma, come licenziato dalla Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite, è delineata la competenza *ratione materiae* della Corte, prevedendo che essa possa attivarsi solo in presenza di gravi crimini di rilevanza internazionale, individuandoli nel crimine di genocidio, nei crimini contro l'umanità, nei crimini di guerra e nel crimine di aggressione (appartenenti ai cosiddetti *core crimes*).

Nel corso della Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari furono avanzate anche proposte di inserimento di altre tipologie di reato cui attribuire competenza alla Corte, tra le quali il traffico internazionale di stupefacenti, il terrorismo internazionale, il riciclaggio di denaro, i crimini ambientali gravi e le varie forme di mercenarismo (ossia, nelle varie modalità, l'arruolamento non autorizzato di individui a servizio di uno Stato estero)¹⁰⁴. Per motivi diversi, però, nessuno di questi venne ricompreso nell'elenco dei crimini di giurisdizione della Corte¹⁰⁵. Una ragione tra le tante è che molti di tali crimini sono da annoverare nella categoria dei cosiddetti "*treaty-based crimes*", ossia crimini la cui natura non è universalmente riconosciuta, ma sono previsti da appositi trattati e non punibili, quindi, mediante il diritto consuetudinario, bensì perseguibili proprio in virtù di convenzioni appositamente istituite¹⁰⁶.

L'elenco dei crimini internazionali di competenza della Corte, contenuto nello Statuto di Roma, non si discosta molto da quello dei crimini per i quali era stata prevista la giurisdizione del Tribunale di Norimberga che prevedeva tre categorie, nello specifico crimini contro

¹⁰⁴ DI PIETRO F., Diritto.it, *Il mercenarismo moderno. Profili di diritto penale*, disponibile su <https://www.diritto.it/wp-content/uploads/old2022/archivio/1/20542.pdf>

¹⁰⁵ ROBINSON P., *The missing crimes*, in CASSESE A., GAETA P., JONES J. R. W. D. (a cura di), *op. cit.*, pp. 497-525

¹⁰⁶ LANCIOTTI A., *op. cit.*, pp. 32-33

la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Il crimine di aggressione, all'epoca, era fatto rientrare nei crimini contro la pace, mentre il genocidio era una specificazione dei crimini contro l'umanità¹⁰⁷.

Va considerato che il paragrafo 2 dell'articolo 5 è stato abrogato, in quanto intervenuta la previsione in esso contenuta circa la definizione del crimine di aggressione di cui al paragrafo 1, lettera d), adottata a seguito della Conferenza di revisione di Kampala¹⁰⁸.

In virtù del principio di legalità al quale la Corte è assoggettata sulla base degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto (titolati *Nullum crimen sine lege*, *Nulla poena sine lege* e *Non retroattività ratione personae*), lo stesso offre una descrizione specifica, negli articoli 6, 7, 8 e 8 bis, innanzitutto dell'elemento del contesto (*contextual element*) nel quale i fatti devono avvenire per essere assoggettabili alla competenza della Corte, per poi affiancare lo stesso alla condotta e, come anche descritto ancor più dettagliatamente negli "*Elements of Crimes*" (di cui all'articolo 9 dello Statuto), l'evento (*consequences*) e le circostanze (*circumstances*)¹⁰⁹.

Quanto ai singoli crimini, per definire il crimine internazionale di genocidio l'articolo 6 dello Statuto di Roma riprende la definizione

¹⁰⁷ *Ibidem*

¹⁰⁸ United Nations Treaty Collection, *Assembly of States Parties to the Rome Statute, Review Conference*, Resolution UN Doc. RC/Res.6, Annex I, dell'11 giugno 2010, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf>

¹⁰⁹ LANCIOTTI A., *op. cit.*, p. 34

codificata nella *Convenzione sul genocidio* del 1948¹¹⁰, considerata in diverse occasioni dalla Corte internazionale di giustizia come riproduttiva dello *jus cogens*. Nello specifico, sono qualificabili come crimine di genocidio le condotte che mirano a distruggere tutte le persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, attraverso l'eliminazione fisica dei membri del gruppo oppure causando ad essi danni fisici o mentali, o anche imponendo misure dirette a impedire le nascite o, infine, trasferendo con forza i bambini di quel dato gruppo in un altro. L'elencazione di cui all'articolo 6 è da intendersi come tassativa; inoltre, per la qualificazione esatta come crimine di genocidio (e, pertanto, riconducibile nella giurisdizione della Corte), diviene fondamentale l'intenzionalità (quindi il dolo specifico) di annientare tale gruppo "in quanto tale"¹¹¹, andando oltre, quindi, il semplice fatto costituente di per sé reato¹¹².

Per quel che attiene i crimini contro l'umanità, l'articolo 7 contiene un elenco di atti che possono essere "*commessi nell'ambito di un attacco a vasto raggio o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile*"¹¹³, nel quale sono ricompresi l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione della popolazione, la privazione della libertà personale, la tortura, i crimini di violenza

¹¹⁰ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, UN Doc. A/RES/3/260 del 9 dicembre 1948, disponibile su <http://un-documents.net/a3r260.htm>. Per la versione in italiano si veda *Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio*, allegata alla L. 11 marzo 1952, n. 153 (GU Serie Generale n. 74 del 27-03-1952), recante "*Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite*"

¹¹¹ L'art. 6 dello Statuto conclude la definizione di genocidio con "*as such*"

¹¹² Cfr. International Criminal Tribunal for Rwanda - Trial Chamber I, *Case N°: ICTR-96-4-T (THE PROSECUTOR versus JEAN PAUL AKAYESU)*, decisione del 2 ottobre 1998, disponibile su <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-96-04/MS15218R0000619893.PDF>

¹¹³ Come recita l'art. 7

sessuale, il crimine di apartheid e altri¹¹⁴. Anche in questo caso si parla di elenco tassativo, ma alla lettera k), paragrafo 1 dell'articolo 7 viene lasciato un certo "margine di movimento" per annoverare eventuali altri atti qualificabili come crimini contro l'umanità (il riferimento è ad "altri atti inumani").

Nel menzionare i crimini di guerra ci si riferisce alle violazioni particolarmente gravi (nello Statuto si definiscono "serious") del diritto internazionale umanitario, sia per quel che riguarda la condotta nell'ambito delle ostilità, sia per quel che attiene la protezione di quanti coinvolti nel conflitto, facendo riferimento a norme da tempo codificate quali la Convenzione dell'Aja del 1909, le Convenzioni di Ginevra (e i relativi protocolli) e la Convenzione dell'Aja del 1954. Vengono considerate "particolarmente gravi" (e quindi di competenza della Corte) quelle condotte attuate come parte di un piano o su vasta scala, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, dello Statuto. Per citare alcuni dei crimini di guerra menzionati si può fare riferimento alla tortura, ai trattamenti inumani, agli esperimenti biologici, alla distruzione di beni non giustificata da necessità militari, alla costrizione nei confronti di un prigioniero a combattere per una potenza nemica, alla deportazione e al trasferimento illegale di prigionieri o alla detenzione illegale. L'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) dello Statuto è completato da quello di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo, che parla di "altre gravi violazioni". Occorre anche precisare che lo Statuto opera un distinguo tra crimini di guerra perpetrati nell'ambito di conflitti armati internazionali e quelli nell'ambito di conflitti non internazionali, specificando che nel secondo caso la Corte potrà punire solo le condotte previste dal diritto internazionale già in vigore e pienamente formato

¹¹⁴ ESPOSITO A., GENTILE G., TRAPASSO M., *I crimini contro l'umanità*, in LATTANZI G., MONETTI V. (a cura di), *La Corte penale internazionale. Organi - Competenza - Reati - Processo*, Milano, 2006, p. 610 ss.

al momento dell'approvazione dello Statuto¹¹⁵. L'elenco di cui all'articolo 8 è da considerarsi tassativo, in quanto predisposto per delimitare con precisione l'estensione della giurisdizione della Corte.

In ultimo, per quel che attiene il crimine di aggressione, occorre far riferimento al divieto dell'uso della forza nelle relazioni tra Stati già ricompreso nei principi della Carta ONU¹¹⁶ (articolo 2, paragrafo 4), che è norma di *jus cogens*. L'aggressione è declinabile come "*l'uso illecito e ingiustificato della forza armata da parte di uno Stato contro il territorio o l'indipendenza di un altro Stato*"¹¹⁷. Essa costituisce anche un crimine internazionale imputabile all'individuo che ha architettato, pianificato, ordinato o eseguito l'atto, determinando la propria responsabilità penale¹¹⁸, oltre che fatto illecito dello Stato del quale esso stesso è chiamato a rispondere¹¹⁹. Come si è detto, la giurisdizione della Corte in ordine al crimine di aggressione è stata introdotta solo a seguito della Conferenza di Revisione di Kampala del 2010, la quale ha aggiunto al testo originario dello Statuto di Roma anche gli articoli 15 bis e 15 ter, che disciplinano rispettivamente l'esercizio della giurisdizione rispetto al crimine di aggressione

¹¹⁵ *Ivi*, p. 40

¹¹⁶ United Nations, *United Nations Charter*, disponibile su <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>; per la versione in italiano si veda Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale, *Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, sottoscritto il 26 giugno 1945, in United Nations-Digital Library, disponibile su <https://digitallibrary.un.org/record/1318124/files/Charter-Italian.pdf>

¹¹⁷ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Definition of Aggression, Annex*, UN Doc. A/RES/3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/PDF/NR073916.pdf>

¹¹⁸ Cfr. CICIRIELLO M. C., *L'aggressione in diritto internazionale. Da 'crimine' di Stato a crimine dell'individuo*, Napoli, 2002

¹¹⁹ GREPPI E., *Aggressione e crimine di aggressione: accertamento "politico" e riflessi giurisdizionali internazionali*, in *Diritti Individuali e Giustizia Internazionale. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, pp. 367-368

nell'ipotesi di attivazione su iniziativa di uno Stato parte o del *Prosecutor* e nell'ipotesi di attivazione su impulso del Consiglio di Sicurezza ONU. Le due ipotesi si differenziano per il fatto che mentre nel caso di attivazione su impulso del Consiglio di Sicurezza la Corte potrà occuparsi anche di crimini commessi da individui-organo¹²⁰ di uno Stato terzo, lo stesso non avviene quando l'impulso è dato da uno Stato parte o dal *Prosecutor*, nel qual caso è necessaria l'accettazione della giurisdizione da parte dello Stato terzo. Il *Prosecutor*, quindi, potrà avviare l'indagine (in ordine a crimini di aggressione) di propria iniziativa o previa denuncia di uno Stato parte solo se l'atto di aggressione sia avvenuto nel territorio di uno Stato parte o ad opera di cittadini di uno Stato parte.

La competenza della Corte *ratione personarum* riguarda l'esercizio della propria giurisdizione solo nei confronti di persone fisiche ritenute responsabili di aver commesso fattispecie criminali previste dallo Statuto. L'esplicitazione di tale concetto è rinvenibile nell'articolo 25 dello Statuto che, proprio come il relativo titolo enuncia, attiene alla responsabilità penale individuale dei crimini per cui la Corte è competente a procedere¹²¹. L'articolo in esame elenca, in maniera dettagliata, tutti i casi in cui una persona è penalmente responsabile per un crimine e può essere punita (a titolo individuale), anche operando del distinguo relativamente al crimine di cui è accusata. Al contempo, con il successivo articolo 26 viene esclusa la competenza

¹²⁰ Per individuo-organo si intende quel soggetto destinato a svolgere funzioni che attengono alla rappresentanza all'estero degli interessi dello Stato. Tale definizione non comprende le alte cariche dello Stato che, come si vedrà anche per il tema dell'immunità, hanno compiti e prerogative differenti

¹²¹ L'art. 25, par. 2 recita: "*Chiunque commette un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto*"

nei confronti di Stati e persone giuridiche e di individui minori di 18 anni al momento della commissione di un crimine.

1.2.3. Criteri di giurisdizione

La complementarità dell'azione della Corte è confermata dal fatto che la sua competenza può manifestarsi solo se accettata dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il crimine o dal paese di nazionalità del presunto autore. I due criteri innanzi citati vengono definiti "*jurisdictional link*", ossia collegamenti giurisdizionali che devono esistere fra il fatto e il criterio in esame. Nel primo caso, circa il luogo, si parlerà di "*locus commissi delicti*", mentre nel secondo caso verrà in evidenza il "criterio della personalità attiva", in riferimento alla nazionalità del presunto colpevole (e, quindi, si andrà a valutare una sua caratteristica soggettiva). L'accettazione da parte dello Stato, sia in un caso che nell'altro, potrà avvenire o attraverso la ratifica dello Statuto o mediante una dichiarazione *ad hoc*.

Quanto ai meccanismi di attivazione, i cosiddetti "*trigger mechanism*", lo Statuto individua, all'articolo 13, tre diverse circostanze nelle quali, al verificarsi di uno dei fatti criminosi di cui all'articolo 5 dello stesso Statuto e per i quali la Corte ha competenza *ratione materiae*, essa è legittimata ad esercitare la propria giurisdizione. *In primis*, la Corte, tramite il *Prosecutor*, è abilitata ad aprire un'indagine quando una situazione viene segnalata da uno Stato parte dello Statuto attraverso un *referral*. Inoltre, essa può agire quando un fatto viene riferito dal Consiglio di Sicurezza ONU in forza del Capitolo VII della Carta ONU (ossia l'insieme delle azioni che esso può intraprendere rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della

pace ed agli atti di aggressione)¹²². In ultimo, la Corte può esercitare la propria giurisdizione quando il *Prosecutor* avvia un'indagine *motu proprio* sulla base di informazioni acquisite mediante qualunque fonte, anche da privati o organizzazioni non governative. Fatta eccezione per i casi in cui gli accadimenti vengono riferiti dal Consiglio di Sicurezza ONU, la Corte (nei restanti due casi, quindi) avrà competenza (come si è detto già nel paragrafo precedente) solo se il crimine su cui si intende procedere è stato commesso da un cittadino di uno Stato parte o sul territorio di uno Stato parte. In mancanza di uno di questi due presupposti, l'attribuzione di giurisdizione nei riguardi della Corte potrà avvenire anche nei casi in cui uno Stato non parte accetti la giurisdizione attraverso una dichiarazione *ad hoc*, da depositare presso la cancelleria della Corte. Un esempio in tal senso è il caso della Costa d'Avorio, Stato non parte dello Statuto di Roma fino al 2013, che il 18 aprile 2003 ha presentato, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte per l'avvio di un'indagine relativamente ai fatti avvenuti sul proprio territorio a partire dal 19 settembre 2002¹²³ (dichiarazione riconfermata nel dicembre 2010 e nel maggio 2011), la quale ha condotto all'arresto, avvenuto il 10 aprile 2011, dell'ex presidente ivoriano Laurent Koudou Gbagbo, accusato di crimini contro l'umanità, poi assolto nel gennaio del 2019.

¹²² Cfr. United Nations, *United Nations Charter – Chapter VII*, disponibile su <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7>; per la versione in italiano si veda Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale, *Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia – Capitolo VII*, sottoscritto il 26 giugno 1945, in United Nations-Digital Library, disponibile su <https://digitallibrary.un.org/record/1318124/files/Charter-Italian.pdf>

¹²³ International Criminal Court, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé - ICC-02/11-01/15, Declaration accepting ICC jurisdiction*, 18 aprile 2003, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C2A55C36-FD8C-4445-83E2-1E18FBA73743/279844/ICDEENG5.pdf>

1.2.4. L'avvio dell'indagine, i mandati d'arresto e il giudizio

L'invio di un *referral* alla Corte da uno Stato parte necessita, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, che ad esso siano annesse tutte le informazioni disponibili utili allo svolgimento delle indagini. Dopo la ricezione del *referral*, il *Prosecutor* dovrà informare di quanto appreso, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, tutti gli Stati parte e gli Stati non parte che, in normali circostanze, potrebbero esercitare giurisdizione sui fatti segnalati, i quali dovranno (entro un mese) riferire circa l'attivazione o meno del loro sistema giudiziario in ordine allo stesso fatto (in virtù della complementarità della giurisdizione della Corte). Tale segnalazione non è prevista nei casi in cui l'indagine prenda avvio sulla base di un *referral* da parte del Consiglio di Sicurezza ONU. Nel caso in cui alcuno Stato abbia dato avvio ad indagini rispetto ai fatti oggetto di segnalazione (sia nel caso in cui vi sia un rifiuto a procedere, sia nel caso di impossibilità a farlo), il *Prosecutor* potrà dare avvio all'indagine (ovviamente, se accertata la competenza *ratione materiae*), senza che vi sia necessità di attendere una pronuncia di autorizzazione dalla *Pre-Trial Chamber*, che invece è necessaria nel caso in cui il *Prosecutor* dia avvio ad un'indagine *motu proprio*. Nel caso in cui uno qualsiasi degli Stati (sia esso parte o non parte) abbia dato avvio ad una indagine e venga richiesta dal *Prosecutor* una autorizzazione alla *Pre-Trial Chamber* e questa venga accolta, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, il procedimento "nazionale" dovrà arrestarsi.

L'attività di valutazione della *Pre-Trial Chamber* non risulta espressamente regolamentata dallo Statuto, né sono indicati esplicitamente i criteri con cui essa debba giungere alle sue determinazioni in ordine alle richieste di autorizzazione pervenute dal *Prosecutor*. Si presume, pertanto, che essa possa attenersi ai criteri stabiliti dall'articolo 17 dello Statuto, concernente le questioni relative

all'ammissibilità dei vari casi sottoposti alla Corte. Pertanto, oltre a verificare quanto detto circa l'attivazione da parte dei singoli Stati relativamente ai fatti per i quali si procede, la *Pre-Trial Chamber* opererà una valutazione in ordine sia alla sussistenza del rispetto del principio del *ne bis idem* di cui all'articolo 20, sia alla gravità del caso di specie, per il quale la Corte ha competenza solo se particolarmente grave.

La successiva fase di indagine di cui il *Prosecutor* ha competenza non presenta alcuna differenza rispetto al soggetto che ha dato avvio al *trigger mechanism*, eccezione fatta per gli obblighi di cooperazione in capo agli Stati nel caso in cui il *referral* sia proveniente dal Consiglio di Sicurezza ONU. In questa fase il *Prosecutor* assume il ruolo di "*dominus*", mutuando le circostanze tipiche dei modelli accusatori tradizionali¹²⁴, seppure con caratteristiche più simili a quelle di un giudice quanto ad imparzialità, come si è visto già nel paragrafo 1.2.1. A tal proposito, il suo ruolo ricomprende il dovere-potere di ricercare le prove (sia a carico che a favore dell'accusato), adottare tutte le misure necessarie per garantire uno svolgimento efficace delle attività e rispettare pienamente i diritti delle persone coinvolte nel procedimento. Al *Prosecutor*, inoltre, è data facoltà non solo di avvalersi della cooperazione degli Stati parte, ma anche di svolgere personalmente indagini sul territorio degli stessi, previa autorizzazione della *Pre-Trial Chamber* e laddove lo Stato parte non sia in grado di prestare direttamente la necessaria collaborazione (ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, lettera d))¹²⁵. Il *Prosecutor*, al termine delle indagini che

¹²⁴ ZAPPALÀ S., *Il Procuratore della Corte Penale Internazionale: luci e ombre*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, vol. 82, fasc. 1, 1999, p. 70

¹²⁵ FERNANDEZ DE GURMENDI S. A., *The role of the International Prosecutor*, in POLITI M., *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Challenge to Impunity*, Londra, 2001, p. 186

svolgerà attenendosi a quanto stabilito dall'articolo 54, stabilirà se dare avvio alla fase successiva, detta di "prosecution". La decisione di procedere dovrà essere comunicata alla *Pre-Trial Chamber* e, nei casi in cui il *referral* sia giunto da uno Stato o dal Consiglio di Sicurezza ONU, anche ad essi.

Il Consiglio di Sicurezza ONU, in maniera diametralmente opposta a quanto previsto per la possibilità di attivare la giurisdizione della Corte a mezzo di un proprio *referral*, ha anche la possibilità di bloccare l'attività della Corte in ordine a indagini o procedimenti già avviati, avvalendosi del cosiddetto "deferral", ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, da adottare mediante risoluzione a maggioranza dei suoi membri (tenuto comunque conto del potere di veto in capo ai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU). Tale potere di "blocco" da parte del Consiglio può essere sollecitato e richiesto anche da soggetti terzi (come avvenuto ad opera dell'Unione Africana nel 2008, che ha richiesto al Consiglio di sospendere il procedimento nei confronti di al-Bashīr, per esperire tentativi di pacificazione nella regione del Darfur)¹²⁶, e l'eventuale sospensione varrà per un anno, con possibilità di rinnovo. La natura di tale facoltà, in capo al Consiglio di Sicurezza ONU, è da rintracciarsi nel dovere, da parte dello stesso, di porre in essere tutte le azioni necessarie al mantenimento della pace (ai sensi di quanto previsto dal Capitolo VII della Carta ONU), laddove una attività di indagine da parte della Corte possa essere ritenuta in grado di minare o impedire processi di pacificazione già in atto o di aggravare, per varie possibili ragioni, situazioni precarie.

¹²⁶ African Union, *Communiqué of the 142nd Meeting of the Peace and Security Council*, Doc. PSC/MIN/Comm(CXLII) del 21 luglio 2008, disponibile su https://paps.repository.africa-union.org/bitstream/handle/123456789/1219/142.comm_en.pdf

Nell'ambito delle attività di indagine, la *Pre-Trial Chamber*, su impulso del *Prosecutor*, può spiccare mandati di cattura nei confronti dei soggetti sospettati di crimini di competenza della Corte su cui si stanno compiendo indagini. Gli Stati parte hanno l'obbligo di arrestare e consegnare alla Corte tali soggetti, ai sensi dell'articolo 86 e seguenti dello Statuto e come previsto dalle Regole di procedura e prova¹²⁷ che, anche in generale, descrivono il dovere di cooperazione da parte degli Stati parte. Al fine di ottemperare al meglio a tale dovere, l'articolo 88 dello Statuto prevede che ogni Stato parte debba dotarsi di un apparato di norme (penali, sostanziali e procedurali) che siano necessarie a garantire una collaborazione piena e fattiva alla Corte e che permetta allo Stato di essere in grado di soddisfare gli obblighi di identificazione, cattura e consegna dei soggetti destinatari dei mandati di arresto¹²⁸.

A differenza di quanto avviene in condizioni ordinarie riguardo al trasferimento di un soggetto in stato di arresto da uno Stato ad un altro, va evidenziato che, nell'ambito dei procedimenti in essere sotto l'egida della Corte, nello Statuto non si parla di "estradizione" (come già avveniva nei Tribunali *ad hoc* per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda), ma di "trasferimento" e "consegna", al fine di sottolineare la diversa portata degli obblighi di cui trattasi e per evitare che possano insorgere complicazioni nell'esercizio di tali azioni derivanti da questioni semantiche. A tal proposito, all'articolo 102 lo Statuto fornisce anche delle definizioni per distinguere il termine "consegna" dal termine "estradizione".

L'inottemperanza di uno Stato parte rispetto ad una richiesta di cooperazione della Corte rappresenta, com'è ovvio, un atto

¹²⁷ In particolare, ai capitoli 10 e 11

¹²⁸ POCAR F., *Cooperazione penale, internazionale e diritti fondamentali: i Tribunali penali internazionali*, in ZANGHÌ C., PANELLA G. (a cura di), *Cooperazione giudiziaria in materia penale e diritti dell'uomo*, Torino, 2004, p. 181

intenzionalmente illecito, laddove non sia dimostrato che l'inottemperanza sia dovuta a cause che escludono l'illiceità del comportamento (quali l'impossibilità oggettiva o l'autorizzazione successiva, da parte della Corte stessa o dell'Assemblea degli Stati parte, a differire o a non ottemperare alla richiesta), che va a violare una norma internazionale¹²⁹. La conseguenza per la mancata cooperazione, di qualunque tipo, prevista dallo Statuto, è la comunicazione dell'inottemperanza all'Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di Sicurezza ONU (specie se il caso è stato segnalato alla Corte mediante un *referral* di quest'ultimo), che valuteranno le circostanze caso per caso e adotteranno le misure che riterranno più appropriate per ottenere l'osservazione dell'obbligo di ottemperanza alla cooperazione, una possibile riparazione e la garanzia della non ripetizione della condotta.

La stessa segnalazione avrà luogo laddove l'inottemperanza sia ad opera di uno Stato non parte che, in ordine ad un determinato caso, ha stipulato accordi *ad hoc* con la Corte, come previsto dall'articolo 87, paragrafo 5, dello Statuto. Gli Stati non parte, infatti, non soggiacciono alle disposizioni contenute nella Parte IX dello Statuto relativa alla cooperazione internazionale e all'assistenza giudiziaria, in virtù del principio di inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati non contraenti (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*), formalizzato nella *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati* del 1969¹³⁰. Resta valida, comunque, la possibilità che uno Stato non parte decida volontariamente di cooperare, anche mediante un semplice invito da parte della Corte. Le

¹²⁹ Cfr. CONDORELLI L., *L'obbligo generale degli stati di cooperare al rispetto del diritto umanitario e la corte penale internazionale*, in SALERNO F. (a cura di), *Diritti dell'uomo, estradizione ed espulsione*, Padova, 2003, pp. 15-16

¹³⁰ United Nations Treaty Collection, *Vienna Convention on the law of treaties*, UN Registration n. 18232 del 23 maggio 1969, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf>

possibilità che, però, un obbligo venga a determinarsi (unitamente alle conseguenze, in caso di inottemperanza, previste per gli Stati parte) possono essere ricondotte o, come si è detto, ad accordi generali o *ad hoc* con la Corte ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 5 (che possono essere, quindi, anche *ex ante facto*), oppure mediante la specifica accettazione della giurisdizione della Corte ex articolo 12, paragrafo 3 (di cui al paragrafo 1.2.3.), o ancora tramite un trattato internazionale diverso e terzo rispetto allo Statuto (che sancisca, ad esempio, l'obbligo di cooperare con istituzioni internazionali a fini umanitari o di giustizia, pur senza che questo determini l'indiretta ratifica dello Statuto di Roma e l'accessione consequenziale alla Corte penale internazionale)¹³¹ o, infine, mediante un'azione del Consiglio di Sicurezza ONU¹³². L'accordo o il trattato che lo Stato terzo conclude a fini di cooperazione con la Corte fa sorgere, nei suoi stessi confronti, un obbligo giuridico di attenersi a quanto stabilito nell'accordo o trattato, ai sensi dell'articolo 35 della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*.

Dopo la fase di indagine, accertato il cosiddetto "*interest of justice*", ossia l'opportunità, nell'interesse superiore della giustizia, di dar luogo alla fase di giudizio, vengono intraprese le udienze dinanzi alla *Trial Chamber* (camera dibattimentale), la quale opererà secondo quanto previsto dalla Parte VI dello Statuto. Le udienze sono normalmente pubbliche, salvo i casi di esigenze di riservatezza legate all'opportunità di non divulgare informazioni rese in fase di dibattimento. L'imputato deve essere presente e gode della presunzione di innocenza, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto.

¹³¹ L'art. 87, par. 5, nel testo originale utilizza l'espressione "*any other appropriate basis*" per offrire uno spazio volutamente ampio ai diversi strumenti che possono essere utilizzati

¹³² PALMISANO G., *Cooperation by Non-States Parties*, in LATTANZI F., *The International Criminal Court: Comments on the Draft Statute*, Napoli, 1998

All'esito della fase dibattimentale, la Corte si riunisce e valuta gli elementi di prova dell'intero procedimento e, successivamente, adotta i propri provvedimenti all'unanimità o, in mancanza, a maggioranza dei giudici, mediante una delibera che rimane segreta. La sentenza, che contiene la motivazione, viene resa nota mediante lettura in pubblica udienza.

Avverso la sentenza di primo grado può essere presentato appello, ai sensi della Parte VIII dello Statuto, sia dal Procuratore che dall'imputato. L'articolo 81 stabilisce ed elenca tutti i casi in cui tale facoltà è concessa.

Le sentenze di condanna della Corte possono prevedere pene detentive per un periodo di tempo determinato non superiore a 30 anni o, nei casi più gravi, l'ergastolo, alle quali possono aggiungersi ammende commisurate alla gravità dei fatti e stabilite secondo il Regolamento di procedura e prova o la confisca di eventuali proventi del crimine (sotto forma di beni o patrimonio comunque formato).

Capitolo secondo

L'immunità

2.1. Evoluzione storica dell'istituto dell'immunità

2.1.1. L'immunità

Con il termine "immunità", nell'ambito del diritto e in senso ampio, ci si riferisce ad un complesso eterogeneo di situazioni che conducono all'esenzione, di determinati soggetti e a specifiche condizioni, da oneri, obblighi o doveri. Esse si risolvono, dunque, in un *non pati* in favore di chi ne beneficia, che comporta la sottrazione dalle conseguenze di diversa natura che derivano dalla commissione di determinati atti, normalmente considerati illeciti, a cui sono invece assoggettati tutti gli altri appartenenti all'ordinamento di riferimento¹³³.

Le immunità possono essere di diverso tipo e distinte in varie categorie: vi possono essere immunità assolute o relative (per tutti o solo per alcuni reati), funzionali ed extrafunzionali (a seconda della connessione tra l'atto illecito e la funzione svolta ai fini dell'inapplicabilità della sanzione), sostanziali e processuali (se, quindi, l'effetto produce una esenzione da pena o solo da giurisdizione), di diritto pubblico interno o di diritto internazionale (in base alla fonte normativa di provenienza)¹³⁴.

Il vocabolo deriva dal latino *immunitas*, a sua volta derivante dall'arcaico *munus* (ufficio, dovere, compito), con cui i latini

¹³³ CURTI GIALDINO C., *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, Ed. III, Torino, 2015, p. 197

¹³⁴ Istituto della Enciclopedia Italiana, *Enciclopedia Treccani - Lessico del XXI Secolo*, Roma, 2012, Vol. I, *ad vocem*

intendevano l'esenzione da oneri pubblici o aggravii fiscali¹³⁵ previsti per la generalità dei cittadini e con cui, nel diritto romano, venivano attribuiti privilegi a individui, per lo più se appartenenti a specifici gruppi sociali¹³⁶. Se ne ritrova un esempio nel libro VI del "*Commentarii de bello Gallico*" di Gaio Giulio Cesare, nel quale viene riportato che i druidi erano esentati dal pagamento dei tributi e dalla partecipazione alle attività militari¹³⁷.

L'immunità non deve essere confusa con i privilegi, di cui pure si è fatto accenno e il cui contenuto si traduce in un *frui* (godimento di determinate facilitazioni), né tantomeno con le prerogative, che consistono in un *facere* (possibilità di compiere attività normalmente non concesse ai consociati di un dato ordinamento)¹³⁸.

2.1.2. Dall'antica Roma alla teoria dell'immunità ristretta

Lo *ius gentium* romano¹³⁹ prevedeva una tutela per gli "ambasciatori" in genere (ambasciatori propriamente detti, nonché araldi e messaggeri), come si può desumere dal "*Comento a Terenzio*" di Elio Donato¹⁴⁰, ed era ritenuto non conforme allo stesso maltrattarli, come spesso avveniva nella Grecia antica, dove la loro incolumità era sovente messa a repentaglio da parte di chi era avverso

¹³⁵ AA.VV., Vocabolario Treccani online, *ad vocem*, disponibile su <https://www.treccani.it/vocabolario/immunita/>

¹³⁶ FREY L. S., FREY M. L., *The history of diplomatic immunity*, Columbus, 1999, pp. 64-65

¹³⁷ GIULIO CESARE G., VIGORITI M. P. (a cura di), *La guerra gallica*, libro VI, par. 14, Roma, 2015, p. 217

¹³⁸ CURTI GIALDINO C., *op. cit.*, p. 197

¹³⁹ Complesso di norme giuridiche che trovava la sua fonte nella *naturalis ratio*, osservato in eguale misura tra tutti i popoli che avevano raggiunto un pari grado di sviluppo; v. AA.VV., Dizionario Simone online, *ad vocem*, disponibile su <https://dizionario.simone.it/2/ius-gentium>

¹⁴⁰ Cfr. WESSNER P., *Aelius Donatus. Commentum Terentii*, Lipsia, 1902-1905

alle loro missioni¹⁴¹, nonostante la tutela di queste figure fosse ritenuta sacra (in particolare quella degli araldi, considerati discendenti di Hermes, il messaggero degli dei¹⁴²). Altre forme di protezione di figure a queste assimilabili erano presenti già addirittura nel XIII sec. a.C. nell'antico Egitto, a tutela dei messaggeri che servivano i regnanti Hattusili III degli Ittiti e Ramses II d'Egitto¹⁴³.

Il termine ha avuto, poi, ampio utilizzo e sviluppo nell'alto Medioevo, per indicare la condizione di esenzione dalle tasse di alcune terre concesse in uso dal sovrano¹⁴⁴. Aveva, quindi, un carattere reale, ma col tempo si è tramutato in un vantaggio di tipo personale, attesa l'attribuzione da parte del regnante di privilegi solo a determinati soggetti, tra i quali vescovi o abati, in particolare per quel che riguardava l'esenzione di rendere conto delle proprie prerogative in ordine alla giurisdizione o all'imposizione fiscale¹⁴⁵.

Dalla nascita degli Stati nazionali in avanti, concomitante alla Pace di Vestfalia, e con il diffondersi (soprattutto in Europa) del concetto di "sovranità statale", nonché per effetto dei sempre più numerosi scambi tra gli Stati (rappresentati sia da visite ufficiali di titolari di funzioni di

¹⁴¹ PICCIRILLI L., *L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica*, Roma, 2002, p. 19

¹⁴² NIGRO R., *Le immunità giurisdizionali dello Stato e dei suoi organi e l'evoluzione della sovranità nel diritto internazionale*, Milano, 2018, p. 12

¹⁴³ ELGAVISH D., *Did diplomatic immunity exist in the Ancient Near East?*, in *Journal of the History of International Law*, 2000, pp. 73-90

¹⁴⁴ Come riportato, ad esempio, nei *fueros* spagnoli, cfr. BARRERO GARCÍA A. M., ALONSO MARTÍN M. L., *Textos de Derecho local español en la Edad Media. Catálogo de Fueros y Costums municipales*, Madrid, 1989

¹⁴⁵ LEICHT P. S., CROSA E., *Enciclopedia italiana Treccani, ad vocem*, disponibile su https://www.treccani.it/enciclopedia/immunita_res-2a9d7777-8bb0-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/ e AA.VV., *Dizionario di storia Treccani, ad vocem*, disponibile su https://www.treccani.it/enciclopedia/immunita_%28Dizionario-di-Storia%29/

governo che di rappresentanti diplomatici¹⁴⁶ e di missioni diplomatiche permanenti¹⁴⁷), oltre alle immunità di tipo "interno" previste per alcune categorie di cittadini (come possono essere oggi, ad esempio, le immunità parlamentari¹⁴⁸ di cui godono i membri del Parlamento italiano), si è avvertita in maniera crescente la necessità di garantire a queste figure, che si trovavano sul territorio di un altro Stato, una guarentigia rispetto alle proprie azioni, a tutela personale e dello Stato di cui rappresentavano la sovranità (nella funzione, quindi, anche di "inviati" dello Stato), tramutando il concetto di immunità nel senso esclusivo di esenzione da giurisdizione.

Si era poi fatto largo, negli anni a seguire, nell'ambito della Comunità internazionale, il principio secondo il quale "*par in parem non habet iurisdictionem*"¹⁴⁹, che aveva permesso il consolidarsi della norma consuetudinaria in base alla quale gli Stati stranieri (e gli individui-organo degli stessi, dal punto di vista funzionale) godevano di un'immunità assoluta dalla legislazione degli altri Stati, in ragione dell'assenza di qualsivoglia gerarchia tra Stati. In forza di tale norma, connaturata alla struttura paritaria della Comunità internazionale, che nel tempo ha poi subito varie modificazioni e diversi ridimensionamenti, tutti gli Stati erano tenuti ad astenersi dall'esercizio della propria giurisdizione nei confronti degli altri Stati. Ad oggi, tale

¹⁴⁶ Nel qual caso si parla di immunità diplomatiche

¹⁴⁷ CURTI GIALDINO C., *op. cit.*, p. 145 ss.; v. anche FREY L. S., FREY M. L., *op. cit.*, p. 121 ss.

¹⁴⁸ Consistenti nell'insindacabilità delle loro opinioni e dei voti da essi espressi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché nell'impossibilità, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza, di essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, di essere arrestati o comunque privati della libertà personale, salvo per alcuni specifici delitti

¹⁴⁹ Letteralmente, "*il pari non ha giurisdizione*", adagio con cui si enuncia che tra eguali (gli Stati) non vi può essere giurisdizione dell'uno sull'altro

principio dell'identica sovranità degli Stati è positivizzato nell'articolo 2, paragrafo 1, della Carta ONU¹⁵⁰.

Una prima affermazione giurisprudenziale di tale principio si può ritrovare nella decisione del 1812 della Corte Suprema degli Stati Uniti riguardante il caso *The Schooner Exchange v. Mc Faddon*¹⁵¹, con la quale la stessa Corte Suprema aveva affermato di non avere giurisdizione su una nave militare francese che aveva attraccato in un porto americano, la cui proprietà veniva reclamata dal ricorrente.

A partire dal primo dopoguerra, anche per effetto dell'espandersi delle attività economiche degli Stati, in particolar modo in transazioni di carattere privatistico e distanti dal mero esercizio del potere statale per il quale tale immunità assoluta era stata concepita, questo principio ha cominciato a subire dei ridimensionamenti, soprattutto per effetto della giurisprudenza di alcuni Stati come l'Italia e il Belgio¹⁵², portando a quella che è stata definita come "teoria dell'immunità ristretta o relativa"¹⁵³. In base a tale teoria, non codificata ma, appunto, derivante in larga parte da diverse pronunce giurisprudenziali, l'immunità di uno Stato è riconosciuta soltanto nel compimento di *acta iure imperii*, ossia di atti e attività strettamente connesse alle funzioni pubbliche dello stesso, da contrapporre agli *acta iure gestionis* che, invece, hanno carattere privatistico¹⁵⁴. Le caratteristiche distintive tra gli uni e gli altri, nei casi concreti, non sempre appaiono in maniera chiara e manifesta, rispecchiando le incertezze distintive tra diritto pubblico e

¹⁵⁰ "L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri"

¹⁵¹ U.S. Supreme Court, *Schooner Exchange v. McFaddon*, 11 U.S. 116 (1812), disponibile su <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/116/>

¹⁵² NIGRO R., *op.cit.*, pp. 32-33 e SBOLCI L., *Immunità giurisdizionale degli Stati stranieri*, in *Digesto. Discipline pubblicistiche*, Torino, 1993, p. 118 ss.

¹⁵³ Cfr. SAPIENZA R., *Diritto internazionale: Casi e materiali*, Ed. 4, Torino, 2014

¹⁵⁴ CONFORTI B., IOVANE M., *op. cit.*, p. 283

diritto privato. In tali casi, il diritto consuetudinario lascia ampio margine di interpretazione al giudice che, sovente, in caso di dubbio, declina il caso in favore dell'immunità in luogo della giurisdizione, ampliando di fatto la sfera degli *acta iure imperii*¹⁵⁵.

Per evitare problemi interpretativi, sia la *Convenzione europea sull'immunità degli Stati*, conclusa a Basilea il 16 maggio 1972¹⁵⁶, che la *Convenzione sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati e dei loro beni*, firmata a New York il 2 dicembre 2004¹⁵⁷, seguono il cosiddetto "criterio della lista", individuando una serie di fattispecie in cui l'immunità non può essere invocata.

2.1.3. Le fasi storiche recenti

Trascurando quanto già detto sulla declinazione del concetto nel passato antico, è possibile, quindi, individuare tre distinte fasi storiche recenti nelle quali l'immunità è considerata in maniera differente:

– una prima fase, ricompresa nel periodo tra il XVI e il XVII secolo, durante la quale il concetto assume un carattere esclusivamente personale e alcuna rilevanza è attribuita alla funzione correlata allo svolgimento delle azioni compiute dal soggetto coperto da immunità nello Stato ospitante. In questo contesto, l'invio di rappresentanti dello

¹⁵⁵ *Ivi*, p. 284

¹⁵⁶ Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sull'immunità degli Stati del 16 maggio 1972*, rif. STE n° 074, disponibile su <https://rm.coe.int/1680073122>

¹⁵⁷ UN General Assembly, *United Nations convention on jurisdictional immunities of States and their property*, UN Doc. A/RES/59/38 del 2 dicembre 2004, disponibile su https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_59_38-E.pdf. Per la versione in italiano si veda *Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni*, allegata alla L. 14 gennaio 2013, n. 5 (GU Serie Generale n. 24 del 29-01-2013), recante "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno"

Stato era dovuto principalmente all'esigenza, da parte dei sovrani, di operare un controllo reciproco¹⁵⁸, nell'ambito di un diffuso clima di sospetto esistente, sfruttando il vicendevole riconoscimento dell'immunità ai propri inviati per svolgere tale compito. In questa fase non si era ancora consolidata l'idea di "Comunità internazionale", ma erano forti il concetto di sovranità e l'idea che l'inviato non fosse altro che una "rappresentazione" degli interessi e della persona del sovrano, la cui dignità e il cui potere andavano salvaguardati¹⁵⁹. La mancanza di una tale tutela avrebbe rappresentato un'offesa al sovrano e un affronto alla sua sovranità. Eccezione a questa regola poteva aversi soltanto nel caso in cui l'inviato avesse compiuto azioni tese a minare la sicurezza dello Stato ospitante, pur con rispetto della dignità dell'inviato¹⁶⁰;

– una seconda fase, nel periodo a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, durante la quale emerge, invece, la necessità di tutelare solo le azioni compiute dagli individui "ospiti" nell'ambito delle prerogative sovrane attribuite dallo Stato d'appartenenza, sebbene solo sul piano formale (non andando a operare particolari valutazioni sulla specifica funzione svolta, ma soltanto tenendo conto della qualifica ufficiale rivestita; le due fasi, pertanto, non erano nella pratica molto dissimili tra loro). Nello specifico, in tale periodo cominciavano ad emergere le contrapposizioni tra chi interpretava il diritto internazionale come "diritto pubblico europeo", espressione delle sovranità statali del tempo, ritenuto di stampo imperialista e colonialista dagli oppositori a tale visione in quanto operante solo a tutela della sovranità e del potere

¹⁵⁸ MC CLANAHAN G. V., *Diplomatic immunity. Principles, practices, problems*, Londra, 1989, p. 26

¹⁵⁹ LEWIS C. J., *State and diplomatic immunity*, Londra, 1990, p. 15

¹⁶⁰ NIGRO R., *op.cit.*, p. 18-23

di una ristretta cerchia elitaria¹⁶¹, e chi, come Hans Kelsen, sosteneva (interpretando diversamente il concetto di sovranità esistente, anche ai fini dell'immunità) che il diritto internazionale fosse l'unico ordine giuridico al di sopra degli Stati in grado di superare gli interessi particolaristici di ogni Stato e offrire la possibilità di realizzare un reale esercizio di governo sovranazionale¹⁶². L'immunità, in questa fase storica, assumeva una connotazione diversa: come si è già detto, non veniva più riconosciuta in via generale agli "inviati" in quanto tali, ma soltanto per gli atti ufficiali da questi compiuti, distinguendoli (seppur solo formalmente, spesso senza che fosse data prova della natura ufficiale dell'atto compiuto¹⁶³) da quelli di natura privata. È verso la fine del XIX secolo e gli inizi del successivo, confermandosi poi attraverso varia giurisprudenza (in particolare per fatti attinenti a navi mercantili che svolgevano anche servizi "di Stato", come quello postale o di trasporto passeggeri)¹⁶⁴ che emerse una applicazione di tipo "relativo" dell'immunità, per la cui invocazione occorreva andare a contestualizzare i fatti e a verificare se essi fossero avvenuti nell'esercizio di attività pubblicistiche di uno Stato (e, quindi, fossero atti *iure imperii*) o se riguardassero attività di natura privatistica (atti *iure gestionis*), quali controversie in materia di lavoro, contratti commerciali, partecipazione a società, proprietà (anche intellettuale) e altri diritti reali, riparazione di danni morali o materiali¹⁶⁵;

¹⁶¹ FOCARELLI C., *Lezioni di storia del diritto internazionale*, Perugia, 2007, p. 82

¹⁶² Cfr. KELSEN H., CARRINO A. (a cura di), *Il problema della sovranità. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Milano, 1989

¹⁶³ NIGRO R., *op.cit.*, p. 32

¹⁶⁴ Per i vari casi giurisprudenziali si veda MARASINGHE L., *The modern law of sovereign immunity*, in *The modern law review*, vol. 54, n. 5, Londra, 1991, pp. 664-680

¹⁶⁵ AA.VV., *Enciclopedia Treccani online, Esenzione degli Stati dalla giurisdizione interna*, disponibile su <https://www.treccani.it/enciclopedia/esenzione-degli-stati-dalla-giurisdizione-interna>

– un’ultima fase, ancora in corso, che ha avuto inizio nel XX secolo e che ancora caratterizza la prassi dell’istituto dell’immunità, connessa alle caratteristiche e alle esigenze attuali della Comunità internazionale¹⁶⁶, la quale rispecchia una nuova concezione di sovranità e di Stato rispetto al passato, al quale vengono attribuite specifiche funzioni che necessitano di essere tutelate.

2.2. L’immunità nel diritto internazionale contemporaneo

2.2.1. Il nuovo concetto di sovranità

Al fine di una migliore comprensione del senso attualmente attribuito al termine immunità, occorre definire in maniera più compiuta il concetto di sovranità dei singoli Stati, che oggi si declina in un senso differente dal passato. Essa si può presentare come “*esercizio dell’autorità di governo ripartito tra gli Stati e finalizzato a regolare la convivenza universale degli individui*”¹⁶⁷, atteso che gli Stati sono parte di un sistema sovranazionale che pone l’attenzione su interessi condivisi e comuni, dei quali gli stessi debbono tener conto, anche se non sono espressione di esigenze proprie. Più semplicemente, uno Stato che è parte della Comunità internazionale (e che mantiene costantemente attivi rapporti con altri Stati) non può ignorare le esigenze e gli interessi altrui ma, al contrario, deve tenerne ampiamente conto, anche nel perseguimento di propri interessi. In tale ottica, a partire dal regolamento di cui all’allegato XVII dell’atto finale

¹⁶⁶ NIGRO R., *op.cit.*, pp. 13-14

¹⁶⁷ *Ibidem*

del Congresso di Vienna del 1815¹⁶⁸ in poi (con le evoluzioni storiche di cui si è già detto al paragrafo precedente) è cominciata un'opera di codificazione (che si accompagna al diritto consuetudinario, che regola ampiamente la materia) che ha sottolineato in maniera sempre più evidente il concetto di immunità funzionale, finalizzata a tutelare la sovranità degli Stati, che non deve intendersi più come orientata a salvaguardare in via esclusiva gli interessi propri, ma deve tener conto anche e soprattutto di quelli che nascono dai rapporti *inter se*.

Questo nuovo approccio ha condotto ad un generale ripensamento sul tema, finalizzato al restringimento ad un numero limitato di casi in cui agli Stati e agli individui-organo degli stessi possa essere riconosciuta l'immunità. In particolare, il riconoscimento agli Stati vede cedere il passo alla tutela dei diritti umani fondamentali, mentre quello agli individui-organo è condizionato ad una esatta qualificazione giuridica degli atti ufficiali soggetti a tutela¹⁶⁹.

Si evince, da quanto detto, che l'immunità si manifesta in maniera duale: nei confronti degli Stati e nei confronti degli individui-organo degli stessi. L'osservazione critica che ne può derivare è che se lo Stato non può che agire attraverso propri organi, qualunque atto posto in essere da questi ultimi dovrebbe essere imputato allo Stato, rendendo inutile la distinzione tra Stati e individui-organo. Nella realtà, come è stato spiegato anche da Hans Kelsen¹⁷⁰, non tutti gli atti compiuti dagli individui-organo possono essere ricondotti ad attività dello Stato per il

¹⁶⁸ *Regolamento sul rango degli Agenti Diplomatici*, confluito nell'Atto finale del Congresso di Vienna del 1815, v. *Trattati, convenzioni e documenti di maggior importanza stipulati dalle altre potenze europee nei congressi di Parigi, Vienna, ecc. negli anni 1814, 1815 ecc.*, Trieste, 1859, pp. 49-50, disponibile su https://books.google.it/books?id=RgRMUM02P1kC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

¹⁶⁹ NIGRO R., *op.cit.*, p. 44 ss.

¹⁷⁰ Cfr. KELSEN H., GALLO E., PECORA G. (a cura di), *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 2000

mero fatto di aver agito per suo conto ma, nello specifico, sono imputabili allo Stato (e, dunque, anche ai fini dell'immunità) le sole funzioni tipiche del mandato conferito agli individui-organo e preordinate all'esercizio dell'autorità di governo, non potendosi esercitare la giurisdizione nei loro confronti solo nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario per la tutela della sovranità dello Stato di appartenenza, da intendere come esercizio dell'autorità di governo nell'interesse della Comunità internazionale nel suo insieme¹⁷¹.

Per specificare quali siano i criteri attraverso i quali determinare la responsabilità (sul piano internazionale) dello Stato e dei suoi individui-organo (e la loro imputabilità), occorre far riferimento al *Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per illecito internazionale* della Commissione del diritto internazionale del 2001¹⁷² il quale, benché non sia stato tradotto in alcuno strumento convenzionale, è divenuto parte del diritto internazionale consuetudinario. Secondo la Commissione, le uniche condotte imputabili allo Stato sul piano internazionale sono quelle di suoi organi che abbiano agito su direzione o controllo dello Stato stesso. Di conseguenza, risultano tutelate da immunità solo alcune specifiche funzioni, svolte da individui-organo per conto dello Stato, che possono essere imputate direttamente a quest'ultimo in conseguenza della specifica funzione svolta dall'individuo-organo a tutela indiretta della sovranità dello Stato. Quali siano, nel dettaglio, tali specifiche funzioni è questione dibattuta e controversa.

¹⁷¹ NIGRO R., *op.cit.*, pp. 76-79

¹⁷² United Nations, Office of Legal Affairs, International Law Commission, *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* del 2001, disponibile su https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf. Per il testo in italiano si veda LUZZATTO R., POCAR F., *Codice di diritto internazionale pubblico*, III Ed., Torino, 2003, pp. 423-429

2.2.2. Le immunità personali e funzionali

Da quanto sin qui detto, emerge che le immunità previste dal diritto internazionale possono essere distinte in due categorie: quelle personali e quelle funzionali. In ogni caso, va ricordato che l'immunità può essere sempre oggetto di rinuncia da parte dello Stato straniero.

Le immunità personali, accordate ad alcune categorie di organi dello Stato *ratione personae*, tutelano dette categorie di soggetti al fine di garantire una regolare condotta delle relazioni tra gli Stati, sul presupposto che esse necessitino di un processo di comunicazione efficace ed effettivo. Si tratta di tutele molto ampie, di natura procedurale, che coprono tutte le attività compiute da quanti ne beneficiano, comprese quelle di natura privata, con il solo termine di tempo corrispondente alla durata della carica che tali soggetti rivestono¹⁷³, includendo l'inviolabilità personale, l'immunità assoluta dalla giurisdizione penale e un'ampia immunità dalla giurisdizione civile. Il principio su cui si fondano è quello della "necessità funzionale", spiegabile attraverso la locuzione *ne impediatur legatio* (o anche *ne impediatur legatio vel officium*)¹⁷⁴, ossia la necessità, appunto, che a tali organi sia garantita la possibilità di svolgere in piena libertà le loro funzioni, per il buon andamento dei rapporti internazionali. Godono di tali immunità gli agenti diplomatici, per effetto della *Convenzione sulle*

¹⁷³ Per un esempio si faccia riferimento all'arresto dell'ex presidente cileno Augusto Pinochet, avvenuto a Londra nel 1998 su mandato di cattura internazionale emanato dall'autorità spagnola, che lo accusava di pratiche di tortura avvenute durante il suo mandato e per il quale la Camera dei Lord inglese ritenne di poter procedere all'arresto, in quanto non più tutelato da immunità personale.

¹⁷⁴ Letteralmente, "che la missione non venga ostacolata" (o anche "che la missione o l'ufficio non vengano ostacolati"), nel senso di "che l'ambasciata non abbia ostacoli". Formula che rappresenta il fondamento per il corretto svolgimento dei rapporti diplomatici tra soggetti di diritto internazionale, garantendo l'immunità ed i privilegi concessi alla missione diplomatica. Cfr. MARESCA A., *Dizionario giuridico diplomatico*, Milano, 1991, p. 371

relazioni diplomatiche del 1961¹⁷⁵ delle Nazioni Unite, per i quali l'immunità si sostanzia, come già detto in maniera generale, in una immunità assoluta dalla giurisdizione penale e nella inviolabilità personale, nonché in una immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, seppure con alcune eccezioni. Per opinione prevalente consolidatasi in dottrina, poi, sono da considerare destinatari di immunità personale i Capi di Stato, i Capi di Governo e i Ministri degli affari esteri in carica¹⁷⁶, per i quali vige la presunzione che, durante il proprio mandato, essi svolgano funzioni di rappresentanza dello Stato nei rapporti con altri. L'immunità per tali figure è stata inoltre stabilita in maniera espressa dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nel cosiddetto "affare Yerodia", riguardante l'ex Ministro degli esteri della Repubblica Democratica del Congo Abdulaye Yerodia Ndombasi, nei confronti del quale il Belgio aveva emanato, nell'aprile del 2000, un mandato di arresto internazionale con l'accusa di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. La CIG, con sentenza del 2002, ha chiaramente affermato che Capo dello Stato, Capo del Governo e

¹⁷⁵ United Nations Treaty Collection, *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Reg. n. I - 7310 del 18 aprile 1961, disponibile su https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/06/19640624%2002-10%20AM/Ch_III_3p.pdf. Per la versione in italiano si veda *Convenzione sulle relazioni diplomatiche*, allegata alla L. 9 agosto 1967, n. 804 (GU Serie Generale n. 235 del 19-09-1967), recante "Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963."

¹⁷⁶ Cfr. RONZITTI N., VENTURINI G. (a cura di), *Le immunità giurisdizionali degli stati e degli altri enti internazionali*, Padova, 2008 e FRULLI M., *Immunità e crimini internazionali: l'esercizio della giurisdizione penale e civile nei confronti degli organi statali sospettati di gravi crimini internazionali*, Torino, 2007

Ministro degli affari esteri godono di immunità personale¹⁷⁷, sulla base delle norme consuetudinarie.

L'immunità personale assorbe anche l'immunità funzionale, che ha invece natura sostanziale e che, come si è detto, riguarda le funzioni svolte da un individuo-organo per conto dello Stato (che, si ricorda, è un soggetto destinato a svolgere funzioni che attengono alla rappresentanza all'estero degli interessi dello Stato), al quale l'atto viene imputato: pur rimanendo in qualche modo "legato" all'individuo che lo ha compiuto, lo Stato è il solo responsabile dell'atto compiuto. Tale forma di immunità perdura anche quando l'organo cessa le proprie funzioni. Essa viene meno, però, in caso di commissione di crimini internazionali, ai quali conseguono l'imputabilità (sul piano penale e civile) dell'individuo-organo e la responsabilità dello Stato¹⁷⁸.

L'immunità funzionale si può inquadrare, quindi, come un limite all'eventuale tentativo illegittimo, da parte di Stati stranieri, di esercitare una forma di controllo sulle attività di altro Stato mediante un'azione giudiziaria a carico di uno dei suoi individui-organo.

2.2.3. *Il quadro giuridico emergente*

Pur considerando che non appare agevole operare una ricostruzione, in termini unitari, della giurisprudenza internazionale in materia di

¹⁷⁷ International Court of Justice, *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, judgments on february 14, 2002, disponibile su <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf>. Per il testo in italiano si veda Corte internazionale di giustizia, *Affare del Mandato di arresto dell'11 aprile 2000 (Repubblica democratica del Congo c. Belgio)*, sentenza del 14 febbraio 2002, disponibile su <https://www.uniba.it/it/docenti/nalin-egeria/attivita-didattica/nalin-a.a.-2012-2013-e-precedenti/immunitecriminiintliindi viduo.pdf>

¹⁷⁸ Cfr. RONZITTI N., *Immunità e crimine internazionale di tortura*, in Osservatorio di Politica Internazionale, Note - Istituto Affari Internazionali, n. 55, 2015

immunità (e, in particolare, rispetto ai crimini internazionali)¹⁷⁹, volendo operare una trattazione descrittiva, che ambisca ad essere sistematica e cronologica, del quadro giuridico edificato nel tempo (senza trascurare i numerosi contributi di istituti, commissioni e corti), nonché riassuntiva di quanto sin qui detto, per giungere infine a descrivere quello che domina la materia sul piano internazionale allo stato attuale, occorre partire dalle norme consuetudinarie in materia, stratificate nei secoli, nonché dal principio già citato *par in parem non habet iurisdictionem* (o *iudicium*). Su tale principio poggia l'articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, attraverso il quale (come pure già si è detto) si afferma il principio dell'identica sovranità degli Stati, che si pone a fondamento dell'ordinamento giuridico internazionale¹⁸⁰. La giurisprudenza, poi, nel corso del tempo, ha contribuito alla formazione di norme consuetudinarie che, man mano, si sono affermate nel contesto internazionale, ma non sono mancati strumenti normativi positivi a completare il quadro. Ne sono un esempio la *Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche* del 1961 e la *Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari* del 1963, nonché la *Convenzione del Consiglio d'Europa sull'immunità degli Stati* del 1972. Tale ultima Convenzione appare di rilevanza limitata, atteso che è stata ratificata solo da un assai ristretto numero di Stati (e, tra questi, manca l'Italia). Va poi indicata la *Convenzione ONU sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni* del 2004, che però ancora non è entrata in vigore, non avendo ancora raggiunto il numero minimo di ratifiche previste (ad oggi risultano aver ratificato la Convenzione solo 28 Stati, rispetto ai 30 previsti, tra i quali figura

¹⁷⁹ DE SENA P., *Immunità di organi costituzionali e crimini internazionali individuali in diritto internazionale*, in LANCIOTTI A., TANZI A. (a cura di), *Le immunità nel diritto internazionale*, Torino, 2007, p. 49

¹⁸⁰ FOCARELLI C., *Trattato di diritto internazionale*, Torino, 2015, p. 834

l'Italia). Quest'ultima è un accordo a contenuto generale, che si ispira a principi di diritto internazionale consuetudinario e ad esso rimanda per quanto non espressamente previsto.

Non vanno dimenticati, poi, i contributi dell'Istituto di diritto internazionale¹⁸¹, il quale si è occupato del tema dell'immunità a partire dal 1895 e, con le risoluzioni adottate a seguito dei lavori delle sessioni di Vancouver del 2001 e di Napoli del 2009, ha condotto all'affermazione di alcuni importanti principi: nella sessione di Vancouver ha esaminato la disciplina dell'immunità in riferimento alle alte cariche dello Stato (Capi di Stato e Capi di Governo), concludendo che tali figure beneficiano dell'immunità, alla scadenza del mandato, esclusivamente per gli atti realizzati, nel periodo in cui sono in carica, in esecuzione delle funzioni ufficiali di cui sono investiti¹⁸²; nella sessione di Napoli ha invece concluso che l'immunità personale non viene meno in relazione alla commissione di crimini internazionali, ma che la stessa cessa nel momento in cui viene meno l'incarico¹⁸³. Entrambe le risoluzioni, però, lasciano esplicitamente impregiudicati gli obblighi derivanti dagli statuti dei tribunali penali internazionali.

¹⁸¹ *Institut de Droit International - Institute of international law* che, come si legge dalla propria pagina internet, disponibile su <https://www.idi-iil.org/en/>, "è stato fondato l'8 settembre 1873 presso il municipio di Gand in Belgio da undici avvocati di fama internazionale" e "il suo scopo è promuovere il progresso del diritto internazionale"

¹⁸² Cfr. Institut de droit international, *Resolution - Les immunités de juridiction et d'exécution du chef d'Etat et de gouvernement en droit international* in *Annuaire de l'Institut de droit international - Session de Vancouver*, vol. 69, 2000-2001, p. 742-755, disponibile su https://www.idi-iil.org/app/uploads/2018/09/2000-2001_vol_69_Session_de_Vancouver.pdf

¹⁸³ Cfr. Institut de droit international, *Resolution de la 3 ème Commission - Les droits fondamentaux de la personne face aux immunités de juridiction du droit international, art. III*, in *Annuaire de l'Institut de droit international - Session de Naples*, vol. 73, 2009, p. 224, disponibile su <https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/Lady-Fox.pdf>

Oltre alle attività dell'Istituto di diritto internazionale occorre considerare anche i lavori della Commissione del diritto internazionale che, sulla base dei report di due "Special Rapporteur"¹⁸⁴ (nelle persone di Roman Anatolevich Kolodkin e Concepción Escobar Hernández), ha approvato, a partire dal 2008, diverse bozze di articoli sul tema dell'immunità, giungendo alla definizione di alcuni principi e concetti fondamentali sul tema. In primo luogo, è stato ribadito che le fonti principali elaborate in materia sono da rinvenirsi nel diritto internazionale consuetudinario, a ulteriore conferma di quanto già precedentemente affermato in questo lavoro, e che l'immunità *ratione materiae* costituisce soltanto un ostacolo di natura procedurale che impedisce allo Stato estero di sottoporre l'individuo coperto da immunità alla propria giurisdizione, senza determinarne l'impunità per eventuali atti criminosi compiuti¹⁸⁵. Successivamente, sono state fornite le definizioni di "ufficiale di Stato" e di "atti realizzati nel corso delle funzioni ufficiali", nonché i criteri di applicazione dell'immunità *ratione personae*¹⁸⁶. Sono stati poi analizzati gli ambiti di applicazione soggettivo, oggettivo e temporale dell'immunità *ratione materiae*, concludendo che la stessa sia applicabile a tutti gli organi che agiscono in rappresentanza dello Stato o in esecuzione della sua autorità

¹⁸⁴ "Relatore speciale", termine con cui si identifica un esperto indipendente, membro di un gruppo di lavoro operante in speciali procedure sotto mandato delle Nazioni Unite, di tipo tematico o nazionale

¹⁸⁵ Cfr. United Nations International Law Commission, KOLODKIN R. A., *Preliminary report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/601 del 29 maggio 2008, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/632976/files/A_CN.4_601-EN.pdf

¹⁸⁶ Cfr. United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., *Second report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/661 del 4 aprile 2013, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/748850/files/A_CN.4_661-EN.pdf

governativa^{187,188}. Infine, sono stati affrontati i temi relativi all'esistenza di eccezioni o limiti all'applicazione dell'immunità e i relativi aspetti procedurali^{189,190}.

2.3. L'immunità nello Statuto di Roma

2.3.1. L'immunità "interna" ed "esterna" della Corte

Nello Statuto di Roma il concetto di immunità viene declinato in due diverse modalità, facendo riferimento a due distinte dimensioni che si potrebbero definire "interna" ed "esterna". La dimensione interna, di cui si farà solo accenno per completezza di trattazione, in quanto non rilevante ai fini del presente lavoro, attiene a quelli che sono i privilegi e le immunità necessari all'adempimento del mandato della Corte stessa, previsti dall'articolo 48 dello Statuto, la cui ragion d'essere è rinvenibile nelle norme di diritto internazionale generale. L'articolo 48, dopo aver specificato che la Corte gode dei privilegi e delle immunità sopra citati (paragrafo 1), descrive la tipologia di immunità di cui godono Giudici, Procuratore, Vice-Procuratori e Cancelliere (paragrafo 2), che viene equiparata a quella concessa ai capi delle missioni

¹⁸⁷ Cfr. United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., *Third report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/673 del 2 giugno 2014, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/774066/files/A_CN.4_673-EN.pdf

¹⁸⁸ Cfr. United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., *Fourth report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/686 del 29 maggio 2015, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/797275/files/A_CN.4_686-EN.pdf

¹⁸⁹ Cfr. United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., *Sixth report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/722 del 12 giugno 2018, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/1636856/files/A_CN-4_722-EN.pdf

¹⁹⁰ Cfr. United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., *Seventh report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/729 del 18 aprile 2019, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/3809554/files/A_CN.4_729-EN.pdf

diplomatiche (e che permane, quindi, anche dopo la scadenza del loro mandato, relativamente agli atti inerenti all'esercizio delle rispettive funzioni). Per altri soggetti (Vice-Cancelliere, personale dell'ufficio del Procuratore, personale di cancelleria) viene prevista l'immunità secondo quanto stabilito nell'*Accordo sui privilegi e le immunità della Corte*¹⁹¹ di cui all'Annesso I, risoluzione F, dello Statuto¹⁹², mentre per tutti gli altri soggetti, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento delle attività della Corte (avvocati, testimoni, altre persone), è previsto genericamente il "*trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte*", rimandando anche in questo ultimo caso all'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

Per quel che riguarda la dimensione esterna occorre citare l'articolo 27 dello Statuto di Roma, che tratta dell'irrilevanza della qualifica ufficiale eventualmente rivestita dalla persona oggetto di indagine da parte della Corte e delle immunità che da essa potrebbero derivare. Detto articolo, infatti, esclude che possano sussistere applicazioni dello Statuto stesso, nonché dei principi di responsabilità penale individuale in esso contenuti, differenziate sulla base di qualifiche ufficiali attribuite ad una persona, che non esonerano da responsabilità né rappresentano motivo di riduzione di una eventuale pena, in particolar modo per le

¹⁹¹ International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court*, Official Records ICC-ASP/1/3 del 9 settembre 2002, disponibile su https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/23F24FDC-E9C2-4C43-BE19-A19F5DDE8882/140090/Agreement_on_Priv_and_Imm_120704EN.pdf, per il cui testo in italiano si rimanda alla L. 6 marzo 2006, n. 130 (GU n.75 del 30-03-2006 - Suppl. Ordinario n. 76) recante *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002*, disponibile su <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2006/03/30/75/so/76/sg/pdf>

¹⁹² Si fa riferimento alla risoluzione con cui venne istituita, in seno all'ONU, la *Preparatory Commission for the International Criminal Court*, incaricata di occuparsi della preparazione e della redazione di tutti gli strumenti integrativi dello Statuto, necessari per l'operatività della Corte. Si veda LANCIOTTI A., *La ratifica italiana dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale*, in *Federalismi*, n. 6, p. 2, 2006

qualifiche di Capo di Stato o di Governo, di membro di un Governo o di un Parlamento o di rappresentante o agente di uno Stato. L'articolo, inoltre, specifica che eventuali immunità di cui il soggetto gode in virtù di norme di diritto interno o internazionale non rappresentano alcun limite per l'esercizio della propria giurisdizione da parte della Corte. Tali disposizioni rappresentano una garanzia di effettività della Corte, che sarà così in grado di esercitare la propria azione nei confronti di qualunque soggetto, anche se tutelato da immunità, di qualunque natura essa sia.

L'irrelevanza della qualifica ufficiale è un concetto che viene ripreso dalle diverse esperienze dei tribunali internazionali di Norimberga e di Tokyo, nonché dei tribunali per il Ruanda e l'ex-Jugoslavia, come pure dalla giurisprudenza internazionale¹⁹³. Anche la Commissione del diritto internazionale, mediante il *Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità*¹⁹⁴ ha fornito il proprio contributo in merito. Nel rapporto¹⁹⁵ relativo a detto Progetto, infatti, la Commissione rileva che le cariche ufficiali di individui nei cui confronti sono rivolte accuse di gravi crimini, perseguibili dal diritto internazionale, non possono rappresentare un ostacolo all'attribuzione

¹⁹³ Si faccia riferimento, ad esempio, all'ordine di cattura internazionale nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia e poi Presidente della Serbia Slobodan MILOŠEVIĆ. Cfr. United Nations - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *President Milosevic and Four other Senior Fry Officials Indicted for Murder, Persecution and Deportation in Kosovo*, press release del 29 maggio 1999, disponibile su <https://www.icty.org/en/sid/7765>

¹⁹⁴ United Nations International Law Commission, *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind*, UN Doc. A/CN.4/L.532 del 5 luglio 1996, disponibile su https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_4_1996.pdf; Cfr. ORTEGA M. C., *The ILC Adopts the Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind*, in Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 1997

¹⁹⁵ United Nations International Law Commission, *Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, 6 May - 26 July 1996, Official Records of the General Assembly, Fifty-first session, Supplement No. 10*, UN Doc. A/51/10, disponibile su https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_51_10.pdf

di responsabilità penale, in quanto tali individui, in virtù di tali cariche, "sono in grado di formulare piani o politiche che comportano atti di eccezionale gravità e portata"¹⁹⁶, attraverso l'autorizzazione all'uso di mezzi di distruzione e l'impiego di personale, quindi anche non direttamente e personalmente. Inoltre, la stessa Commissione afferma che le alte cariche dello Stato che istigano o autorizzano la commissione di tali crimini sono da ritenere colpevoli di abuso dell'autorità e del potere di cui sono investite e, pertanto, la loro azione si configura anche come maggiormente grave rispetto a quella posta in essere da coloro che, in maniera subordinata, hanno eseguito gli ordini ricevuti, pur senza svincolare questi ultimi dalle proprie responsabilità.

2.3.2. Il rapporto tra gli articoli 27 e 98 dello Statuto di Roma

Una apparente contraddizione, rispetto a quanto detto in ordine all'articolo 27 dello Statuto di Roma, emerge dalla lettura dell'articolo 98 dello stesso. Quest'ultimo, ricompreso nella Parte IX – Cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria e titolato *Cooperazione in caso di rinuncia ad immunità e consenso alla consegna*, prevede che i giudici internazionali non possano avanzare alcuna richiesta di consegna di una persona destinataria di un mandato di arresto o di assistenza giudiziaria implicante, per lo Stato parte, una incompatibilità con

¹⁹⁶ *Ivi*, p. 26, Art. 7, Comm. (1): "...are capable of formulating plans or policies involving acts of exceptional gravity and magnitude."

obblighi derivanti dal diritto internazionale¹⁹⁷ in materia di immunità degli Stati o di immunità diplomatica di una persona o di beni di uno Stato terzo, a meno che la Corte non ottenga preliminarmente la cooperazione di tale Stato, ai fini della rinuncia a far valere l'immunità. Lo stesso articolo, al paragrafo 2, enuncia che la Corte non può avanzare una richiesta di consegna che implichi, per lo Stato, un'azione incompatibile con obblighi derivanti da accordi internazionali in base ai quali il consenso dello Stato è necessario per consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che non abbia ottenuto preliminarmente la cooperazione.

Lo Statuto va a disciplinare, in questo modo, l'eventuale situazione di contrasto tra i doveri di cooperazione giudiziaria e gli obblighi di rispetto dei principi consuetudinari in materia di immunità, atteso che la Corte non gode di poteri coercitivi autonomi e deve perciò avvalersi della collaborazione degli Stati per l'arresto e la consegna di presunti criminali. La disciplina dell'articolo 27, perciò, resta limitata ai soli Stati parte, relativamente ai soggetti presenti sul proprio territorio e destinatari di un mandato di arresto e consegna emesso ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto, mentre non risulta applicabile agli Stati non parte. Risulta minoritaria, infatti, l'opinione secondo la quale l'articolo 98 sarebbe applicabile anche agli Stati parte e ai soggetti ad

¹⁹⁷ Si fa riferimento, ad esempio, agli accordi bilaterali degli Stati Uniti con Stati parte e non parte dello Statuto, anche definiti "Accordi di esenzione" (*Bilateral Immunity Agreements - BIAs*), per mezzo dei quali questi si impegnano a non consegnare alla Corte militari e cittadini statunitensi, a prescindere dal fatto che possano sussistere obblighi in senso contrario sulla base dello Statuto. Si veda, a tal proposito, MURPHY S. D., *U.S. Bilateral Agreements Relating to ICC*, in *The American Journal of International Law*, vol. 97, n. 1, 2003, pp. 200-203 e NIGRO R., *Corte Penale Internazionale e accordi bilaterali diretti a precludere agli Stati parti la consegna di presunti criminali*, in *La Comunità Internazionale*, 2003, pp. 619-638. Per un elenco degli Stati che hanno concluso tali accordi si veda Georgetown Law Library, *Countries that have Signed Article 98 Agreements with the U.S.*, disponibile su <https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363527&p=2456099>

essi appartenenti¹⁹⁸, in quanto se gli Stati parte potessero fare affidamento sulle immunità di diritto internazionale sarebbe facile impedire che propri funzionari possano essere consegnati alla Corte, e ciò porterebbe ad una incompatibilità con la ratio stessa dello Statuto, che mira a garantire che i crimini internazionali non rimangano impuniti. Con l'adesione allo Statuto, invero, gli Stati contraenti rinunciano implicitamente alle immunità dei loro organi per processi da tenersi dinanzi alla Corte¹⁹⁹. Se, invece, fosse valida l'interpretazione minoritaria, allora la Corte dovrebbe indirizzare il mandato d'arresto solo allo Stato di cittadinanza del presunto criminale, venendosi così ad attuare una procedura che non trova riscontro nello Statuto, il quale stabilisce espressamente che la Corte può richiedere la cooperazione di qualunque Stato nel cui territorio si presume si trovi la persona ricercata.

In conclusione, in tema di immunità nello Statuto di Roma si profilano due percorsi separati e paralleli: uno basato sull'articolo 27 e riferito agli Stati parte, per i quali vale il principio di irrilevanza delle qualifiche ufficiali, e l'altro basato sull'articolo 98 e in essere per gli Stati non parte, che mantiene efficaci le norme sull'immunità, anche basate sul diritto pattizio. La Corte, pertanto, può potenzialmente esercitare la propria giurisdizione anche su cittadini di Stati non parte accusati di crimini internazionali, ma è comunque tenuta a rispettare le immunità di cui questi godono, a meno che non vi sia una rinuncia esplicita.

¹⁹⁸ GAETA P., *Official capacity and immunities*, in CASSESE A., GAETA P., JONES J. R. W. D. (a cura di), *op. cit.*, p. 992 ss.

¹⁹⁹ DE SENA P., *op. cit.*, p. 43

Capitolo terzo

Casi analizzati dalla Corte: dal caso al-Bashir al caso Putin

3.1. L'attività della Corte

3.1.1. L'avvio delle attività

La Corte penale internazionale, come si è detto, ha iniziato la sua attività il 1° luglio 2002, dopo la sessantesima ratifica dello Statuto di Roma. La sua operatività ha avuto inizio per mezzo di un gruppo di quattro persone, definito "*advanced team*", incaricato di porre in essere tutte le attività necessarie al funzionamento della Corte, sotto tutti i profili (risorse umane, management, sicurezza e questioni legali)²⁰⁰. L'attività di detto *advanced team* è stata poi ampliata con l'elezione dei giudici, quella del Presidente e del Cancelliere e, successivamente, del Procuratore.

Il primo Presidente, eletto nel 2003, è stato il canadese Philippe Kirsch, cui sono seguiti il sudcoreano Sang-Hyun Song (2009), l'argentina Silvia Alejandra Fernández De Gurmendi (2015), il nigeriano Chile Eboe-Osuji (2018) e il polacco Piotr Hofmański, eletto nel 2021 e attualmente in carica²⁰¹.

Il primo Procuratore, eletto nel 2003, è stato l'argentino Luis Moreno Ocampo, sostituito dalla gambiana Fatou Bensouda nel 2012. L'attuale

²⁰⁰ NERI G., *Gli organi di giustizia penale internazionale*, Roma, 2012, p. 59

²⁰¹ International Criminal Court, *The Presidency*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/about/presidency>

Procuratore in carica è il britannico Karim Ahmad Khan, eletto nel 2021²⁰².

3.1.2. I primi casi

Dall'inizio della sua operatività sono stati numerosi i casi oggetto di attenzione da parte della Corte, sia per iniziativa del *Prosecutor* che per effetto di *referral* da parte degli Stati parte o del Consiglio di Sicurezza ONU.

La prima situazione ad essere attenzionata dalla CPI è stata quella dell'Uganda²⁰³, mediante un *referral* del Governo ugandese del dicembre 2003 reso noto dalla Corte nel gennaio successivo²⁰⁴, riguardante crimini commessi sul proprio territorio da parte dell'Esercito di resistenza del Signore (*Lord's Resistance Army - LRA*). Nel 2005 il *Prosecutor* ha chiesto e ottenuto l'emissione di un mandato di arresto per il leader di tale formazione, Joseph Kony²⁰⁵, comprendente ben 33 capi d'accusa per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, riduzione in schiavitù, schiavismo sessuale, stupro, attacchi intenzionali di civili, saccheggio, induzione allo stupro, rapimento e sfruttamento di bambini. Altri mandati d'arresto hanno riguardato Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska

²⁰² International Criminal Court, *Office of the Prosecutor*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/about/otp/who-s-who/karim-khan>

²⁰³ Cfr. AKHAVAN P., *The Lord's Resistance Army case: Uganda's submission of the first State referral to the International Criminal Court*, in *The American Journal of International Law*, vol. 99, n. 2, 2005, pp. 403-421

²⁰⁴ International Criminal Court, *President of Uganda refers situation concerning the Lord's Resistance Army (LRA) to the ICC*, press release del 29 gennaio 2004, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/icc-president-uganda-refers-situation-concerning-lords-resistance-army-lra-icc>

²⁰⁵ International Criminal Court, *Warrant of arrest for Joseph Kony issued on 8 July 2005 as amended on 27 September 2005*, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2006_01096.PDF

Lukwiya e Dominic Ongwen, comandanti di detto esercito, accusati di analoghi crimini²⁰⁶; tra questi, l'unico soggetto tratto in arresto, sottoposto a processo e condannato è stato Ongwen²⁰⁷, mentre i procedimenti nei confronti di Odhiambo e Lukwiya si sono conclusi per effetto del loro decesso^{208,209}. Incerta è la sorte di Otti²¹⁰, scomparso in seguito a dissidi con Kony e dato per deceduto dall'esercito ugandese²¹¹. Il mandato nei confronti di Kony, invece, è rimasto ineseguito, nonostante gli sforzi del Governo ugandese di procedere agli arresti²¹².

La prima sentenza di condanna emessa dalla Corte penale internazionale²¹³, a circa dieci anni dall'avvio delle sue attività, si è

²⁰⁶ Per i rispettivi mandati di arresto si veda International Criminal Court, *Kony et al. Case, Timeline, Arrest warrants requested*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/uganda/kony>

²⁰⁷ International Criminal Court, *Ongwen case: ICC Appeals Chamber confirms the conviction and sentencing decisions*, press release del 15 dicembre 2022, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/ongwen-case-icc-appeals-chamber-confirms-conviction-and-sentencing-decisions>

²⁰⁸ International Criminal Court, *Decision to terminate the proceedings against Raska Lukwiya*, case n. ICC-02/04-01/05, 11 luglio 2007, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2007_03469.PDF

²⁰⁹ International Criminal Court, *ICC terminates proceedings against Okot Odhiambo following forensic confirmation of his passing*, press release del 10 settembre 2015, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/icc-terminates-proceedings-against-okot-odhiambo-following-forensic-confirmation-his-passing>

²¹⁰ BBC News, *Ugandan rebel deputy feared dead*, 7 novembre 2007, disponibile su <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7082437.stm>

²¹¹ BBC News, *Otti 'executed by Uganda rebels'*, 21 dicembre 2007, disponibile su <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7156284.stm>

²¹² CIAMPI A., *Il meccanismo di cooperazione della Corte penale internazionale alla prova dei fatti: che cosa, e perché, non ha funzionato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, fascicolo 1, 2015, p. 158

²¹³ Università degli studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani – News, *Prima sentenza della Corte Penale Internazionale dell'Aia: Thomas Lubanga condannato per crimini di guerra*, 16 marzo 2012, disponibile su <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Prima-sentenza-della-Corte-Penale-Internazionale-dellAia-Thomas-Lubanga-condannato-per-crimini-di-guerra/2399>

avuta nei confronti del congolese Thomas Lubanga Dyilo²¹⁴, indagato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. L'avvio dell'indagine nei suoi confronti (e, più in generale, nei riguardi della situazione nella Repubblica Democratica del Congo che, si ricorda, è uno Stato parte della Corte dall'11 aprile 2002²¹⁵) è avvenuta grazie ad un *referral* da parte dell'allora Presidente Joseph Kabila Kabange²¹⁶, inviata all'allora *Prosecutor* Ocampo nell'aprile del 2004, il quale ha aperto il caso²¹⁷ nel giugno dello stesso anno. Il 10 febbraio 2006, riconoscendo la sussistenza di ragionevoli basi su cui fondare l'accusa, il *Prosecutor* ha richiesto e ottenuto un mandato d'arresto nei confronti di Lubanga Dyilo, tratto in arresto nel 2005 dalle autorità congolesi dopo l'uccisione di nove "caschi blu" dell'ONU nella regione dell'Ituri²¹⁸ e poi trasferito, nel marzo del 2006, a L'Aja, dove si è tenuto il processo nei suoi confronti. Il 14 marzo del 2012 Lubanga Dyilo è stato riconosciuto dalla Corte colpevole dei crimini di guerra a lui ascritti, nonché di aver arruolato e coscritto bambini di età inferiore ai 15 anni per impiegarli attivamente nelle ostilità del conflitto nella regione Ituri della Repubblica Democratica del Congo, dove erano contrapposte le Forze Patriottiche per la Liberazione guidate da Lubanga Dyilo e altre milizie armate e gruppi militari locali. Condannato a 14 anni di reclusione in data 10 luglio 2012, la sentenza è stata poi confermata dalla *Appeals*

²¹⁴ Cfr. SCHIFF B. N., *Building the International Criminal Court*, New York, 2008, p. 220 ss.

²¹⁵ International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Democratic Republic of the Congo*, disponibile su <https://asp.icc-cpi.int/states-parties/african-states/democratic-republic-of-the-congo>

²¹⁶ United Nations, *Prosecutor receives referral of situation in Democratic Republic of Congo*, UN Doc. AFR/903-L/3067, press release del 19 aprile 2004, disponibile su <https://press.un.org/en/2004/afr903.doc.htm>

²¹⁷ International Criminal Court, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, case n. ICC-01/04-01/06, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga>

²¹⁸ BBC News, *DR Congo rebel faces Hague trial*, 17 marzo 2006, disponibile su <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4815966.stm>

Chamber il 1° dicembre 2014 e, il 19 dicembre 2015, Lubanga Dyilo è stato trasferito in una struttura penitenziaria della Repubblica Democratica del Congo per scontare la pena, dove è rimasto fino al rilascio avvenuto il 15 marzo 2020. Il procedimento nei confronti di Lubanga Dyilo, nel suo complesso, è stato assai lungo, anche a causa di errori procedurali iniziali, che hanno comportato l'effettivo avvio dello stesso solo a distanza di tre anni dall'arresto²¹⁹.

Il primo caso di incriminazione e di processo da parte della Corte penale internazionale nei confronti di un Capo di Stato, nonché il primo caso di accettazione della giurisdizione della Corte da uno Stato non parte dello Statuto di Roma (ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dello stesso), invece, ha riguardato Laurent Koudou Gbagbo, Presidente della Costa d'Avorio dal 2000 al 2010. Come si è detto in precedenza, avendo la Costa d'Avorio ratificato lo Statuto di Roma solo il 15 febbraio 2013²²⁰, la competenza della Corte in questo caso si è avuta grazie all'accettazione della stessa da parte delle autorità ivoriane, avvenuta il 18 aprile 2003²²¹, dopo che il Prosecutor ha deciso *motu proprio* di avviare delle indagini relativamente agli atti commessi nel Paese a partire dal 19 settembre 2002. Tale accettazione è stata poi confermata nel dicembre 2010²²² e nel maggio 2011²²³, da parte del

²¹⁹ MELONI C., *La Corte penale internazionale pronuncia la sua prima condanna*, in *Diritto Penale Contemporaneo – Archivio 2010-2019*, 15 marzo 2012, disponibile su <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/1356-la-corte-penale-internazionale-pronuncia-la-sua-prima-condanna>

²²⁰ International Criminal Court, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire*, case n. ICC-02/11, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/cdi>

²²¹ V. nota n. 123

²²² International Criminal Court, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Confirmation de la Déclaration de reconnaissance*, case n. ICC 02/11 01/15, 14 dicembre 2010, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf>

²²³ Cfr. International Criminal Court, *Situation in Côte d'Ivoire assigned to Pre-Trial Chamber II*, press release del 20 maggio 2011, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/situation-cote-divoire-assigned-pre-trial-chamber-ii>

nuovo Governo ivoriano, al fine di permettere lo svolgimento di indagini da parte della Corte (su nuova iniziativa *motu proprio* del *Prosecutor*) relativamente alle violenze verificatesi nel Paese dopo le elezioni del 2010, che avevano sentenziato la sconfitta dell'ex Presidente Gbagbo, accusato di esserne l'artefice proprio al fine di contestare il risultato elettorale e cercare di ribaltarne gli esiti. Il Consiglio di Sicurezza ONU, il 30 marzo 2011, con una votazione unanime, ha adottato la risoluzione 1975(2011)²²⁴, per effetto della quale, il 10 aprile 2011, Gbagbo è stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile di "obstruction of the peace and reconciliation process, rejection of the results of the presidential election". In conseguenza della richiesta avanzata dalla Corte il 23 novembre 2011²²⁵, il 30 novembre 2011 è avvenuto il suo trasferimento a L'Aja, dove si è poi tenuto il processo a partire dal 28 gennaio 2016. Le accuse erano di crimini contro l'umanità, tra cui omicidi, stupri e altri atti inumani. Il processo si è però concluso con una sentenza di assoluzione del 15 gennaio 2019²²⁶, confermata in appello il 31 marzo 2021.

Il primo caso deferito alla Corte dal Consiglio di sicurezza ONU è quello che ha riguardato la situazione della Repubblica del Sudan e il suo Presidente al-Bashīr che, per una serie di eventi di cui si dirà nel paragrafo successivo, ha rappresentato un momento cruciale per la

²²⁴ Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Resolution 1975 (2011)*, UN Doc. S/RES/1975 del 30 marzo 2011, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/76/PDF/N1128476.pdf>

²²⁵ International Criminal Court, *Warrant of arrest for Laurent Koudou Gbagbo*, case n. ICC-02/11, 23 novembre 2011, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2011_20023.PDF

²²⁶ International Criminal Court, *Gbagbo and Blé Goudé case: ICC Trial Chamber I files the written reasons for the acquittal*, press release del 16 luglio 2019, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/gbagbo-and-ble-goude-case-icc-trial-chamber-i-file-s-written-reasons-acquittal>

definizione di alcuni principi oggetto tutt'oggi di trattazione e spunto per ampie discussioni in dottrina e in giurisprudenza.

3.2. Il caso al-Bashīr

3.2.1. Il contesto geopolitico

L'area che attualmente ricomprende le repubbliche del Sudan e del Sud Sudan è stata, sin da tempi remoti, teatro di vasti conflitti tra i vari paesi che ne pretendevano il dominio, fino a sfociare in lotte religiose nel corso del XIX secolo. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, l'intera area, costituente un unico Paese, era una colonia britannica, amministrata in "condominio" dall'Egitto. Nel 1924 l'Impero britannico divise il Paese in due distinte aree in base alle presenze religiose: l'area a sud in prevalenza cristiana e l'area a nord in prevalenza musulmana.

Dopo la Seconda guerra mondiale, a seguito della conferenza di Juba del 1947²²⁷, le due parti del Paese giunsero ad un accordo per la riunificazione e la parte meridionale, inizialmente esclusa, fu riammessa alla rappresentatività parlamentare, anche se, per diversi anni, la politica interna venne dominata da regimi militari che avrebbero favorito governi a orientamento islamico, privilegiando la parte settentrionale. Ne conseguì una guerra civile, durata dal 1955 al 1972²²⁸, tra le forze governative settentrionali e le forze separatiste del sud, guidate dal movimento *Anyanya*²²⁹, anche per effetto della volontà, da parte dei gruppi del nord, di adottare una costituzione che prevedesse l'Islam come religione di Stato, al fine di "islamizzare"

²²⁷ Cfr. OKENY K., *The 1947 Juba Conference*, in *Northeast African Studies*, vol. 13, n. 1, 1991, pp. 39-58

²²⁸ Prima guerra civile sudanese (1955-1972)

²²⁹ Cfr. MALWAL B., *Sudan and South Sudan*, Londra, 2015, pp. 66-85

l'intero Paese. Solo nel 1972, con un accordo di pace siglato ad Addis Abeba, le ostilità si placarono e venne garantita alle aree del sud una sorta di autonomia, attraverso la costituzione di un'assemblea locale che, però, deteneva uno status di assoggettamento al Governo centrale. Fino al 1983 fu mantenuta una sorta di equilibrio, ma le tensioni legate a problemi socioeconomici (carestie, aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, limitazione dei diritti fondamentali e della libertà di stampa) e la volontà del Governo di introdurre la *Shari'a* nel codice penale portarono ad un nuovo conflitto²³⁰ tra il Governo centrale e l'Esercito di Liberazione del Popolo del Sudan (*Sudan People's Liberation Army - SPLA*), quest'ultimo rappresentativo del sud del Paese.

Il 30 giugno 1989, nel mezzo del conflitto protrattosi almeno fino al 1998, il Colonnello Omar Hasan Ahmad al-Bashīr guidò un colpo di stato militare che portò alla destituzione del Primo ministro Al-Mahdi, eletto nel 1986, instaurando un nuovo regime militare, di orientamento islamico, che prevedeva la messa al bando di partiti politici, associazioni e giornali locali, nonché l'arresto degli oppositori politici e l'esecuzione di sentenze capitali. Nel 1993 al-Bashīr si autoproclamò "Presidente", destituendo tutte le istituzioni preesistenti e assumendo direttamente i poteri esecutivi e legislativi. Nel 1996 furono indette le elezioni generali, ma al-Bashīr fu l'unico candidato e ciò condusse il Paese a diventare un sistema monopartitico nel quale, anche per i legami con Osama Bin Laden, trovavano terreno fertile e ospitale fondamentalisti e terroristi.

²³⁰ Seconda guerra civile sudanese (1983-2005)

3.2.2. Il conflitto nel Darfur

Le ostilità più importanti, che hanno poi condotto ad una vera e propria catastrofe umanitaria tutt'ora in essere, si sono avute nella regione del Darfur, nell'area a sud-ovest del Sudan, dove due gruppi ribelli appartenenti al Movimento per la liberazione del Sudan (*Sudan Liberation Movement - SLM*, riorganizzazione del *SPLA*) e al Movimento Giustizia ed Uguaglianza (*Justice and Equality Movement - JEM*)²³¹, a partire dal febbraio 2003, si sono opposti al Governo del Sudan, accusato di oppressione nei confronti della popolazione non araba della zona²³². A tali ragioni di carattere sociopolitico, rappresentate dunque soprattutto dal contrasto religioso, si sono poi sommate anche difficoltà legate ad una grave siccità, alla crescita demografica e alla desertificazione del territorio. La risposta dello stesso Governo si è concretizzata in una cruenta campagna di persecuzioni e di vera e propria pulizia etnica nei confronti della popolazione non araba, attuata con l'appoggio dei miliziani filogovernativi *Janjāwīd*²³³, che ha portato alla morte di centinaia di migliaia di civili. Le popolazioni locali, infatti, venivano bombardate anche da aerei da trasporto, dai quali venivano lanciati fusti di petrolio riempiti di esplosivi; facevano seguito sorvoli da parte di elicotteri da combattimento che mitragliavano indistintamente e, infine, campagne di terra che lasciavano dietro di sé incendi, saccheggiamenti, stupri e omicidi, anche di bambini²³⁴. Tali atrocità hanno condotto allo sfollamento di oltre un milione di persone, molte delle quali fuggite in Ciad, Paese vicino nel quale il conflitto ha

²³¹ SCHIFF B. N., *op. cit.*, p. 226 ss.

²³² BBC News, *Q&A: Sudan's Darfur conflict*, 23 febbraio 2010, disponibile su <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3496731.stm>

²³³ KOERNER B., SLATE, *Who are the Janjaweed?*, 22 luglio 2004, disponibile su <https://slate.com/news-and-politics/2004/07/who-are-the-janjaweed.html>

²³⁴ PRUNIER G., *Darfur: A 21st-Century Genocide*, Ithaca, 2008, pp. 81-123

avuto poi ripercussioni di vario genere, come anche nella Repubblica Centrafricana; riflessi si sono avuti anche sullo scacchiere internazionale, a causa dei legami del Paese con superpotenze come la Cina (con ampi interessi petroliferi) e gli Stati Uniti (che, per l'accoglienza riservata a Osama Bin Laden, legato agli attacchi dell'11 settembre, inserì il Sudan nella lista degli Stati sponsor del terrorismo internazionale, determinando così l'interruzione di ogni rapporto commerciale con esso). Il conflitto, pertanto, nato da contrapposizioni etniche e religiose, si è via via trasformato, seppure mai dichiaratamente, in un conflitto economico-politico riguardante anche paesi terzi²³⁵.

La situazione del Darfur è stata inizialmente ignorata dalla Comunità internazionale, nonostante alcune organizzazioni non governative come Amnesty International, sin dai primordi, avessero ampiamente riferito sulla situazione²³⁶. Solo nella primavera del 2004 l'attenzione internazionale ha cominciato a concentrarsi sul conflitto e, il 26 maggio 2004, attraverso una dichiarazione presidenziale²³⁷, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso la preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria e dei diritti umani nella regione del Darfur, auspicando che le parti provvedessero a proteggere i civili e a permettere l'accesso agli aiuti umanitari sul teatro del

²³⁵ Cfr. PISCITELLI F., Eurasia – Rivista di studi geopolitici, *Sud Sudan: un conflitto politico mascherato da guerra etnica*, 13 aprile 2014, disponibile su <https://www.eurasia-rivista.com/sud-sudan-un-conflitto-politico-mascherato-da-guerra-etnica/>

²³⁶ Amnesty International, *Sudan: Looming crisis in Darfur*, 30 giugno 2003, disponibile su <https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/041/2003/en/>

²³⁷ Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Statement by the President of the Security Council*, UN Doc. S/PRST/2004/18 del 26 maggio 2004, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/364/95/PDF/N0436495.pdf>

conflitto. L'11 giugno dello stesso anno, poi, con la risoluzione 1547²³⁸, il Consiglio di Sicurezza ha stabilito la creazione di una missione delle Nazioni Unite che sarebbe dovuta servire, insieme ai tentativi di mediazione del Ciad, prima, e dell'Unione Africana, poi, a condurre le parti in conflitto ad un accordo di pace, anche in virtù degli impegni già assunti nell'aprile 2004 con l'accordo relativo alla creazione della cosiddetta *Cease-fire Commission*²³⁹. L'accordo di pace non si è avuto, a causa del permanere dei belligeranti sulle proprie posizioni, nessuno dei quali disposto a fare concessioni; pertanto, il Consiglio di Sicurezza ha adottato una ulteriore risoluzione, la 1556 del 20 luglio 2004, con la quale la situazione nella regione è stata definita come "*minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali*"²⁴⁰ e attraverso la quale sono state invitate le parti in causa a svolgere nuove trattative di pace sotto l'egida dell'Unione Africana. Con la stessa risoluzione il Consiglio di Sicurezza ha invitato anche il Governo sudanese ad individuare e punire i soggetti responsabili dei crimini compiuti nella regione in violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, minacciando l'adozione di ulteriori azioni tra quelle previste dall'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite, quali l'interruzione di ogni relazione economica e diplomatica e dei mezzi di comunicazione. Il Consiglio di

²³⁸ Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Resolution 1547 (2004)*, UN Doc. S/RES/1547 dell'11 giugno 2004, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/386/26/PDF/N0438626.pdf>

²³⁹ United Nations Peacemaker, *Humanitarian Cease Fire Agreement on the conflict in Darfur*, 2 aprile 2004, disponibile su https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_040408_Humanitarian%20Ceasefire%20Agreement%20on%20the%20Conflict%20in%20Darfur.pdf

²⁴⁰ Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Resolution 1556 (2004)*, UN Doc. S/RES/1556 del 30 luglio 2004, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf>

Sicurezza ha adottato, poi, il 18 settembre 2004, la risoluzione 1564²⁴¹ con cui è stato nuovamente richiamato il Governo sudanese all'adempimento degli obblighi assunti ed è stata prevista la creazione della *International Commission of Inquiry on Darfur*, una commissione internazionale incaricata di indagare circa le violazioni dei diritti umani verificatesi e stabilire se avessero avuto luogo atti riconducibili al crimine di genocidio, anche al fine di identificarne gli autori. Detta Commissione, presieduta da Antonio Cassese, il 25 gennaio 2005 ha trasmesso un rapporto²⁴² al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza, nel quale ha affermato che il Governo del Sudan e i miliziani filogovernativi erano responsabili di uccisioni di civili, torture, stupri e deportazioni, in maniera estesa e sistematica, definendo tali azioni come gravi violazioni dei diritti umani qualificabili come crimini secondo il diritto internazionale. Tuttavia, la commissione è giunta alla conclusione che il Governo del Sudan non stesse perseguendo una politica di genocidio, a causa dell'assenza dell'elemento psicologico di tale crimine, definito dall'articolo 2 della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio*²⁴³ del 9 dicembre 1948 come "*genocidal intent*", rimarcando allo stesso tempo la gravità dei fatti compiuti e auspicando la valutazione caso per caso da parte di un tribunale competente a giudicare, quale poteva essere la Corte penale internazionale²⁴⁴.

²⁴¹ Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Resolution 1564 (2004)*, UN Doc. S/RES/1564 del 18 settembre 2004, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/47/PDF/N0451547.pdf>

²⁴² ICC Legal Tools Database, *Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General*, 25 gennaio 2005, disponibile su <https://www.legal-tools.org/doc/1480de/pdf/>

²⁴³ V. nota 110

²⁴⁴ Cfr. HAPPOLD M., *Darfur, the Security Council and the International Criminal Court*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 55, n. 1, 2006

Il 31 marzo 2005, con la risoluzione 1593, il Consiglio di Sicurezza ha inviato un *referral* alla Corte penale internazionale, portando all'attenzione del *Prosecutor* la situazione del Darfur, nel rispetto dei presupposti necessari per un rinvio alla stessa Corte, sia da un punto di vista temporale che di aderenza al principio di complementarità, come previsto dagli articoli 11 e 17 dello Statuto di Roma. I presunti crimini su cui la stessa Corte avrebbe dovuto indagare, infatti, sono stati compiuti dopo l'entrata in vigore dello Statuto e, al contempo, il Governo del Sudan si è dimostrato incapace di attivarsi per lo svolgimento di indagini e di procedimenti riguardanti i fatti commessi, se non addirittura contrario. Il rinvio alla Corte da parte del Consiglio di Sicurezza, inoltre, ha rappresentato l'unica strada per poter ottenere un intervento legittimo certo in tempi celeri, atteso che, diversamente, la Corte non avrebbe avuto giurisdizione, considerato che il Sudan non era (e non è, ad oggi) uno Stato parte dello Statuto di Roma e che lo stesso non avrebbe avuto alcun interesse ad accettare la giurisdizione della Corte attraverso una dichiarazione *ad hoc*²⁴⁵ da rilasciare ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

3.2.3. I mandati di arresto della CPI e le accuse ad al-Bashīr

Conclusa l'attività di *preliminary examination* da parte del Procuratore, il 27 aprile 2007 la Corte ha emesso due mandati d'arresto nei confronti dell'ex Ministro dell'interno sudanese Ahmad Muhammad Harun²⁴⁶ e del comandante delle milizie *Janjāwīd* Ali Muhammad Al

²⁴⁵ ARESI B., *Il "caso Darfur" davanti alla CPI: i rapporti del procuratore al Consiglio di Sicurezza*, in *La Comunità Internazionale*, vol. 62, n. 4, 2007, pp. 737-759

²⁴⁶ International Criminal Court, *Warrant of arrest for Ahmad Harun*, case n. ICC-02/05-01/07, 27 aprile 2007, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2007_02902.PDF

Abd-Al-Rahman (noto anche come Ali Kushayb)²⁴⁷, ritenuti essere i maggiori responsabili dei crimini commessi in Darfur. Successivamente, il 4 marzo 2009, su richiesta del Procuratore, la Corte ha emesso un mandato d'arresto anche nei confronti del Presidente Omar Hasan Ahmad al-Bashīr²⁴⁸. Le accuse poste a fondamento di tale ultimo atto hanno riguardato l'aver condotto, in qualità di Presidente del Sudan *de jure* e *de facto*, nonché comandante in capo delle Forze armate dello stesso Paese, a partire dal marzo del 2003, una politica caratterizzata da attacchi illegali nei confronti della popolazione civile del Darfur e dei vari gruppi etnici presenti nella regione, in particolare quelli *Fur*, *Masalit* e *Zaghawa*²⁴⁹, seguita da attività di saccheggio, deportazione, stupri, torture e omicidi. Tale politica, secondo l'accusa, sarebbe stata attuata in maniera sistematica e diffusa, sotto il controllo diretto o indiretto di al-Bashīr. Nel complesso, il mandato d'arresto ha annoverato sette capi di accusa, di cui cinque relativi a crimini contro l'umanità (omicidio, sterminio, trasferimento forzato della popolazione, tortura e stupro) e due relativi a crimini di guerra (attacchi intenzionali diretti contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono direttamente parte alle ostilità e saccheggio), rispettivamente previsti dagli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma. Il Procuratore ha richiesto l'inserimento anche dell'accusa di genocidio, ma la *Pre Trial-Chamber* non ha approvato tale richiesta, ritenendo non comprovato il *genocidal intent* in capo ad

²⁴⁷ International Criminal Court, *Warrant of arrest for Ali Kushayb*, case n. ICC 02/05-01/07, 27 aprile 2007, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2007_02908.PDF

²⁴⁸ International Criminal Court, *Warrant of arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 4 marzo 2009, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2009_01514.PDF

²⁴⁹ Cfr. Human Rights Watch, *Targeting the Fur: Mass Killings in Darfur*, 24 gennaio 2005, disponibile su <https://www.hrw.org/legacy/background/africa/darfur0105/2.htm>

al-Bashīr²⁵⁰, come tra l'altro già indicato nel rapporto del gennaio 2005 redatto dalla Commissione internazionale incaricata di indagare circa le violazioni dei diritti umani nel Darfur, nel quale era stata esclusa la sussistenza di tale elemento psicologico. Il 12 luglio 2010, dopo l'appello del Procuratore avverso tale esclusione, la Camera si è ritenuta soddisfatta delle nuove motivazioni addotte e dei nuovi elementi di prova a supporto da questi presentate²⁵¹ e ha emesso un secondo mandato di arresto nei confronti di al-Bashīr, comprendente anche l'accusa di crimine di genocidio²⁵², in quanto, secondo il Procuratore, perpetrato attraverso l'uccisione dei membri dei gruppi ribelli, provocando gravi danni fisici o mentali agli stessi o infliggendo loro deliberatamente condizioni di vita intese a provocare la distruzione degli stessi gruppi. Fino al momento in cui si scrive, questo è stato l'unico caso in cui la Corte ha emesso un mandato di arresto nei confronti di un individuo con accuse di genocidio, dato anche il notevole onere di prove necessarie a dimostrare tale intento. La Corte ha seguito il concetto di "*intento realistico*", affermando che l'intento individuale (quello di al-Bashīr) diviene collettivo (o meglio, governativo) quando il singolo individuo ha pieno controllo della comunità (come in questo caso). Riuscendo a dimostrare l'intento del singolo, la Corte ha ricondotto consequenzialmente gli atti commessi sotto il suo controllo ad atti di genocidio, senza la necessità di comprovare un intento

²⁵⁰ International Criminal Court, *Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 4 marzo 2009, p. 39 ss., disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2009_01517.PDF

²⁵¹ International Criminal Court, *Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest*, case n. ICC-02/05-01/09, 12 luglio 2010, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_04826.PDF

²⁵² International Criminal Court, *Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 12 luglio 2010, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_04825.PDF

collettivo più dettagliato²⁵³. Tutti i mandati d'arresto sono stati ovviamente trasmessi anche agli Stati parte dello Statuto di Roma.

3.2.4. Le reazioni e la mancata cooperazione

I mandati di arresto nei confronti di al-Bashīr hanno comportato reazioni avverse sia da parte della popolazione, scesa in piazza numerosa a sostegno del proprio Presidente, sia da parte delle istituzioni, che hanno costretto varie organizzazioni non governative ad abbandonare il Paese, mettendo a rischio anche la missione di *peacekeeping* congiunta di Nazioni Unite e Unione Africana, operante sul territorio²⁵⁴. Dichiarazioni sfidanti sono state espresse anche dall'ambasciatore del Sudan all'ONU Abdalmahmoud Abdalhalim Mohamad già prima dell'emissione del primo mandato, dopo l'inoltro della richiesta del Procuratore alla Corte, con le quali lo stesso ha contestato l'opportunità di una tale azione, per poi ribadire, successivamente ai mandati, che un eventuale fermo all'estero del Presidente al-Bashīr sarebbe stato interpretato come una dichiarazione di guerra, affermando altresì che la Corte fosse soltanto un "*tribunale politico*"²⁵⁵.

L'opposizione del Governo del Sudan nei confronti della Corte è sempre stata assoluta, al punto da disconoscerla in maniera esplicita e di arrivare, di conseguenza, a tutelare da essa non solo il proprio Capo di Stato e i suoi Ministri, ma anche i ribelli avversi; al-Bashīr ha infatti

²⁵³ DE SALVO G., Notizie geopolitiche, *Sudan. La lunga fuga di al-Bashir dalla giustizia penale internazionale*, 16 maggio 2023, disponibile su <https://www.notiziegeopolitiche.net/sudan-la-lunga-fuga-di-al-bashir-dalla-justizia-penale-internazionale/>

²⁵⁴ United Nations Peacekeeping, *UNAMID - African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur*, disponibile su <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unamid>

²⁵⁵ BOLOPION P., *Le Monde*, *La CPI va inculper le président du Soudan, Omar Al-Bachir*, 12 febbraio 2009, disponibile su https://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/02/12/soudan-la-cpi-va-inculper-omar-al-bachir_1154150_3212.html

dichiarato, in più di una occasione, che nessun cittadino sudanese, anche se in lotta con il Governo, sarebbe mai stato consegnato alla Corte penale internazionale e che le accuse della stessa *"non valgono l'inchiostro con cui sono scritte"*²⁵⁶.

A sostegno e a difesa del Presidente al-Bashīr si sono collocati anche diversi paesi africani, in generale non soddisfatti delle azioni intraprese dalla Corte penale internazionale. A seguito dei due mandati di arresto nei confronti del leader del Sudan, molte sono state le dichiarazioni critiche nei riguardi di detto tribunale, accusato di essere uno *"strumento di controllo neo-coloniale nelle mani dell'Europa"* (per effetto del maggiore apporto contributivo nel budget della stessa da parte del continente europeo), orientato ad attuare soltanto una *"giustizia bianca per i neri"*²⁵⁷, a causa di una asserita eccessiva attenzione all'Africa, che ne comporterebbe un indiretto controllo politico, trascurando invece crimini commessi in altri continenti, a ragione di ciò rinominando la Corte, in maniera dispregiativa, *"Corte caucasica internazionale"*²⁵⁸. La Corte penale internazionale, inizialmente accolta con entusiasmo dalle nazioni africane, in quanto potenziale istituzione che avrebbe potuto rappresentare un baluardo contro le dittature che avevano afflitto il Continente per decenni nell'epoca post-coloniale e contro i conflitti che avevano seguito la conclusione di molte dittature, ha cominciato ad essere vista con diffidenza. L'Unione Africana, sollevando analoghe critiche, tramite una

²⁵⁶ ReliefWeb – OCHA Services, *Sudan: The case against Bashir*, 4 marzo 2009, disponibile su <https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-case-against-bashir>

²⁵⁷ MILANI V. G., Africarivista.it, *I burrascosi rapporti tra l'Africa e la Corte penale internazionale*, 2 aprile 2021, disponibile su <https://www.africarivista.it/i-burrascosi-rapporti-tra-lafrica-e-la-corte-penale-internazionale/183384/>

²⁵⁸ BUSCICCHIO A., AffarInternazionali.it, *Unione africana e Corte penale, un matrimonio difficile*, 18 agosto 2016, disponibile su <https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2016/08/unione-africana-e-corte-penale-un-matrimonio-difficile/>

propria decisione²⁵⁹ adottata in occasione della propria Assemblea tenutasi il 3 luglio 2009 a Sirte, in Libia²⁶⁰, ha espresso la propria volontà di non cooperare con la Corte per l'arresto e la consegna del presidente del Sudan, motivando ciò con la mancata risposta da parte del Consiglio di Sicurezza ONU al quale l'Unione aveva inviato formale richiesta di differimento del procedimento (ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto di Roma), in quanto ritenuto in grado di destabilizzare ulteriormente l'area interessata dai conflitti²⁶¹, nonché richiamando l'articolo 98 dello stesso Statuto di Roma. Per l'Unione Africana, infatti, tale articolo non avrebbe permesso la collaborazione dei vari Stati africani per l'arresto di un Capo di Stato in visita, in quanto ad esso sarebbe stata riconosciuta l'immunità prevista da larga parte degli stessi paesi. A conferma di ciò, nella sessione straordinaria dell'Assemblea tenutasi ad Addis Abeba il 12 ottobre 2013²⁶², anche per effetto di altri mandati d'arresto nel frattempo emessi dalla Corte nei confronti di altri Capi di Stato di paesi dell'Africa, l'Unione Africana ha adottato una decisione circa "*Il rapporto dell'Africa con la Corte penale internazionale*", con la quale ha stabilito l'improcedibilità davanti a corti internazionali nei confronti di qualsiasi Capo di Stato o di Governo dell'Unione Africana durante il mandato, nonché la richiesta di un maggiore coinvolgimento da parte della Corte penale

²⁵⁹ African Union, Assembly of the African Union, *Decision on the Report of the Commission on the Meeting of African States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Tribunal (ICC)*, Doc. Assembly/AU/13 (XIII), 3 luglio 2009, disponibile su https://au.int/sites/default/files/decisions/9560-assembly_en_1_3_july_2009_auc_thirteenth_ordinary_session_decisions_declarations_message_congratulations_motion_0.pdf

²⁶⁰ *Assembly of the African Union, Thirteenth Ordinary Session, 1 – 3 July 2009, Sirte, Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya*

²⁶¹ Redattore sociale, *Dall'Unione Africana niente collaborazione per l'arresto di Al Bashir*, 13 luglio 2009, disponibile su https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/dall_unione_africana_niente_collaborazione_per_l_arresto_di_al_bashir

²⁶² *Extraordinary session of the Assembly of the African Union, 12 October 2013, Addis Ababa, Ethiopia*

internazionale e del Consiglio di Sicurezza ONU nelle decisioni relative ad eventuali successivi *referral* riguardanti paesi del continente africano²⁶³.

Sulla base di queste decisioni (anche se, a parere di vari analisti, più di carattere politico che giuridico²⁶⁴), numerosi paesi del continente, tra i quali molti Stati parte dello Statuto di Roma, hanno offerto ospitalità al Presidente al-Bashīr, nonostante i mandati di cattura emessi dalla Corte e nonostante gli oneri derivanti dall'aver ratificato lo Statuto di Roma che, all'articolo 27, rende inefficaci, ai fini dell'immunità, le qualifiche ufficiali degli individui accusati di crimini di competenza della Corte, oltre all'obbligo di cooperazione generale previsto dall'articolo 86 dello Statuto. Kenya, Etiopia, Uganda, Nigeria, Egitto, Malawi, Gibuti, Ciad, Qatar, Kuwait, Sudafrica: in questi e in altri paesi al-Bashīr si è recato dopo l'emissione dei mandati di arresto da parte della Corte, in particolar modo per attività istituzionali, e nessuno di questi ha provveduto al suo arresto²⁶⁵. La Corte ha monitorato costantemente tali viaggi, interagendo con gli Stati di volta in volta interessati al fine di ottenere cooperazione, ma nessuno di essi

²⁶³ African Union, *Extraordinary session of the Assembly of the African Union, 12 October 2013, Addis Ababa, Ethiopia - Decisions and Declarations*, Doc. Ext/Assembly/AU/Dec.1, 12 ottobre 2013, disponibile su https://au.int/sites/default/files/decisions/9655-ext_assembly_au_dec_decl_e_0.pdf

²⁶⁴ Cfr. FLORIT F., *Questione Giustizia, La Corte penale internazionale e la 'questione africana'*, 5 novembre 2013, disponibile su https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-penale-internazionale-e-la-questione-africana-_05-11-2013.php

²⁶⁵ DE SALVO G., *op. cit.*

ha ottemperato alle sue istanze, nemmeno gli Stati parte che ne avrebbero avuto l'obbligo legale²⁶⁶.

Come rilevato nel caso delle decisioni assunte dall'Unione Africana, l'assenza di cooperazione da parte di tali paesi (alcuni Stati parte dello Statuto, altri no, quindi con oneri derivanti differenti) si è concretizzata il più delle volte senza addurre motivazioni di carattere legale e senza sostenere giuridicamente l'esistenza di immunità personali in capo ad al-Bashīr da contrapporre alle richieste di arresto, il cui dibattito in dottrina sulla loro fondatezza e validità è stato ed è ancora presente²⁶⁷. Parte della dottrina, inoltre, ha sostenuto anche l'inesistenza di un obbligo giuridico di eseguire l'arresto di al-Bashīr per gli Stati parte dello Statuto²⁶⁸. Una delle poche nazioni, nonché Stato parte dello Statuto di Roma, che tra quelle sin qui citate ha sollevato la questione dell'immunità in maniera esplicita è stata la Repubblica Democratica del Congo, in occasione della partecipazione di al-Bashīr alla riunione del COMESA²⁶⁹ tenutasi a Kinshasa il 24 febbraio 2014, in riferimento a quanto analogamente fatto dagli altri paesi nei quali al-Bashīr è stato in visita in precedenza²⁷⁰ e in virtù di quanto statuito dall'Assemblea

²⁶⁶ Cfr. International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, *Seventeenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council pursuant to UNSCR 1593 (2005)*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/ICC-OTP-UNSC-Dafur-05June2013-ENG.pdf>, e International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, *Nineteenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council pursuant to UNSCR 1593 (2005)*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/otp-19th-UNSC-Dafur-06-14-Eng.pdf>

²⁶⁷ Cfr. AKANDE D., *International Law Immunities and the International Criminal Court*, in *The American Journal of International Law*, 2004, pp. 407-433

²⁶⁸ GAETA P., *Does President Al Bashir enjoy immunity from arrest?*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 7, 2009, pp. 315-332

²⁶⁹ *Common Market for Eastern And Southern Africa - Mercato Comune dell'Africa Orientale e Meridionale*

²⁷⁰ International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, *Nineteenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council pursuant to UNSCR 1593 (2005)*, *cit.*, paragrafi 23-24

degli Stati dell'Unione Africana del 12 ottobre 2013. L'argomentazione a giustificazione del mancato arresto da parte del Paese ospitante, come anche sostenuto dalla Corte, è apparsa come un accorpamento di scuse irricevibili, atteso che esse non si soffermavano su riflessioni giuridiche apprezzabili e motivate ma, semplicemente, riportavano che il mancato arresto fosse legato al poco preavviso da parte della Corte sulla richiesta di arresto, al fatto che l'evento al quale avrebbe partecipato al-Bashīr fosse stato organizzato da un'entità regionale senza che fosse stata informata l'autorità statale e che al-Bashīr fosse coperto da immunità in quanto Capo di Stato. La Corte ha fatto notare che le autorità fossero informate del mandato d'arresto sin dal 2009, che non fosse ammissibile la mancata conoscenza dell'arrivo di un Capo di Stato straniero sul proprio territorio solo perché l'evento fosse stato organizzato da un organismo regionale e che, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto di Roma, l'immunità generalmente riconosciuta ai Capi di Stato non fosse applicabile ad al-Bashīr, anche nel caso in cui si fosse voluto tener conto dell'improcedibilità nei confronti dei Capi di Stato membri dell'Unione Africana stabilita da quest'ultima²⁷¹.

La mancata cooperazione degli Stati parte ha portato ovviamente la Corte a notificare al Consiglio di sicurezza e all'Assemblea degli Stati parte la situazione, sebbene adottando un criterio di selettività nel farlo. Ad esempio, la Corte non ha ritenuto necessario riferire al Consiglio e all'Assemblea sul mancato arresto da parte della Nigeria, ritenendo sufficientemente argomentate le giustificazioni addotte dalle

²⁷¹ International Criminal Court, *Decision on the Cooperation of the Democratic Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir's Arrest and Surrender to the Court*, case n. ICC-02/05-01/09, 9 aprile 2014, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2014_03452.PDF

autorità di tale Paese²⁷², mentre ha proceduto ai sensi dell'articolo 87 dello Statuto in seguito ai mancati arresti in occasione delle visite in Ciad (21-23 luglio 2010²⁷³, 7-8 agosto 2011²⁷⁴, 15-17 febbraio 2013²⁷⁵) e nella Repubblica Democratica del Congo (24 febbraio 2014²⁷⁶).

3.2.5. Le contrapposizioni riguardanti l'immunità

Le argomentazioni addotte dalla Repubblica Democratica del Congo a giustificazione del mancato arresto di al-Bashir durante le sue visite nel Paese sono state considerate assai discutibili, in parte anche sul piano giuridico. Trascurando quelle che appaiono, come illustrato anche dalla Corte, come delle banali "scuse" (difficoltà in ordine al fattore tempo, asseritamente fondate secondo le autorità congolese), le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno fatto leva, in generale, sull'inapplicabilità dell'articolo 27 dello Statuto di Roma,

²⁷² International Criminal Court, *Decision on the Cooperation of the Federal Republic of Nigeria regarding Omar Al-Bashir's arrest and surrender to the Court*, case n. ICC-02/05-01/09, 5 settembre 2013, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2013_05860.PDF

²⁷³ International Criminal Court, *Decision informing the United Nations Security Council and the Assembly of the States Parties to the Rome Statute about Omar Al-Bashir's recent visit to the Republic of Chad*, case n. ICC-02/05-01/09, 27 agosto 2010, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_05769.PDF

²⁷⁴ International Criminal Court, *Decision pursuant to article 87(7) of the Rome Statute on the refusal of the Republic of Chad to comply with the cooperation requests issued by the Court with respect to the arrest and surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 13 dicembre 2011, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2012_04203.PDF

²⁷⁵ International Criminal Court, *Decision on the Non-compliance of the Republic of Chad with the Cooperation Requests Issued by the Court Regarding the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 26 marzo 2013, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2013_02245.PDF

²⁷⁶ International Criminal Court, *Decision on the Cooperation of the Democratic Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir's Arrest and Surrender to the Court*, case n. ICC-02/05-01/09, cit.

attesa la sussistenza, invece, delle specificazioni previste dall'articolo 98. Secondo le autorità congolese, infatti, pur esistendo l'obbligo, ai sensi degli articoli 87 e 89 dello Statuto di Roma, di procedere all'arresto e alla consegna alla Corte dell'Aja di al-Bashīr, tale obbligo dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 98, rendendo la situazione più complessa, atteso che tale ultima disposizione imporrebbe alla Corte di ottenere preliminarmente la collaborazione dello Stato terzo (in questo caso il Sudan) al fine di ottenere la revoca dell'immunità. Inoltre, come riferito dalle autorità congolese, pur ritenendo inapplicabili (ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto di Roma) le immunità legate alla funzione di Capo di Stato di al-Bashīr riconosciute in forza del diritto internazionale consuetudinario, esse diventerebbero valide alla luce delle decisioni assunte nella sessione straordinaria della Conferenza dell'Unione Africana del 12 ottobre 2013, secondo le quali nessun procedimento contro un Capo di Stato o di Governo in carica o contro qualsiasi altra persona che agisca in tale qualità può essere avviato dinanzi ad un tribunale internazionale, al fine di salvaguardare l'ordine costituzionale, la stabilità e l'integrità degli Stati membri dell'Unione Africana, facendo rientrare questa decisione nel solco degli obblighi gravanti da accordi internazionali di cui all'articolo 98 dello Statuto di Roma²⁷⁷.

La Corte ha respinto categoricamente le motivazioni addotte in ordine al ridotto arco temporale in cui si sarebbero susseguiti l'arrivo sul territorio congolese del Presidente sudanese, il ricevimento della richiesta di cooperazione della Corte e la ripartenza dello stesso al-Bashīr, considerato che le autorità della Repubblica Democratica del

²⁷⁷ International Criminal Court, *Annex II to Transmission to Pre-Trial Chamber II of the observations submitted by the Democratic Republic of Congo pursuant to the "Decision requesting observations on Omar Al-Bashir's visit to the Democratic Republic of Congo" dated 3 March 2014*, case n. ICC-02/05-01/09, 17 marzo 2014, disponibile su <https://www.legal-tools.org/doc/ae94a9/pdf/>

Congo fossero già a conoscenza, da oltre quattro anni, dell'esistenza del mandato di arresto. La stessa Corte ha poi ampiamente argomentato in relazione alla questione giuridica sulla necessità di interpretazione dell'articolo 98, come sostenuto dalle autorità congolese, alla luce degli obblighi derivanti dalle decisioni dell'Unione Africana²⁷⁸. La Corte ha innanzitutto sottolineato l'assenza di una qualsivoglia interlocuzione del Governo congolese, prevista dell'articolo 97 dello Statuto, al fine di dirimere i dubbi circa l'applicazione dell'articolo 98, scegliendo invece di rimanere passivo e ignorando anche il disposto dell'articolo 119 dello Statuto, il quale prevede che ogni controversia relativa alle funzioni giurisdizionali della Corte è risolta con decisione della stessa. Ha poi fatto presente che l'autorità congolese non avrebbe dovuto basare le proprie decisioni sulla scorta di quanto compiuto da altri Stati, presumibilmente legando le proprie scelte di non procedere all'arresto a questioni di immunità, considerato anche che alcune di tali situazioni sono state oggetto di deferimento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e all'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma, ma avrebbe dovuto semplicemente attenersi ai propri obblighi internazionali e, nel caso, interloquire con la Corte per risolvere ogni dubbio interpretativo delle norme. Sulla questione della necessità di una preventiva rinuncia all'immunità da parte dello Stato terzo (nel caso di specie il Sudan), la Corte ha confermato che l'applicazione dell'articolo 27 fosse chiaramente riferita solo alle qualifiche ufficiali di individui in rappresentanza degli Stati parte dello Statuto e che eventuali conflitti andassero risolti proprio mediante l'articolo 98; in tal caso, la necessità della rinuncia all'immunità da parte dell'autorità sudanese sarebbe stata superata

²⁷⁸ International Criminal Court, *Decision on the Cooperation of the Democratic Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir's Arrest and Surrender to the Court*, case n. ICC-02/05-01/09, *cit.*

dalla risoluzione 1593 del Consiglio di Sicurezza del 2005, che imponeva al Sudan di cooperare e di prestare la necessaria assistenza alla Corte, ritenendo pertanto implicitamente non più valide anche le immunità personali (come quelle di cui godeva al-Bashīr in quanto Capo di Stato) che avrebbero potuto rappresentare un ostacolo allo svolgimento dei compiti di accertamento della Corte e del Procuratore della stessa. Il conflitto derivante dalla contrapposizione tra gli obblighi di cooperazione con la Corte e l'obbligo di rispettare gli accordi derivanti dalla decisione dell'Assemblea dell'Unione Africana, invece, secondo la Corte, si risolve grazie agli articoli 25 e 103 della Carta delle Nazioni Unite, secondo i quali, rispettivamente, gli Stati membri devono conformarsi alle decisioni assunte dal Consiglio di Sicurezza e che qualsiasi conflitto tra la Carta e qualunque altro accordo internazionale debba risolversi facendo prevalere la Carta, ritenendo quindi definitivamente e implicitamente revocata qualsiasi forma di immunità in favore di al-Bashīr²⁷⁹. Va inoltre aggiunto che, secondo parte della dottrina, a conferma della tesi secondo la quale il *referral* trasmesso alla Corte dal Consiglio di Sicurezza rende automaticamente inapplicabili le immunità previste per un individuo di uno Stato terzo, non parte dello Statuto di Roma, la giurisdizione della Corte rappresenterebbe una sorta di sanzione comminata dagli altri Stati che agiscono collettivamente mediante il Consiglio di Sicurezza, da intendersi come una reazione dell'intera Comunità internazionale alla commissione di fatti lesivi di valori ritenuti fondamentali dalla stessa. La sanzione imporrebbe la giurisdizione della Corte, dunque, attraverso un esercizio verticale dei poteri, deviando dal tipico *modus operandi* consensuale della stessa (derivante dall'adesione allo Statuto),

²⁷⁹ Cfr. TERZIAN D., *Personal immunity and President Omar Al Bashir: an analysis under customary international law and Security Council resolution 1593*, in *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, vol. 16, 2011, pp. 279-310

attivando un meccanismo repressivo vincolante simile a quello previsto per i Tribunali ad hoc dell'ex-Jugoslavia e del Ruanda²⁸⁰. Occorre precisare, però, che la Corte non opera come organo sussidiario delle Nazioni Unite e che lo Statuto della Corte, pur prevedendo la possibilità di ricevere *referrals* vincolanti da parte del Consiglio di Sicurezza, questi non sono emessi sulla base di un potere derivante dalla Carta ONU ma dallo Statuto di Roma, il quale non altera in alcun modo i poteri del Consiglio e, di conseguenza, non determina un assoggettamento ad esso da parte della Corte, né all'Organizzazione delle Nazioni Unite in generale, con cui è legata solamente da rapporti funzionali. Sulla base di queste ultime considerazioni, altra parte della dottrina ritiene invece che il *referral* del Consiglio non generi implicitamente una rinuncia alle immunità ma che imponga soltanto al paese di appartenenza dell'individuo un obbligo di cooperazione; obbligo che solo tale Stato sarebbe tenuto a rispettare e che sarebbe il solo ad essere soggetto alle conseguenze di un mancato rispetto²⁸¹.

Tra gli Stati che al-Bashīr ha visitato dopo l'emissione dei mandati di cattura nei suoi confronti senza che questi abbiano provveduto al suo arresto, adducendo motivazioni legate all'immunità, particolare rilevanza ha assunto il Sudafrica, Stato parte dello Statuto di Roma e uno dei principali iniziali sostenitori della necessità di istituzione di una corte penale con competenza internazionale.

Il 13 giugno 2015 il Presidente al-Bashīr è giunto in Sudafrica per presenziare al vertice dell'Unione Africana che si sarebbe tenuto a Johannesburg tra il 14 e il 15 giugno 2015. La Corte, avendo appreso di questo viaggio, il 28 maggio ha trasmesso all'Ambasciata del

²⁸⁰ CIMIOTTA M., *Immunità personali dei Capi di Stato dalla giurisdizione della Corte penale internazionale e responsabilità statale per gravi illeciti internazionali*, in Rivista di diritto internazionale, vol. 94, n. 4, 2011, p. 1083 ss.

²⁸¹ CIMIOTTA M., *op. cit.*, pp. 1123-1128

Sudafrica nei Paesi Bassi una nota verbale con cui ricordava l'obbligo per gli Stati parte, quale era ed è il Sudafrica, di provvedere alla richiesta di arresto della Corte nel caso in cui il Presidente al-Bashīr fosse entrato nel territorio sudafricano e di consultare la stessa, senza alcun ritardo, nel caso si fossero verificate delle difficoltà. Il 12 giugno il Sudafrica ha notificato alla Corte la volontà di intraprendere delle consultazioni con essa, ai sensi dell'articolo 97 dello Statuto di Roma, in merito all'obbligo di procedere all'arresto, in quanto sussistevano dubbi interpretativi sull'articolo 98 dello Statuto e sull'obbligo di procedere all'arresto, attesa la condizione di immunità prevista dalle statuizioni dell'Unione Africana del 12 ottobre 2013. All'esito di tali consultazioni, il presidente della Camera preliminare Cuno Tarfusser ha affermato che le stesse non avrebbero potuto avere alcun effetto sospensivo o impediente rispetto agli obblighi del Sudafrica in quanto Stato parte dello Statuto di Roma e che non vi potesse essere alcun dubbio interpretativo circa gli stessi obblighi, né tantomeno fossero necessari ulteriori chiarimenti in ordine all'interpretazione delle norme (nella decisione urgente del Presidente Tarfusser si legge imperativamente "*in claris non fit interpretatio*")²⁸². La Corte, quindi, ha richiamato in toto quanto già riportato nella decisione del 9 aprile 2014 con la quale erano state risolte le stesse questioni allora sollevate dalla Repubblica Democratica del Congo.

Contestualmente, la Southern African Litigation Centre (SALC), organizzazione non governativa per la tutela dei diritti umani operante in Sudafrica, il 22 maggio ha inviato una lettera aperta al Governo

²⁸² International Criminal Court, *Decision following the Prosecutor's request for an order further clarifying that the Republic of South Africa is under the obligation to immediately arrest and surrender Omar Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 13 giugno 2015, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_06500.PDF

sudafricano²⁸³ per ricordare gli obblighi di arresto di al-Bashīr in capo al Sudafrica per effetto dell'adesione al trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Il 14 giugno, l'avvocato della stessa SALC Caroline James ha avviato un procedimento d'urgenza dinanzi all'autorità giudiziaria sudafricana affinché il Governo eseguisse il mandato d'arresto nei riguardi di al-Bashīr. L'Alta Corte ha emesso un'interdizione provvisoria per evitare che questi lasciasse il Paese²⁸⁴, in attesa di una successiva determinazione. Contestualmente, la SALC ha cercato di informare anche le autorità aeroportuali per evitare che il presidente sudanese fuggisse²⁸⁵. L'indomani, però, al-Bashīr ha lasciato il Sudafrica senza che fosse stato nemmeno effettuato un tentativo di arresto, proprio mentre l'Alta Corte emetteva una sentenza con cui imponeva al Governo di procedere all'arresto²⁸⁶. Le autorità del Sudafrica hanno opposto successivamente ricorso avverso tale sentenza (nel quale anche altre organizzazioni non governative hanno optato per intervenire a sostegno della SALC, in qualità di *amicus*

²⁸³ FABRICIUS P., Independent Online, *SA obliged to arrest Bashir*, 22 maggio 2015, disponibile su <https://www.iol.co.za/news/africa/sa-obliged-to-arrest-bashir-1861720#.VV7%E2%80%93eAXA>

²⁸⁴ MCLAUGHLIN E. C., CNN, *Group wants Sudan's Omar al-Bashir arrested during AU Summit*, 14 giugno 2015, disponibile su <http://edition.cnn.com/2015/06/14/africa/south-africa-summitt-icc-omar-al-bashir-arrest/> e La Repubblica, *La Corte penale internazionale al Sudafrica: "Arrestate Bashir"*, 14 giugno 2015, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2015/06/14/news/la_corte_penale_internazionale_al_sudafrica_arrestate_bashir_-116828962/

²⁸⁵ EVANS J., News24, *Al-Bashir order served on government departments*, 14 giugno 2015, disponibile su <https://www.news24.com/news24/al-bashir-order-served-on-government-departments-20150614>

²⁸⁶ High Court of South Africa, *Southern Africa Litigation Centre v Minister of Justice And Constitutional Development and Others - Judgment*, case number 27740/2015, 24 giugno 2015, in Southern African Legal Information Institute, disponibile su <http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2015/402.pdf>

*curiae*²⁸⁷), ma la Corte suprema di appello del Sudafrica, il 15 marzo 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado²⁸⁸, pur accogliendo un iter argomentativo parzialmente differente. L'Alta Corte, nel procedimento di primo grado, era giunta alla conclusione che le autorità sudafricane fossero tenute a cooperare con la Corte penale internazionale per effetto degli obblighi derivanti dall'adesione del Sudafrica allo Statuto di Roma e in forza delle norme interne che avevano dato attuazione a tale adesione²⁸⁹, atteso che non fosse possibile riconoscere l'immunità ad al-Bashīr in virtù delle stesse argomentazioni utilizzate dalla Corte penale internazionale nella decisione del 9 aprile 2014 relativa alla mancata cooperazione della Repubblica Democratica del Congo, ribadite dalla Corte durante le consultazioni del 12 giugno, ossia che il mancato riconoscimento delle immunità fosse dovuto ad una loro revoca implicita derivante dalla risoluzione 1593 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La difesa del Governo sudafricano, in tale contesto, si fondava sull'accordo di sede concluso il 4 giugno 2015 tra il Sudafrica e la Commissione dell'Unione Africana, organizzatrice dell'Assemblea alla quale aveva partecipato al-Bashīr, contenente una disposizione espressa sui privilegi e le immunità dei funzionari della stessa Unione Africana e dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali partecipanti, nonché

²⁸⁷ Letteralmente *amico della corte*; figura giuridica tipica degli ordinamenti di *common law*, rappresentante un soggetto terzo e non parte in causa che, intervenendo in giudizio, formula pareri e/o informazioni in assistenza della Corte. In tal caso, si trattava di un intervento finalizzato a offrire supporto alle ragioni della SALC

²⁸⁸ Supreme Court of Appeal of South Africa, *Minister of Justice and Constitutional Development and Others v Southern African Litigation Centre and Other – Judgment*, case n. 867/15, 15 marzo 2016, in Southern African Legal Information Institute, disponibile su <https://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2016/17.pdf>

²⁸⁹ South African Government, *Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act, No. 27 of 2002*, disponibile su https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a27-02.pdf

sulle proprie leggi interne sui privilegi e le immunità, quindi sostenendo la validità dell'articolo 98, paragrafo 2, dello Statuto di Roma; tutte queste, però, riguardano le organizzazioni internazionali ma non i delegati statali presso di esse, pertanto (come sostenuto dall'Alta Corte) al-Bashīr non poteva dirsi coperto da tali immunità. Inoltre, il Governo sudafricano riteneva non sostenibile la tesi della rinuncia implicita all'immunità derivante dal fatto che il *referral* fosse stato inviato dal Consiglio di Sicurezza, atteso che questo avrebbe solamente comportato un obbligo nei confronti del Sudan (secondo la tesi di parte della dottrina di cui si è detto in precedenza). La Corte suprema d'appello, invece, ha interpretato tali norme annoverando anche i delegati statali partecipanti all'Assemblea dell'Unione Africana tra i soggetti destinatari di tali immunità, escludendo però esplicitamente al-Bashīr, ritenendolo come "incarnazione dello stato". Tuttavia, pur continuando a considerare valide anche tutte le valutazioni giuridiche fatte dall'Alta Corte nel procedimento di primo grado in ordine alla revoca implicita derivante dalla risoluzione 1593, essa ha ritenuto di non poter procedere unicamente sulla base del diritto internazionale, attesa l'inesistenza esplicita e inequivocabile di eccezioni all'immunità e all'inviolabilità dei Capi di Stato di fronte a tribunali nazionali esteri, anche se accusati di crimini internazionali, riconducendo la propria decisione anche nell'alveo della normativa interna sudafricana e, più nello specifico, nelle norme di attuazione dell'adesione allo Statuto di Roma da parte del Sudafrica. Sulla base di tale ragionamento, la Corte suprema ha ritenuto fondato l'obbligo, in capo al Sudafrica, di trarre in arresto al-Bashīr, nonostante l'opposizione del Governo sudafricano che, a differenza di quanto sostenuto durante il procedimento di primo grado, considerava sussistente l'immunità nei confronti di al-Bashīr sulla base del diritto internazionale consuetudinario, che non poteva dirsi derogato dalle norme di attuazione dell'adesione del Paese allo Statuto di Roma.

Va osservato, in generale, che le motivazioni addotte da entrambe le corti del Sudafrica sono state accolte in maniera contrastante in dottrina. Parte di essa ritiene valida la deduzione dell'implicita rinuncia all'immunità dello Stato non parte dello Statuto di Roma, derivante dalla sussistenza della risoluzione 1593 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Opinione, questa, pienamente in linea con quanto sostenuto dalla Corte penale internazionale nella decisione riguardante la Repubblica Democratica del Congo, da ritenersi pertanto valida anche nei confronti dello stesso Sudan (nonché di tutti gli altri paesi membri dell'ONU) che avrebbe dovuto considerare come revocata l'immunità nei confronti del proprio Presidente²⁹⁰, con ciò permettendo al Sudafrica, Stato parte dello Statuto di Roma, di procedere all'arresto. Altra parte della dottrina, invece, sostiene che il *referral* del Consiglio di Sicurezza non rende parte dello Statuto di Roma uno Stato che parte non è, ma provvede solamente a rimuovere un limite all'esercizio della giurisdizione della Corte nei confronti dello Stato non parte, riconducendo pertanto la competenza della Corte non allo Statuto di Roma ma ai poteri dello stesso Consiglio di Sicurezza derivanti dal capitolo VII della Carta ONU; il *referral* non attribuisce, pertanto, un obbligo di cooperazione con la Corte penale internazionale a tutti gli Stati membri dell'ONU²⁹¹.

È opinione assai condivisa che, nel caso di specie, sarebbe stata opportuna una migliore definizione dei vari livelli di dovere di cooperazione in capo agli Stati (parte e non parte dello Statuto di

²⁹⁰ DE WET E., *The Implications of President Al-Bashir's Visit to South Africa for International and Domestic Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 13, 2015, p. 1049

²⁹¹ WELDEHAIMANOT S. M., *Arresting Al-Bashir: The African Union's opposition and the legalities*, in *African Journal of International and Comparative Law*, 2011, p. 224

Roma) nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza contenente il *referral*²⁹².

3.2.6. *Le conseguenze del mancato arresto*

Il mancato arresto di al-Bashīr da parte delle autorità sudafricane, nonché la relativa censura di tale inottemperanza da parte della Corte, ha generato un successivo acceso dibattito in Sudafrica, dove non sono mancate le critiche all'operato del Governo²⁹³ e alle spiegazioni fornite all'opinione pubblica sul mancato arresto, definite da più parti inadeguate²⁹⁴; il confronto si è avuto anche a livello internazionale, tra chi sosteneva le ragioni della Corte e chi, invece, caldeggiava e approvava le motivazioni addotte dal Sudafrica anche rispetto alla sua ricostruzione giuridica rispetto al tema dell'immunità. Questo, in particolare, da parte di numerosi paesi africani che, come si è detto, hanno cominciato a ritenere la Corte (laddove non lo avessero fatto già in precedenza) particolarmente orientata a porre sotto la propria lente soprattutto le questioni relative al continente africano, riuscendo in qualche modo ad orientarne o a condizionarne le scelte politiche interne e il giudizio della restante parte della Comunità internazionale. Sintomatica della crescente avversione nei confronti della giustizia penale internazionale e, soprattutto, della CPI da parte dei paesi

²⁹² DAMGAARD C., *Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes*, Berlin, 2008, p. 356 e CONDORELLI L., CIAMPI A., *Comments on the Security Council Referral of the Situation in Darfur to the ICC*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005, p. 593

²⁹³ EVANS J., News24, *SALC considering contempt proceedings against govt in Bashir case*, 15 giugno 2015, disponibile su <http://www.news24.com/SouthAfrica/News/SALC-considering-contempt-proceedings-against-govt-20150615>

²⁹⁴ BATEMAN B., Eyewitness News, *SALC slams Govt's response to al-Bashir debacle*, 26 giugno 2015, disponibile su <http://ewn.co.za/2015/06/26/Govts-response-on-Al-Bashir-departure-inadequate>

africani²⁹⁵ è stata la notifica inviata dal Sudafrica al Segretario delle Nazioni Unite per manifestare la propria volontà di abbandonare la Corte penale internazionale, come pure avvenuto subito dopo da parte del Burundi e del Gambia²⁹⁶. Pur non smentendo tali avversi sentimenti, il Gambia e il Sudafrica non hanno dato seguito a tali intenti. Il Gambia, infatti, ha ritirato la propria denuncia²⁹⁷ soprattutto per ragioni di politica interna, legate all'insediamento di una nuova compagine governativa con a capo il Primo ministro Adam Barrow, che riteneva che un buon Governo non dovesse temere il controllo di organismi internazionali come la Corte penale internazionale²⁹⁸. La revoca del procedimento di *withdrawal* da parte del Sudafrica, invece, è conseguente a vizi procedurali legati al procedimento di recesso, scaturenti da una pronuncia dell'Alta Corte di Pretoria susseguente ai procedimenti interni al Sudafrica dopo il mancato arresto di al-Bashīr, che aveva dichiarato incostituzionale il procedimento, come riportato nella comunicazione inviata al Segretario delle Nazioni Unite²⁹⁹.

Malgrado l'ampia eco generata dalla mancata cooperazione da parte del Sudafrica, la Corte ha ritenuto di non riferire la situazione al Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea degli Stati parte, come avvenuto invece nei citati casi del Ciad e della Repubblica Democratica del Congo,

²⁹⁵ Cfr. PASCALE G., *La tutela internazionale dei diritti dell'uomo nel continente africano*, Napoli, 2017

²⁹⁶ Rispettivamente il 19 ottobre 2016, il 27 ottobre 2016 e il 10 novembre 2016. Si veda il par. 1.1.4., pp. 25-26

²⁹⁷ United Nations Treaty Collection, *Gambia: Withdrawal of notification of withdrawal*, C.N.62.2017.TREATIES-XVIII.10, 16 febbraio 2017, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2017/CN.62.2017-Eng.pdf>

²⁹⁸ KERSTEN M., *Justice in conflict, New leadership in the Gambia is good news for the International Criminal Court*, 2 dicembre 2016, disponibile su <https://justiceinconflict.org/2016/12/02/new-leadership-in-the-gambia-is-good-news-for-the-international-criminal-court/>

²⁹⁹ United Nations Treaty Collection, *South Africa: Withdrawal of notification of withdrawal*, C.N.121.2017.TREATIES-XVIII.10, 7 marzo 2017, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/publication/CN/2017/CN.121.2017-Eng.pdf>

nonché della Giordania³⁰⁰ e di altri Stati che avrebbero potuto procedere a porre agli arresti il leader sudanese; ciò giustificato dalla Corte dal fatto che il Sudafrica avesse comunque provveduto ad attivare le consultazioni previste dall'articolo 97 dello Statuto, manifestando perciò la volontà di un confronto per ottenere chiarimenti circa gli obblighi di cooperazione a proprio carico in quello che appariva come un conflitto tra norme internazionali, qualificandosi anche come primo Stato ad aver richiesto l'attivazione di tale procedura. Inoltre, la Corte ha anche tenuto conto del fatto che il Governo sudafricano avesse ritirato l'impugnazione del provvedimento con cui l'Alta Corte del Paese lo riteneva obbligato a rispettare i doveri di cooperazione derivanti dall'adesione allo Statuto di Roma e che, più in generale, il Consiglio di Sicurezza non avesse comunque adottato alcun provvedimento nei confronti degli altri paesi che pure avevano omesso di provvedere all'arresto del presidente sudanese pur essendone stato informato dalla stessa Corte³⁰¹. A parere di alcuni osservatori, però, è da ritenere anche che vi fossero delle ragioni politiche o di semplice "cortesia" istituzionale che hanno condotto la Corte a non deferire la situazione al Consiglio di Sicurezza, onde evitare l'inasprimento delle relazioni con il Sudafrica, già compromesse e culminate nella volontà di quest'ultimo di revocare la propria adesione al tribunale internazionale, sebbene tale volontà non si sia poi concretizzata³⁰².

³⁰⁰ International Criminal Court, *Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by Jordan with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir*, 11 dicembre 2017, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2017_07156.PDF

³⁰¹ International Criminal Court, *Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 6 luglio 2017, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2017_04402.PDF

³⁰² GERVASI M., *Corte Penale Internazionale - Attività della Corte nel biennio 2016-2017*, in *La Comunità Internazionale*, fasc. 2, 2018, p. 336

Nonostante il tempo trascorso, ad oggi il mandato di arresto nei confronti di al-Bashīr rimane ancora inevaso, sebbene l'ormai ex Presidente sudanese l'11 aprile 2019 sia stato tratto in arresto in patria a seguito di un colpo di stato militare³⁰³, conseguente alle numerose proteste contro il Governo³⁰⁴, che ha portato al rovesciamento del suo regime e da allora detenuto, con accuse di corruzione e riciclaggio a suo carico³⁰⁵. Dopo un iniziale diniego al trasferimento da parte della giunta militare che ha assunto il potere³⁰⁶, più volte è stata manifestata l'intenzione di permettere che il processo a suo carico avesse luogo³⁰⁷, provvedendo alla sua consegna alla Corte penale internazionale; ciononostante, il tribunale dell'Aja resta ancora in attesa di vedere soddisfatte le proprie richieste, pur avendo avallato la possibilità che il processo nei confronti di al-Bashīr possa celebrarsi anche in Sudan³⁰⁸,

³⁰³ Il Sole 24 Ore, *Golpe in Sudan: Bashir arrestato, potere all'esercito*, 11 aprile 2019, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/golpe-sudan-bashir-arrestato-potere-all-esercito-ABalUInB>

³⁰⁴ PEDUZZI P., Il Foglio, *In Sudan tante donne in piazza. Il regime, i suoi uomini e l'indicibile primavera*, 10 aprile 2019, disponibile su <https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/04/10/news/in-sudan-tante-donne-in-piazza-il-regime-i-suoi-uomini-e-l-indicibil-e-primavera-248576/>

³⁰⁵ DE SALVO G., *op. cit.*

³⁰⁶ STORTO M. A., Euronews, *Sudan, la Giunta militare: "non estraderemo al-Bashir all'Aja"*, 12 aprile 2019, disponibile su <https://it.euronews.com/2019/04/12/sudan-la-giunta-militare-non-estredere-mo-al-bachir-all-aja>

³⁰⁷ CADALANU G., La Repubblica, *La svolta del Sudan: "Bashir estradato alla Corte dell'Aja"*, 11 febbraio 2020, disponibile su https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/11/news/il_sudan_pronto_a_estradare_bashir_alla_corte_dell_aja-301113610/; SCUDERI R., La Repubblica, *Svolta in Sudan, Al-Bashir davanti ai giudici dell'Aja*, 11 agosto 2021, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2021/08/11/news/il_sudan_consegnera_ex_dittatore_bashir_alla_corte_internazionale_aia-313696825/

³⁰⁸ Africarivista.it, *Sudan: procuratore Cpi, processo a Bashir all'Aia o Khartoum*, 16 agosto 2021, disponibile su <https://www.africarivista.it/sudan-procuratore-cpi-proc-esso-a-bashir-allaia-o-khartoum/189698/>

sebbene il processo per gli altri presunti responsabili dei crimini avvenuti in Darfur abbia già avuto inizio³⁰⁹ proprio a L'Aja.

Il dibattito sul mancato arresto dell'allora Presidente del Sudan al-Bashīr da parte del Sudafrica si è protratto fino ad oggi e, per certi versi, si è riaperto proprio di recente, tornando di interesse a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina (le cui origini sono da far risalire, come si vedrà, al 2013) e del mandato d'arresto che la Corte penale internazionale ha emesso nei confronti del Presidente russo Putin, unitamente al timore che possa verificarsi un nuovo "caso Sudafrica".

3.3. Il caso Putin

3.3.1. L'Ucraina dalla dissoluzione dell'URSS all'Euromaidan

Al fine di ricostruire, seppur parzialmente, il percorso che ha condotto all'attuale situazione tra Ucraina e Russia, ormai ben nota, occorre innanzitutto dire che l'Ucraina è stata fino al 1991, col nome di Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, una delle repubbliche che componevano l'Unione Sovietica (URSS), Stato federale nato il 30 dicembre 1922 dalle ceneri dell'Impero russo.

Sul finire degli anni '80, la politica dell'allora segretario generale del Partito Comunista Sovietico Michail Gorbačëv, basata su una serie di riforme del sistema economico nazionale (riconducibile sotto il nome di *Perestrojka*), se da un lato ha condotto alla fine della Guerra fredda e alla conclusione dell'isolazionismo economico e politico del Paese, dall'altra parte ha portato anche a far emergere i limiti e i problemi del

³⁰⁹ RICCI B., DiRE, *Sudan, al via all'Aia il processo per il genocidio nel Darfur: "Primo passo per la verità"*, 5 aprile 2022, disponibile su <https://www.dire.it/05-04-2022/721592-sudan-al-via-allaia-il-processo-per-il-genocidio-nel-darfur-primo-passo-per-la-verita/>

proprio sistema economico³¹⁰. La stessa politica di Gorbačëv³¹¹, orientata ad una maggiore trasparenza, ha contribuito a gettare le basi per far sì che alcuni dei territori dell'Unione Sovietica, proprio in ragione dell'instabilità economica della nazione, cominciasse a reclamare la propria autonomia e indipendenza, fino ad avviare il processo di dissoluzione dell'Unione Sovietica³¹², con la nascita di una serie di Stati autonomi, tra cui, in prima istanza, i paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) e poi tutti i restanti attuali paesi che, con quelli già citati, compongono l'elenco dei cosiddetti "Stati post-sovietici", tra i quali anche l'Ucraina. Vale la pena di segnalare che, oltre a tali Stati, che godono di pieno riconoscimento internazionale e, pertanto, sono "Stati" propriamente detti, a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica si sono andate a creare, nel corso del tempo, anche altre realtà territoriali costituenti "Stati a riconoscimento limitato"³¹³, *de facto* indipendenti ma ritenuti tali solo da pochi altri paesi, in quanto giuridicamente parti di altre nazioni. L'elenco di tali territori ricomprende Abcasia, Artsakh, Ossezia del Sud, Transnistria, Repubblica Popolare di Doneck e Repubblica Popolare di Lugansk, queste ultime due nell'attuale territorio dell'Ucraina e divenute, in parte, il *casus belli* dell'attuale conflitto³¹⁴.

³¹⁰ Cfr. ANDREINI E., *Ultima fermata Perestrojka*, Firenze, 2022

³¹¹ NAPOLITANO M, Rivista "il Mulino", *L'economista della perestrojka*, 17 dicembre 2021, disponibile su <https://www.rivistailmulino.it/a/intervista-a-grigorij-javlinskij>

³¹² Cfr. PAOLI S., *La dissoluzione dell'URSS*, Milano, 2016

³¹³ Per una definizione si veda NOCERINO D., *OpinioJuris*, *Abcasia: un conflitto "congelato"*, 8 novembre 2021, nota 1, disponibile su <https://www.opiniojuris.it/abc-asia-un-conflitto-congelato/>, dove si afferma che "Uno Stato a riconoscimento limitato è uno Stato *de facto* indipendente e sovrano, che controlla e governa effettivamente un territorio e una popolazione ma la cui sovranità è riconosciuta a livello internazionale solo da alcuni degli altri Stati". Cfr. CONFORTI B., IOVANE M., *op. cit.*, pp. 20-21

³¹⁴ Cfr. MUSSETTI M., *Limes On line*, *Le repubbliche del Donbas*, 4 marzo 2022, disponibile su <https://www.limesonline.com/cartaceo/le-repubbliche-del-donbas>

Nel luglio del 2008 è stato annunciato un accordo di “stabilizzazione e associazione” tra Ucraina e Unione Europea³¹⁵, che sarebbe dovuto servire a permettere la cooperazione tra le due istituzioni, oltre che a determinare una convergenza tra le politiche economiche, la legislazione e la regolamentazione in vari settori, come nel mercato del lavoro, nella circolazione delle persone e delle merci, nonché negli scambi informativi e nella giustizia, concedendo all’Ucraina l’accesso alla Banca centrale europea per investimenti finalizzati alla modernizzazione delle proprie infrastrutture strategiche³¹⁶. L’accordo è stato confermato il 30 marzo 2012³¹⁷, nonostante le numerose interruzioni e i dubbi sulla possibilità di una sua conclusione³¹⁸, con l’apposizione di condizioni da parte dell’Unione Europea che riguardavano l’applicazione di una vera democrazia nel Paese e la rivalutazione di alcune questioni interne, come la detenzione dell’ex presidente Julija Tymošenko³¹⁹, ristretta in carcere dal 2011 con accuse di malversazione di fondi pubblici³²⁰.

³¹⁵ Unian Information Agency, *New enhanced agreement between Ukraine and EU called “Agreement on Association”*, 22 luglio 2008, disponibile su <https://www.unian.info/world/131960-new-enhanced-agreement-between-ukraine-and-eu-called-agreement-on-association.html>

³¹⁶ Cfr. TRAGNIUK O., *European Union and Ukraine: some issues of legal regulation of relations – From Partnership and cooperation agreement to Association agreement*, in *Critical Quarterly for Legislation and Law*, vol. 99, n. 1, 2016, pp. 44-63

³¹⁷ Ansa, *Ucraina: Ue apre su accordo associazione, firma possibile*, 16 maggio 2013, disponibile su https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/politica/2013/05/16/Ucraina-Ue-apre-accordo-associazione-firma-possibile_8715536.html

³¹⁸ Centre for Eastern Studies (OSW), *The uncertain future of the Ukraine-EU Association Agreement*, 21 dicembre 2011, disponibile su <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2011-12-21/uncertain-future-ukraine-eu-association-agreement>

³¹⁹ PASTORE G., *The EU-Ukraine Association Agreement prior to the Vilnius Eastern Partnership Summit*, in *TalTech Journal of European Studies*, vol. 4, 2014, p. 8

³²⁰ La Stampa, *Ucraina, arrestata Yulia Tymoshenko*, 5 agosto 2011, disponibile su <https://www.lastampa.it/esteri/2011/08/05/news/ucraina-arrestata-yulia-tymoshenko-1.36936056/>

L'accordo, accolto favorevolmente dalla popolazione per i notevoli effetti positivi che avrebbe comportato, anche sul piano produttivo e occupazionale, nonché sullo sviluppo della comunità tutta, ad un passo dalla sottoscrizione definitiva è stato però stroncato dall'ex Presidente ucraino Viktor Janukovyč, di orientamento filorusso, per una serie di ragioni politiche e per il timore dell'inizio di una guerra commerciale con la Russia, la quale non vedeva di buon occhio l'accordo³²¹ e aveva perciò imposto una revisione delle regole doganali e dei dazi sugli scambi commerciali. Ciò ha condotto ad un calo della produzione industriale ucraina per il mercato russo e, in generale, per quelli della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)³²², organizzazione internazionale composta dagli Stati post-sovietici; ragione che, come detto, almeno ufficialmente, ha imposto uno stop all'accordo³²³.

La sospensione degli accordi ha determinato l'insorgere della popolazione ucraina che, spontaneamente e senza alcun tipo di coordinamento, il 21 novembre 2013 è scesa in piazza per protestare³²⁴. Alle manifestazioni di protesta il Governo ha opposto una ferma resistenza, sfociata in una vera e propria repressione violenta³²⁵,

³²¹ ENGLUND W., LALLY K., *The Washington Post*, *Ukraine, under pressure from Russia, puts brakes on E.U. deal*, 21 novembre 2013, disponibile su https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-under-pressure-from-russia-puts-brakes-on-eu-deal/2013/11/21/46c50796-52c9-11e3-9ee6-2580086d8254_story.html

³²² Interfax-Ukraine, *Ukraine to resume preparing agreement with EU when compensation for production drop found – Boiko*, 21 novembre 2013, disponibile su <http://en.interfax.com.ua/news/general/176144.html>

³²³ LOI M., *Rivista Europae*, *L'Ucraina dice no: stop alle trattative per l'Accordo di Associazione*, 22 novembre 2013, disponibile su <https://www.rivistaeuropae.eu/est-eri/part-orientale/ucraina-dice-no-stop-alle-trattative-per-laccordo-di-associazione/>

³²⁴ *Il Post*, *La grande manifestazione in Ucraina*, 24 novembre 2013, disponibile su <https://www.ilpost.it/2013/11/24/foto-manifestazione-ucraina/>

³²⁵ Amnesty International Italia, *Ucraina, una campagna per porre fine all'impunità delle forze di polizia*, 10 febbraio 2014, disponibile su <https://www.amnesty.it/ucraina-una-campagna-per-porre-fine-allimpunita-delle-forze-di-polizia/>

anche per effetto delle provocazioni dei cosiddetti *titušky*³²⁶ e con la presa di posizione, a sostegno del Governo, anche della popolazione russofona delle aree ad est del Paese.

Le manifestazioni sono andate avanti per mesi, chiedendo le dimissioni del Governo e il ripristino dei colloqui finalizzati all'accordo con l'Unione Europea, ma la repressione è stata sempre più aspra, fino a giungere ai fatti che, verificatisi in piazza Maidan, la piazza di Kiev dove si sono concentrate le manifestazioni, hanno dato il nome "*Euromaidan*" all'intero movimento di protesta³²⁷. Il 20 febbraio 2014, proprio in piazza Maidan, gli scontri con la polizia hanno portato a decine di morti³²⁸.

L'indomani, il Presidente Janukovyč, condizionato dal perdurare delle proteste e dalla rilevanza internazionale che le stesse stavano assumendo, ha dato inizio ad un negoziato con i partiti di opposizione, che ha condotto alla riaffermazione della centralità del Parlamento (nel tempo ridotta in favore del Presidente), alla formazione di un nuovo Governo, nonché ad una serie di misure ulteriori per permettere la cessazione delle proteste, tra cui anche la liberazione dell'ex Presidente Tymošenko³²⁹ e l'istituzione di un comitato di coordinamento per comunicare con la comunità europea, come richiesto dai manifestanti,

³²⁶ GONCHARENKO M., Deutsche Welle, *Sharp escalation*, 19 febbraio 2014, disponibile su <https://www.dw.com/en/titushki-the-ukrainian-presidents-hired-stro ngmen/a-17443078>

³²⁷ Radio Free Europe/Radio Liberty, *From Maidan to Berkut: A Ukraine Protest Glossary*, 4 dicembre 2013, disponibile su <https://www.rferl.org/a/ukraine-protest-glossary-euromaydan/25190085.html>

³²⁸ La Repubblica, *Ucraina, è guerra civile: oltre 100 morti. Sanzioni dall'Ue*, 20 febbraio 2014, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2014/02/20/news/ucraina_scontri-79117130/

³²⁹ CUSCITO G., LimesOnline, *Destituito Yanukovich, la partita Ue-Russia per l'Ucraina torna in parità*, 27 febbraio 2014, disponibile su <https://www.limesonline.com/destituito-yanukovich-la-partita-ue-russia-per-luكرانيا-torna-in-parita/58574>

finalizzato alla ripresa del dialogo sull'accordo tra il Paese e l'Unione Europea.

Il 21 febbraio 2014 Oleksandr Turčynov, alleato di partito dell'ex Presidente Tymošenko, è stato eletto presidente del Parlamento ucraino e poi, il 23 febbraio, presidente dell'Ucraina *ad interim*. Il Presidente Janukovyč è stato destituito³³⁰ e, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, si è dato alla fuga insieme ad altre personalità di spicco, dichiarando di essere vittima di un colpo di stato³³¹.

Il nuovo Governo, nel frattempo costituitosi³³², ha trovato l'opposizione dei russofoni residenti nei territori dell'est del Paese che, ai fini della propria autodeterminazione e della propria indipendenza, hanno indetto un referendum per l'11 maggio 2014, all'esito del quale hanno proclamato unilateralmente la propria indipendenza³³³, costituendo così la Repubblica Popolare di Doneck e la Repubblica Popolare di Lugansk, manifestando anche la volontà di un'unione con la Russia, da attuarsi mediante la preventiva costituzione di un'unica entità chiamata Nuova Russia³³⁴.

La proclamazione dell'indipendenza di questi territori ha portato allo scontro tra gli indipendentisti e le forze armate ucraine, durante i quali, il 17 luglio 2014, è stato abbattuto anche un volo della Malaysia

³³⁰ *Ibidem*

³³¹ PIERANNI S., Il manifesto, *Via Yanukovich: «È golpe»*, 23 febbraio 2014, disponibile su <https://ilmanifesto.it/via-yanukovich-e-golpe>

³³² GENTILUCCI P., Diritto.it, *La crisi ucraina nel contesto internazionale ed europeo*, 4 marzo 2022, disponibile su <https://www.diritto.it/la-crisi-ucraina-nel-contesto-internazionale-ed-europeo/>

³³³ Corriere della sera, *Ucraina, il referendum chiuso con un plebiscito: 95% di sì*, 11 maggio 2014, disponibile su https://www.corriere.it/esteri/14_maggio_11/ucraina-filorussi-votano-referendum-separatista-nuovi-scontri-f0209b4c-d8da-11e3-b8f7-5c1c0bbdabb2.shtml

³³⁴ Ansa, *Donetsk e Lugansk unite in Nuova Russia*, 25 maggio 2014, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2014/05/25/donetsk-e-lugansk-unite-in-nuova-russia_99910189-5ea7-4d53-a62f-cb4d54cc83e2.html

Airlines, che ha provocato la morte di 298 civili e di cui la Russia è stata ritenuta responsabile dalle autorità australiane e olandesi³³⁵.

I due fronti sono riusciti a giungere, il 5 settembre 2014, ad un primo accordo di cessate il fuoco denominato "protocollo di Minsk"³³⁶ e poi, a causa del mancato rispetto del primo, il 12 febbraio 2015 ad un successivo e più vincolante accordo, denominato "protocollo di Minsk II"³³⁷.

Nel frattempo, nel marzo 2014 la Russia ha inviato truppe militari nella penisola di Crimea, *de iure* appartenente all'Ucraina, asseritamente in difesa della popolazione russa ivi presente³³⁸. L'Ucraina ha mobilitato le proprie forze armate, accusando contemporaneamente la Russia di aver violato il Memorandum di Budapest³³⁹ (secondo il quale l'Ucraina si impegnava a dismettere e smaltire le armi nucleari presenti sul suo territorio e accumulate negli anni di appartenenza all'Unione Sovietica in cambio dell'impegno, da parte della Russia e degli altri paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, a garantire l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina entro i suoi confini, e ad astenersi da qualunque minaccia o uso della

³³⁵ RSI, *Volo MH17 abbattuto, tre condanne all'ergastolo*, 17 novembre 2022, disponibile su <https://www.rsi.ch/info/mondo/Volo-MH17-abbattuto-tre-condanne-all%E2%80%99ergastolo--1804644.html>

³³⁶ Ansa, *A Minsk firmato accordo per cessate il fuoco in Ucraina*, 5 settembre 2014, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2014/09/01/ucraina-ce-la-tregua.-ma-kiev-vuole-un-muro-ai-confini-con-la-russia_351c4930-03aa-4fa3-abdd-ea7a5cb2ec75.html

³³⁷ Il Fatto Quotidiano, *Ucraina, cessate il fuoco dal 15 febbraio: ecco i 13 punti dell'accordo di Minsk*, 12 febbraio 2015, disponibile su <https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/12/ucraina-dal-15-cessate-fuoco-i-13-punti-dellaccordo-minsk/1420251/>

³³⁸ CUSCITO G., LimesOnline, *La Russia si riprende la Crimea*, 5 marzo 2014, disponibile su <https://www.limesonline.com/la-russia-si-riprende-la-crimea/58802>

³³⁹ United Nations Treaty Collection, *Memorandum on security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. UN Doc. No. 52241 del 5 dicembre 1994, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf>

forza contro la stessa³⁴⁰), ma la disparità delle forze in campo ha fatto propendere per la ricerca di una soluzione diplomatica all'occupazione, che comunque non si è avuta. La Russia ha indetto, per il 16 marzo 2014, un referendum sull'autodeterminazione della Crimea e, a seguito dell'esito plebiscitario in favore, il territorio è stato annesso alla Federazione Russa³⁴¹. L'esito del referendum, per le sue modalità di svolgimento, non è stato riconosciuto da ONU, Unione europea, Stati Uniti d'America, OSCE, Consiglio d'Europa e dalla stessa Ucraina³⁴².

Il 9 marzo del 2014, con una nota dell'ambasciata ucraina nei Paesi Bassi³⁴³, l'Ucraina ha riconosciuto la giurisdizione della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dello Statuto di Roma, al fine di identificare, perseguire e giudicare gli autori e i complici degli atti commessi sul proprio territorio a partire dal 21 novembre 2013. Tale nota di accettazione della giurisdizione della Corte, poi confermata l'8 settembre 2015³⁴⁴ (in questo caso senza limiti di tempo), è stata la terza, in ordine temporale, a provenire da uno Stato non parte dello Statuto di Roma, dopo la dichiarazione della Costa

³⁴⁰ Il Messaggero, *Tradito il Memorandum di Budapest: quando l'Ucraina rinunciò al nucleare in cambio dell'indipendenza*, 2 marzo 2022, disponibile su https://www.ilmessaggero.it/mondo/memorandum_di_budapest_quando_l_ukraina_rinuncio_al_nucleare_in_cambio_dell_indipendenza-6537424.html

³⁴¹ La Repubblica, *Ucraina, la Crimea sceglie la Russia. Usa e Ue: "Referendum illegale"*, 16 marzo 2014, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2014/03/16/news/al_via_il_referendum_in_crimea_risultati_attesi_gi_per_questa_sera-81112278/

³⁴² Il Fatto Quotidiano, *Referendum Crimea è plebiscito: "Tornare con Russia". Ue e Usa: "E' illegale"*, 16 marzo 2014, disponibile su <https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/16/referendum-crimea-e-plebiscito-tornare-con-russia-ue-e-usa-e-illegale/915533/>

³⁴³ International Criminal Court, *First declaration on the recognition of the ICC's jurisdiction*, 9 aprile 2014, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJurisdiction09-04-2014.pdf>

³⁴⁴ International Criminal Court, *Second declaration on the recognition of the ICC's jurisdiction*, 8 settembre 2015, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf#search=ukraine

d'Avorio del 2003 e quella della Palestina del 2009, considerato il fatto che, pur avendo sottoscritto lo Statuto di Roma il 20 gennaio 2000, l'Ucraina non ha mai provveduto alla sua ratifica, a causa dell'impedimento derivante da una pronuncia della Corte Costituzionale ucraina dell'11 luglio 2001. Secondo detta Corte, infatti, lo Statuto (nella parte in cui riconosce alla Corte una giurisdizione complementare a quella dei tribunali nazionali) sarebbe in contrasto con alcune disposizioni della Costituzione ucraina che attribuiscono l'amministrazione della giustizia solo ai tribunali interni e non prevedono la delega ad altri organi³⁴⁵; la ratifica si sarebbe potuta avere solo attraverso una modifica costituzionale, mai apportata³⁴⁶. In base a ciò, come rilevato da alcuni osservatori, di conseguenza anche la dichiarazione di accettazione della giurisdizione della CPI sarebbe in contrasto con la Costituzione ucraina³⁴⁷.

Col passare degli anni, a seguito della definizione dell'accordo tra Ucraina e Unione Europea³⁴⁸, nonché delle manifestate intenzioni da parte dell'Ucraina di aderire alla NATO (già a partire dal 2008³⁴⁹), la Russia ha cominciato a raggruppare forze militari al confine con il

³⁴⁵ MASOL S., *Ukraine and the International Criminal Court: Between Realpolitik and Post-truth Politics*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 20, 2022, p. 168

³⁴⁶ MANCINI M., SIDIBlog, *La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale da parte dell'Ucraina: significato, limiti e conseguenze possibili*, 28 aprile 2014, disponibile su <http://www.sidiblog.org/2014/04/28/la-dichiarazione-di-accettazione-della-giurisdizione-della-corte-penale-internazionale-d-a-parte-dellucraina-significato-limiti-e-conseguenze-possibili/>

³⁴⁷ HELLER K. J., *OpinioJuris*, *A Modest Suggestion for the Ukrainian Parliament*, 26 febbraio 2014, disponibile su <https://opiniojuris.org/2014/02/26/modest-suggestion-ukrainian-parliament/>

³⁴⁸ EUR Lex, *Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra*, 29 maggio 2014, disponibile su [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01))

³⁴⁹ La Stampa, *Vertice Nato, Putin all'attacco*, 4 aprile 2008, disponibile su <https://www.lastampa.it/esteri/2008/04/04/news/vertice-nato-putin-all-attacco-1.37108591/>

territorio ucraino e ad effettuare una serie di esercitazioni militari, anche con il supporto della Bielorussia³⁵⁰.

3.3.2. *L'invasione russa dell'Ucraina*

Il 21 febbraio 2022 la Russia ha proclamato l'indipendenza della Repubblica Popolare di Doneck e della Repubblica Popolare di Lugansk³⁵¹, annunciando anche l'avvio di una missione di pace nel Donbas, territorio ucraino comprendente le stesse repubbliche, tramite un messaggio televisivo del presidente Putin³⁵², che già nelle settimane precedenti aveva affermato che le popolazioni russe di tali territorio fossero vittime di discriminazioni assimilabili al crimine di genocidio³⁵³; nella stessa occasione, il presidente Putin ha anche accusato di nazismo l'intero apparato statale ucraino³⁵⁴, rilevando la necessità di un intervento, da parte della Russia, finalizzato alla "denazificazione" del Paese³⁵⁵.

³⁵⁰ Il Post, *Oggi inizia un'esercitazione militare congiunta di Russia e Bielorussia in territorio bielorusso, vicino al confine con l'Ucraina*, 10 febbraio 2022, disponibile su <https://www.ilpost.it/2022/02/10/esercitazioni-militari-russia-bielorussia/>

³⁵¹ ISPI, *Russia-Ucraina: Putin riconosce le repubbliche separatiste del Donbass*, 28 febbraio 2022, disponibile su <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-ucraina-putin-riconosce-le-repubbliche-separatiste-del-donbass-33851>

³⁵² La Repubblica, *Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin riconosce le due repubbliche separatiste e manda truppe "per la pace". Testimoni: "Colonne di blindati a Donetsk"*, 21 febbraio 2022, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/21/news/ucraina_russia_news_oggi_diretta-338560482/

³⁵³ BELARDELLI G., HuffingtonPost, *Putin e la parola magica per muovere guerra: genocidio*, 20 febbraio 2022, disponibile su https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/02/20/news/putin_e_il_finto_genocidio_nel_donbass_alle_radici_della_propagan-da-8794150/

³⁵⁴ Il Sole 24 Ore, *Ucraina, Putin: "Autorità a Kiev banda di drogati e nazisti" (video)*, 25 febbraio 2022, disponibile su <https://stream24.ilssole24ore.com/video/mondo/ucraina-putin-autorita-kiev-banda-drogati-e-nazisti/AE3ouMGB>

³⁵⁵ DRAGOSEI F., Corriere della sera, *Perché, secondo Putin, bisogna «denazificare» l'Ucraina: cosa c'è dietro l'invasione*, 24 febbraio 2022, disponibile su https://www.corriere.it/esteri/22_febbraio_24/putin-denazificare-ucraina-7c5cef5a-954a-11ec-ae45-371c99bdba95.shtml

Il 24 febbraio, nonostante gli appelli alla pace da parte del Presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj³⁵⁶, il Presidente russo Putin ha annunciato l'avvio di una "operazione militare speciale" in Ucraina, sorretta e giustificata dall'accusa all'occidente di voler perseguire una espansione della NATO attraverso l'adesione dell'Ucraina alla stessa e giustificata dalla necessità di dover difendere e liberare le popolazioni russe delle neonate repubbliche dall'oppressione ucraina³⁵⁷.

Da allora il conflitto ha visto una serie di accelerazioni intervallate da momenti di relativa stabilità, comunque senza mai arrivare ad un effettivo arresto, unite a minacce nucleari³⁵⁸, più o meno esplicite, da parte della Russia, anche per il coinvolgimento di altri paesi nel conflitto, colpevoli di offrire supporto militare all'Ucraina.

Sono stati esperiti alcuni tentativi di dialogo tra i due paesi³⁵⁹, in alcuni casi con la mediazione di paesi terzi³⁶⁰, ma il conflitto, attualmente, non sembra potersi risolvere agevolmente. A rendere ulteriormente tortuosa la via della pacificazione sta contribuendo, nelle

³⁵⁶ Corriere della sera, *L'ultimo appello di Zelensky alla Russia prima dell'attacco: «Mi appello a voi non da presidente, ma da cittadino dell'Ucraina»*, 22 febbraio 2022, disponibile su https://www.corriere.it/esteri/22_febbraio_24/ultimo-appello-zelensky-russia-prima-dell-attacco-mi-appello-voi-non-presidente-ma-cittadino-dell-ucraina-a5cfd566-9534-11ec-ae45-371c99bdba95.shtml

³⁵⁷ APRATI L., RaiNews, *Putin "Ho preso la decisione di un'operazione militare". Inizia così l'attacco all'Ucraina*, 24 febbraio 2022, disponibile su <https://www.rainews.it/articoli/2022/02/putin-ho-preso-la-decisione-di-unoperazione-militare-inizia-cos-lattacco-allucraina-bb4bccdc-8f9e-4fb4-90cc-053597091783.html>

³⁵⁸ HASKI P., Internazionale, *Vladimir Putin punta di nuovo sulla minaccia nucleare*, 22 febbraio 2023, disponibile su <https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2023/02/22/putin-nucleare-minaccia>

³⁵⁹ ISPI, *Ucraina-Russia: chi sono i negoziatori e quali gli scenari*, 13 aprile 2022, disponibile su <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ucraina-russia-chi-sono-i-negoziatori-e-quali-gli-scenari-34601>

³⁶⁰ BELARDELLI G, HuffingtonPost, *Erdogan ottiene il confronto Lavrov-Kuleba. La mediazione turca, tanto ambigua quanto strategica*, 07 marzo 2022, disponibile su https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/07/news/mediazione_turchia_guerra_ucraina-8913245/

ultime settimane, la complicazione delle relazioni internazionali sulla scia dell'aggravarsi della situazione in Medio Oriente tra Israele e Palestina.

3.3.3. *Le reciproche accuse di crimini e la reazione internazionale*

A partire dal 24 febbraio 2022, giorno d'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, come accade in ogni conflitto armato, hanno cominciato a moltiplicarsi le reciproche accuse, da parte dei paesi belligeranti, relative alla commissione di crimini di guerra e alla violazione del diritto internazionale umanitario, mediante l'esecuzione di attività di diversa natura. Le accuse più gravi hanno riguardato le azioni che avrebbero compiuto i militari russi a Buča³⁶¹, i quali si sarebbero macchiati di atrocità sulla popolazione civile, nonché di attacchi e bombardamenti ingiustificati contro strutture militarmente non strategiche, come il teatro di Mariupol³⁶², dove sono rimasti uccisi centinaia di civili che in quel luogo avevano trovato riparo. Di contro, le truppe militari ucraine avrebbero utilizzato edifici civili, tra cui scuole e ospedali, come basi militari, esponendo la popolazione ad attacchi militari³⁶³.

La Comunità internazionale è stata pressoché unanime nel condannare, a stretto giro, l'invasione da parte della Russia: l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunitasi il 2 marzo 2022 in

³⁶¹ Il Sole 24 Ore, *Bucha, prove sempre più schiacciante dei massacri commessi dai russi*, 4 aprile 2022, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-massa-cro-bucha-arriva-all-onu-AEx0M0OB>

³⁶² Amnesty International Italia, *Ucraina: "Al teatro di Mariupol un evidente crimine di guerra delle forze russe". I risultati della nostra ricerca*, 30 giugno 2022, disponibile su <https://www.amnesty.it/ucraina-al-teatro-di-mariupol-un-evidente-crimine-di-guerra-delle-forze-russe-i-risultati-della-nostra-ricerca/>

³⁶³ Amnesty International, *Ukraine: Ukrainian fighting tactics endanger civilians*, 4 agosto 2022, disponibile su <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/>

sessione d'emergenza³⁶⁴, ha discusso e approvato con un'ampia maggioranza una risoluzione³⁶⁵ di condanna dell'invasione. I voti contrari sono giunti, ovviamente, dalla Russia, ma anche dalla Corea del Nord, dalla Bielorussia, dall'Eritrea e dalla Siria.

Non ha potuto esprimersi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dopo la convocazione dello stesso su proposta del Presidente francese Macron, per il veto imposto dalla Russia³⁶⁶, suo membro permanente, ad approvare una risoluzione di condanna dell'invasione. La votazione ha comunque permesso di mettere in luce un generale isolamento della Russia da parte degli altri paesi membri³⁶⁷.

Una condanna delle operazioni militari russe è arrivata anche dalla Corte internazionale di giustizia con una risoluzione del 16 marzo 2022, con la quale ha ordinato l'immediata cessazione delle ostilità³⁶⁸ e, contestualmente, ha ritenuto infondate e pretestuose le affermazioni della Russia, poste a giustificazione dell'invasione, circa un presunto genocidio in atto nella regione del Donbas. Il Presidente Putin ha infatti sempre giustificato le proprie azioni sostenendo che le popolazioni russofone dell'Ucraina fossero vittime di atti riconducibili al crimine di

³⁶⁴ Il Post, *Il grande voto all'ONU contro la Russia*, 3 marzo 2022, disponibile su <https://www.ilpost.it/2022/03/03/onu-assemblea-generale-ucraina-voto-storico/>

³⁶⁵ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Aggression against Ukraine*, UN Doc. A/ES -11/L.1 del 1 marzo 2022, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/272/27/PDF/N2227227.pdf>

³⁶⁶ BIANCHINI N., AGI, *La Cina si astiene sulla risoluzione dell'Onu per l'invasione russa in Ucraina*, 26 febbraio 2022, disponibile su <https://www.agi.it/estero/news/2022-02-25/ucraina-invasione-onu-cina-astenuta-russia-isolata-15785523/>

³⁶⁷ NOOTEN C., Le Monde, *L'ONU impuissante à voter une résolution contre l'«agression» russe*, 26 febbraio 2022, disponibile su https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/26/l-onu-impuissante-a-voter-une-resolution-contre-l-agression-russe_6115350_3210.html

³⁶⁸ International Court of Justice, *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)*, *Request for the indication of provisional measures*, 16 marzo 2022, disponibile su <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-SUM-01-00-EN.pdf>

genocidio, ritenendo perciò conforme alla legge intraprendere un'operazione militare, che sarebbe stata legittimata dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, secondo un'interpretazione ritenuta da più parti criticabile ed errata³⁶⁹.

Dal 28 febbraio 2022 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato varie misure per rafforzare le capacità militari dell'Ucraina^{370,371}, mentre la Commissione ha introdotto una serie di sanzioni nei confronti della Russia orientate a indebolire la sua capacità finanziaria³⁷².

Il 25 febbraio 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, membri della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha sospeso la Russia, impedendole di partecipare alle votazioni³⁷³; l'assemblea ha avuto così modo di adottare nei suoi confronti una serie di misure sanzionatorie e di formalizzare una richiesta al Governo russo di astensione dall'invio di attacchi nei confronti dei civili e di garanzia di accesso agli aiuti

³⁶⁹ Globalist, *Cosa dice l'articolo 51 dell'Onu che Putin interpreta in maniera tutta sua per giustificare la guerra*, 18 giugno 2023, disponibile su <https://www.globalist.it/world/2023/06/18/cosa-dice-larticolo-51-dellonu-che-putin-interpreta-in-maniera-ca-pziosa-per-justificare-la-guerra/>

³⁷⁰ EUR Lex, *Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza*, 28 febbraio 2022, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0338>

³⁷¹ EUR Lex, *Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine*, 28 febbraio 2022, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0339>

³⁷² Commissione europea, *Sanzioni dell'UE alla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina*, disponibile su https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_it

³⁷³ Council of Europe, *Council of Europe suspends Russia's rights of representation*, 25 febbraio 2022, disponibile su https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/council-of-europe-suspends-russia-s-right-s-of-representation

umanitari³⁷⁴. La Russia, in risposta, ha annunciato il proprio ritiro dal Consiglio d'Europa³⁷⁵ e il recesso dalla *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*³⁷⁶.

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nell'ambito del cosiddetto "meccanismo di Mosca" (che permette ad un paese membro dell'Organizzazione di richiedere l'istituzione di una missione *ad hoc* di esperti indipendenti per compiere indagini su questioni umanitarie sul proprio territorio o di un altro Stato membro)³⁷⁷, il 3 marzo 2022, su richiesta di 45 Stati membri³⁷⁸, ha istituito una missione di esperti indipendenti per indagare su violazioni e abusi commessi sul territorio ucraino. Dal rapporto presentato al Consiglio Permanente del 13 aprile 2022 sono emerse chiare prove di violazioni del diritto internazionale umanitario da parte delle forze russe, nonché violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare nelle aree sotto il controllo della Russia³⁷⁹. Analoghe risultanze si sono avute anche all'esito delle successive due attivazioni

³⁷⁴ Council of Europe, *Decisions adopted*, Doc. CM/Del/Dec(2022)1426ter, 25 febbraio 2022, disponibile su https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5a3b6

³⁷⁵ Council of Europe, *The Russian Federation is excluded from the Council of Europe*, 16 marzo 2022, disponibile su <https://www.coe.int/en/web/portal/-/the-russian-federation-is-excluded-from-the-council-of-europe>

³⁷⁶ Council of Europe, *Russia ceases to be party to the European Convention on Human Rights*, 16 settembre 2022, disponibile su <https://www.coe.int/en/web/portal/-/russia-ceases-to-be-party-to-the-european-convention-on-human-rights>

³⁷⁷ OSCE, *Moscow mechanism*, 1 dicembre 1991, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/5/e/20066.pdf>

³⁷⁸ GOV.UK, *OSCE Moscow Mechanism invoked again on Russia's war in Ukraine: joint statement*, 2 giugno 2022, disponibile su <https://www.gov.uk/government/speeches/osce-moscow-mechanism-invoked-again-on-russias-war-in-ukraine-joint-statement>

³⁷⁹ OSCE, *Report on violations of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity committed in Ukraine since 24 february 2022*, Doc. ODIHR.GAL/26/22/Rev.1, 13 aprile 2022, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/f/a/515868.pdf>

dello stesso meccanismo, avvenute il 2 giugno 2022 e il 28 luglio 2022 e i cui *report* sono stati rispettivamente presentati il 14 luglio 2022³⁸⁰ e il 22 settembre 2022³⁸¹. Il primo di questi riferisce *inter alia* della commissione di crimini quali omicidi, torture e violenze di vario genere, anche nei confronti di civili, giornalisti e operatori umanitari, nonché di "*deportazioni su larga scala di civili ucraini in Russia*"³⁸², come confermato anche all'esito di una ulteriore attivazione del 4 maggio 2023³⁸³.

3.3.4. *Il trasferimento dei bambini ucraini in Russia*

Dall'inizio del conflitto, numerose sono state le segnalazioni di trasferimenti forzati di cittadini ucraini, in particolare bambini. Le prime voci ufficiali si sono avute a partire dal mese di marzo 2022, quando l'allora Commissario ucraino per i diritti umani, Lyudmyla Denisova, ha denunciato il trasferimento di numerosi cittadini ucraini verso i territori russi, ai quali "*sono stati rilasciati documenti che richiedono loro di trovarsi in una determinata città. Non hanno il diritto di lasciarla per almeno due anni con l'obbligo di lavorare nel luogo di lavoro*

³⁸⁰ OSCE, *Report on violations of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity committed in Ukraine (1 April – 25 June 2022)*, Doc. ODIHR.GAL/36/22/Corr.1, 14 luglio 2022, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/3/e/522616.pdf>

³⁸¹ OSCE, *Report on Russia's legal and administrative practice in light of its OSCE human dimension commitments*, Doc. ODIHR.GAL/26/22/Rev.1, 22 settembre 2022, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/526720.pdf>

³⁸² OSCE, *Report on violations of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity committed in Ukraine (1 April – 25 June 2022)*, *cit.*, pp. 4, 108, 114

³⁸³ OSCE, *Report on violations and abuses of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity, related to the forcible transfer and/or deportation of ukrainian children to the Russian Federation*, Doc. n. ODIHR.GAL/37/23/Rev.1/Corr.1, 4 maggio 2023, disponibile su https://www.osce.org/files/f/documents/7/7/542751_0.pdf

specificato"³⁸⁴. Nel corso dei mesi successivi il Governo ucraino ha continuato a sostenere ufficialmente tali accuse e numerose sono state le segnalazioni da parte dei media³⁸⁵ e di varie organizzazioni non governative³⁸⁶. La stima, a maggio 2022, era di 1,2 milioni di cittadini ucraini deportati, di cui almeno 210.000 bambini³⁸⁷.

Al fine di indagare sulla commissione di tali crimini, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, organo sussidiario dell'Assemblea Generale, su mandato di quest'ultima e con una sua risoluzione del 4 marzo 2022, ha istituito una Commissione d'inchiesta internazionale indipendente³⁸⁸, con una prima missione in Ucraina dal 7 al 16 giugno 2022³⁸⁹. Nel *report*³⁹⁰ di tale missione, la Commissione ha illustrato le principali conclusioni raggiunte dall'inizio del suo mandato, affermando che le prove raccolte dimostrano che le autorità russe hanno commesso

³⁸⁴ COLVIN V., ORCHARD P., *Forced deportations and the Ukraine war: Russian culpability in atrocity crimes*, in *Violence: An International Journal*, vol. 3, 2022, p. 285

³⁸⁵ TONDO L., HENLEY J., BOFFEY D., *The Guardian*, *Ukraine: US condemns 'unconscionable' forced deportations of civilians from Mariupol*, 20 marzo 2022, disponibile su <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/russia-bombed-mariupol-art-school-sheltering-400-people-says-ukraine>

³⁸⁶ HUMAN RIGHTS WATCH, *Ukraine: Executions, Torture During Russian Occupation*, 18 maggio 2022, disponibile su <https://www.hrw.org/news/2022/05/18/ukraine-executions-torture-during-russian-occupation>

³⁸⁷ Reuters, *Ukraine accuses Russia of forcibly deporting over 210,000 children*, 13 maggio 2022, disponibile su <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-accuses-russia-forcibly-deporting-over-210000-children-2022-05-13/>

³⁸⁸ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Situation of human rights in Ukraine stemming from the Russian aggression*, UN Doc. A/HRC/RES/49/1 del 7 marzo 2022, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/277/44/PDF/G2227744.pdf>

³⁸⁹ Nazioni Unite, Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *Commissione d'inchiesta sull'Ucraina per condurre la prima missione nel Paese*, 7 giugno 2022, disponibile su <https://unric.org/it/commissione-dinchiesta-sullucraina-per-condurre-la-prima-missione-nel-paese/>

³⁹⁰ Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Independent International Commission of Inquiry on Ukraine*, UN Doc. A/77/533 del 18 ottobre 2022, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/637/72/PDF/N2263772.pdf>

un'ampia gamma di violazioni del diritto internazionale sui diritti umani e del diritto internazionale umanitario, quali attacchi indiscriminati e sproporzionati in disprezzo dei potenziali danni e delle possibili sofferenze per la popolazione, uccisioni intenzionali di civili, confinamenti illegali, torture e stupri, oltre a trasferimenti e deportazioni forzate di civili in molte regioni dell'Ucraina e della Federazione Russa: tutte azioni, queste, costituenti crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La Commissione ha avuto modo di documentare anche alcune violazioni ad opera delle forze armate ucraine, tra cui alcuni attacchi indiscriminati qualificabili come crimini di guerra. A conclusione del proprio rapporto, la Commissione ha raccomandato che tutte le violazioni e i crimini siano indagati e che i responsabili siano chiamati a risponderne, sia a livello nazionale che internazionale, anche al fine di concedere alle vittime il diritto alla verità, alla riparazione e alla garanzia della non ripetizione di tali condotte.

Prove della commissione di tali crimini, tra cui la deportazione o il trasferimento di civili, sono dunque stati accertati e rilevati in vario modo; la Russia non ha mai negato tali "trasferimenti" (i dati sul numero delle persone trasferite diffusi dalla TASS³⁹¹, principale agenzia di stampa russa, concordano con i dati dell'ex commissario Denisova sopra citati), ma ha sempre parlato di "evacuazioni"³⁹² rese necessarie per garantire la sicurezza delle stesse persone, nonché di "adozioni di orfani di guerra" nel caso specifico dei bambini, temporaneamente evacuati in attesa di un ristabilimento della pace e

³⁹¹ TASS, *Over 19,500 People Evacuated to Russia from Donbass, Ukraine in Past Day*, 12 maggio 2022, disponibile su <https://tass.com/defense/1450277>

³⁹² COLVIN V., ORCHARD P., *op. cit.*, p. 289

di una definitiva adozione³⁹³. Va precisato, però, che fino al maggio 2022 la normativa russa imponeva rigide restrizioni alle adozioni internazionali, ma la stessa è stata modificata per volontà del Presidente Putin³⁹⁴, concedendo così automaticamente la cittadinanza russa ai presunti orfani residenti nei territori occupati dell'Ucraina e ponendo sotto un'apparente copertura di legittimità tali azioni, ritenute da più parti, comunque, fuori da ogni regola di civiltà³⁹⁵, avvalorando la tesi che tali adozioni siano soltanto un modo per "russificare" la popolazione ucraina.

Appare opportuno ricordare che le deportazioni e i trasferimenti forzati di civili in altro paese nell'ambito di un conflitto internazionale rappresentano un crimine sulla base dell'articolo 49 della *Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra*³⁹⁶, che vieta esplicitamente sia le deportazioni forzate al di fuori del territorio occupato, sia i trasferimenti forzati all'interno dello stesso territorio.

3.3.5. Il mandato d'arresto della CPI

Gli atti fin qui illustrati, che sarebbero stati compiuti in Ucraina dagli occupanti russi, rientrano in larga parte nella sfera di competenza della

³⁹³ NAVA F., Domani, «*Bimbi deportati? No, salvati*». *Le bugie della putiniana Belova*, 16 ottobre 2023, disponibile su <https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/bimbi-deportati-no-salvati-le-bugie-della-putiniana-belova-kuxyp0at>

³⁹⁴ FUBINI F., Corriere della sera, *Bambini «rubati» in Ucraina, il decreto di Putin che autorizza l'adozione*, 31 maggio 2022, disponibile su https://www.corriere.it/esteri/22_maggio_31/bambini-rapiti-mosca-0a9697de-e05b-11ec-907c-89e18a84369e.shtml?refresh_ce

³⁹⁵ DI BENEDETTO L., Panorama, *Sulle adozioni dei bambini ucraini Putin viola ogni legge internazionale*, 2 giugno 2022, disponibile su <https://www.panorama.it/adozioni-bambini-ucraini-putin-legge-regole>

³⁹⁶ *IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra*, Ginevra, 12 agosto 1949; testo disponibile su https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/it#a28

Corte penale internazionale, atteso che lo Statuto di Roma afferma che la Corte esercita la propria giurisdizione sui crimini di guerra, facendo esplicitamente rientrare tra questi “*deportazione, trasferimento o detenzione illegali*”³⁹⁷. A parere di molti osservatori, la sede internazionale più appropriata per le indagini relative alla commissione di tali fatti, nonché per lo svolgimento di un processo per accertarne le responsabilità e condannarne i perpetratori e i mandanti, sarebbe proprio la Corte penale internazionale³⁹⁸.

Occorre ricordare che né la Russia, né l’Ucraina sono Stati parte dello Statuto di Roma. La Russia lo ha sottoscritto il 13 settembre 2000, ma il 13 novembre 2016 ha comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite l’intenzione di non divenirne parte, al fine di svincolarsi da atti incompatibili con l’oggetto e lo scopo dello Statuto medesimo³⁹⁹. Anche l’Ucraina ha sottoscritto lo Statuto di Roma, ma la sua ratifica non è stata possibile per contrasti con la sua carta costituzionale e, per tali ragioni, nel 2014, con una dichiarazione di riconoscimento, si è avvalsa del meccanismo previsto dall’articolo 12, paragrafo 3, dello Statuto di Roma e dall’articolo 44 del Regolamento di procedura e di prova per riconoscere la giurisdizione della Corte, finalizzata allo svolgimento di indagini sul proprio territorio circa la commissione di crimini (rientranti nel novero di quelli sottoposti alla giurisdizione della Corte, di cui all’articolo 5 dello Statuto) nell’ambito del conflitto. Il riconoscimento è stato poi esteso a tempo indefinito con una successiva dichiarazione del 2015⁴⁰⁰. A seguito della prima

³⁹⁷ In base all’art. 8, par. 2, lett. a, n. vii dello Statuto di Roma

³⁹⁸ COLVIN V., ORCHARD P., *op. cit.*, p. 288 e p. 293

³⁹⁹ Cfr. PALMA A. J., *Il ritiro della firma dello Statuto di Roma da parte della Federazione russa: quali conseguenze giuridiche?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2016

⁴⁰⁰ Per i riferimenti si vedano le note di pag. 121

dichiarazione, il 25 aprile 2014 l'allora Procuratore Fatou Bensouda ha deciso di aprire un esame preliminare (*preliminary examination*), all'esito del quale, nel dicembre 2020, ha confermato la sussistenza di una vasta serie di condotte costituenti crimini di guerra e crimini contro l'umanità, sufficientemente gravi da giustificare un'indagine^{401,402}. Il Procuratore Khan, succeduto a Bensouda nel giugno del 2021, al riaccendersi del conflitto tra Russia e Ucraina, il 28 febbraio 2022 ha ritenuto di confermare⁴⁰³ le conclusioni del suo predecessore e ha annunciato l'intenzione di avviare *motu proprio* un'indagine⁴⁰⁴. Lo stesso giorno, 39 Stati membri (tra cui l'Italia), su invito dello stesso Procuratore, hanno attuato la procedura di *referral* prevista dall'articolo 14 dello Statuto, segnalando la stessa situazione alla Procura e permettendo di accelerare l'avvio dell'indagine, poi autorizzata dalla Camera preliminare⁴⁰⁵. A margine di tale decisione, però, emerge il parere assai critico del giudice Tarfusser⁴⁰⁶ circa la decisione del Procuratore di fondare tale indagine sulle precedenti dichiarazioni di

⁴⁰¹ International Criminal Court, *Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination in the situation in Ukraine*, 11 dicembre 2020, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-fatou-bensouda-conclusion-preliminary-examination-situation-ukraine>

⁴⁰² International Criminal Court, *Report on Preliminary Examination Activities 2020*, 14 dicembre 2020, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf>

⁴⁰³ International Criminal Court, *Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: "I have decided to proceed with opening an investigation."*, 28 febbraio 2022, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine>

⁴⁰⁴ Cfr. CHIARINI G., ISPI, *Le (im)possibilità della Corte Penale Internazionale nella crisi ucraina*, 3 marzo 2022, disponibile su <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-impossibilita-della-corte-penale-internazionale-nella-crisi-ucraina-33901>

⁴⁰⁵ Per l'elenco degli Stati che hanno inviato un proprio *referral* si veda International Criminal Court, *Situation in Ukraine, Jurisdiction in the general situation*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>

⁴⁰⁶ TARFUSSER C. J., *Giurisprudenza Penale, Le indagini della Corte Penale Internazionale "Into the situation of Ukraine" - Alcune criticità*, 16 marzo 2022, disponibile su https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/03/Tarfusser_gp_2022_3.pdf

accettazione della giurisdizione della Corte da parte dell'Ucraina (definendola "*indagine su piedi di argilla*"⁴⁰⁷), sottolineando il diverso momento storico e il differente contesto politico dalle quali esse nascevano, andando anche a offrire indirettamente sostegno a quanti, già nel 2014, ponevano dubbi circa la legittimità delle dichiarazioni di riconoscimento della competenza della CPI rese dall'Ucraina (che, si ribadisce, secondo tali opinioni, sarebbero state anch'esse in contrasto con la Costituzione ucraina). A conclusione di tale indagine, come emerge dal comunicato stampa della Corte del 17 marzo 2023⁴⁰⁸, la Camera preliminare della Corte, ritenendo valide e comprovate le richieste formulate dalla Procura il 22 febbraio 2023, ha emesso un mandato di arresto nei confronti Vladimir Vladimirovich Putin e Marija Alekseyevna L'vova-Belova, quest'ultima in veste di Commissaria per i diritti dell'infanzia presso l'ufficio del Presidente della Federazione Russa, accusati di crimini di guerra di deportazione e trasferimento illegale di popolazione, in particolare bambini, dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, almeno a partire dal 24 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), n. vii e viii dello Statuto di Roma. Inoltre, in qualità di Presidente della Federazione Russa, Putin sarebbe personalmente responsabile per aver commesso gli atti direttamente, congiuntamente con altri e/o attraverso altri (ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a) dello Statuto di Roma) e, in virtù della responsabilità del superiore (in base all'articolo 28, lettera b) dello Statuto di Roma), per non aver esercitato un adeguato controllo sui subordinati (civili e militari) che hanno materialmente commesso gli atti o hanno permesso la loro commissione, che erano

⁴⁰⁷ *Ivi*, par. 2

⁴⁰⁸ International Criminal Court, *Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*, 17 marzo 2023, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>

effettivamente sotto la sua autorità e il suo controllo. Da sottolineare, dunque, la responsabilità soggettiva da comando, atteso che le azioni di cui Putin è accusato sono state realizzate sotto il suo controllo⁴⁰⁹. Circa la responsabilità penale individuale del Presidente russo, va sottolineato anche che la Camera ha ritenuto opportuno agire in base all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a) dello Statuto, confermando indirettamente la forza delle prove raccolte⁴¹⁰; la ragione di questa affermazione è da rinvenire nel fatto che, sulla base dell'articolo chiamato in causa, la "commissione del crimine" corrisponde al livello maggiore di responsabilità individuale, e come tale va strettamente interpretata⁴¹¹.

La Camera preliminare, pur ritenendo necessario mantenere segreti i mandati per proteggere vittime e testimoni e per salvaguardare le indagini ancora in essere, ha ritenuto opportuno, nell'interesse della giustizia, autorizzare la Cancelleria a darne conto all'opinione pubblica. Atteso che le condotte che hanno portato all'emissione di tali mandati sarebbero ancora in corso, infatti, secondo la Camera la conoscenza dell'esistenza dei mandati e dei loro destinatari, nonché delle accuse, da parte dell'opinione pubblica potrebbe contribuire a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Il mandato d'arresto ha ovviamente acceso un ampio dibattito, soprattutto circa il suo significato e la sua utilità reale per la conclusione

⁴⁰⁹ DELLI SANTI M., *Giornale Diplomatico, Corte penale internazionale: svolta epocale del mandato d'arresto per Putin*, 18 marzo 2023, disponibile su <https://www.giornalediplomatico.it/corte-penale-internazionale-svolta-epocale-del-mandato-daarresto-per-putin.htm>

⁴¹⁰ BERCA F., *Questione Giustizia, Il mandato di arresto contro Putin nel contesto della crisi della Corte Penale Internazionale, prospettive future e pericoli sommersi*, 29 maggio 2023, disponibile su <https://www.questionegiustizia.it/articolo/mandato-arresto-putin>

⁴¹¹ WERLE G., *Individual criminal responsibility in article 25 ICC Statute*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 5, 2007, pag. 957

del conflitto. Molti osservatori ed esperti hanno riscontrato, nell'azione della Corte di scegliere di rendere nota l'esistenza di tale mandato d'arresto, più l'intenzione di lanciare un messaggio politico che di offrire uno spunto per avviare reali ed effettivi dialoghi orientati alla pace⁴¹². Un primo flebile effetto di tale mandato è stata la immediata successiva liberazione di alcuni bambini deportati in Crimea un anno prima, avvenuta il 22 marzo di quest'anno⁴¹³.

Il dibattito pubblico si è poi concentrato anche sulla simmetria esistente tra questo mandato d'arresto e quello relativo al caso al-Bashīr, in considerazione della medesima condizione dei due destinatari, ossia essere Presidenti di due Stati non parte dello Statuto di Roma.

3.3.6. *La questione dell'immunità per Putin*

Volendo procedere ad una disamina degli effetti, sul piano giuridico, del mandato di arresto nei confronti del Presidente Putin, occorre tenere presente che esso si differenzia dal caso al-Bashīr, nonostante vari punti di convergenza, in quanto quest'ultimo era stato destinatario di un mandato d'arresto da parte della Corte penale internazionale a seguito di un *referral* del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite basato anche su accuse di genocidio. Laddove si volesse operare un diretto parallelismo tra i due casi, pertanto, non si può rinunciare a considerare che, mentre nel caso al-Bashīr poteva ritenersi valido il

⁴¹² MACIOCCHI P., *Il Sole 24 Ore*, *Mandato di arresto per Putin, segnale politico che allontana i negoziati di pace*, 17 marzo 2023, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/mandato-arresto-putin-segnale-politico-che-allontana-negoziati-pace-AE8jQH6C>

⁴¹³ SCAVO N., *Avvenire*, *Ucraina. Putin riconsegna i primi bambini deportati in Crimea: le immagini*, 22 marzo 2023, disponibile su <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/putin-riconsegna-i-primi-bambini-ucraini-deportati>

ragionamento addotto dalla Corte, pur con i limiti già descritti, secondo il quale la rinuncia all'immunità dello stesso fosse da ritenere automaticamente implicita nell'adesione del Sudan (di cui al-Bashīr era Presidente) all'ONU, atteso l'invio del *referral* alla Corte dal Consiglio di Sicurezza ONU, nel caso Putin quest'ultima circostanza non si è verificata e, probabilmente, mai si potrà verificare, in considerazione del fatto che la Russia è, come noto, membro permanente del Consiglio di Sicurezza ONU con potere di veto. Ogni proposta del Consiglio orientata al perseguimento di Putin verrebbe sicuramente osteggiata, a meno di una sua destituzione e di un cambio al vertice politico della Federazione Russa, che attualmente appare improbabile, almeno nel breve termine. A latere della convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU nei giorni immediatamente successivi all'invasione russa dell'Ucraina, infatti, lo stesso Consiglio non si è potuto esprimere circa la proposta di condanna dell'invasione, ritenuta da più parti crimine di aggressione ai sensi del diritto internazionale, proprio per effetto del veto posto dall'ambasciatore Nebenzya, partecipante alla sessione in rappresentanza della Russia⁴¹⁴. Citando il crimine di aggressione, appare opportuno ricordare che la Corte penale internazionale non ha potuto procedere anche con tale accusa nei confronti di Putin, atteso che la competenza della Corte su tale crimine si ha solo quando sia il paese aggredito che il paese aggressore sono Stati parte dello Statuto di Roma.

Esclusa, perciò, la possibilità di ritenere rimosso ogni vincolo al rispetto delle norme sull'immunità nei confronti di Putin per l'assenza del *referral* da parte del Consiglio di Sicurezza ONU e, più in generale, della possibilità per quest'ultimo di intraprendere qualunque azione

⁴¹⁴ BALDINI A., OnuItalia.com, *Ucraina: CdS; Italia co-sponsor, ma veto russo blocca condanna*, 25 febbraio 2022, disponibile su <https://www.onuitalia.com/2022/02/25/ucraina-onu-italia-co-sponsor-condanna-in-consiglio-di-sicurezza/>

determinante per soddisfare le richieste della Corte, quest'ultima può, all'atto pratico, solo confidare nella volontà di cooperazione da parte degli Stati parte per vedere soddisfatto il mandato di arresto. Essi, però, ben potrebbero adottare tecniche dilatorie al fine di non ottemperare ai propri obblighi pattizi, anche solo per mere finalità politiche, sollevando obiezioni sull'obbligo di arrestare Putin, al pari di quanto fatto dal Sudafrica nel 2015 quando, sostenendo le varie tesi già descritte, non ha provveduto all'arresto di al-Bashīr. In tal caso, la Corte potrebbe soltanto ribadire l'obbligo di cooperazione derivante dall'adesione allo Statuto di Roma, nonché l'irrilevanza delle qualifiche ufficiali ai fini delle immunità ai sensi dell'articolo 27 dello stesso Statuto. E potrebbe deferire le diverse situazioni all'Assemblea degli Stati parte e al Consiglio di Sicurezza, con la consapevolezza che in quest'ultimo consesso siede, con potere di veto, anche la Russia. Nulla vieterebbe, comunque, agli altri Stati non parte della Corte penale internazionale di procedere con l'esecuzione di tale mandato. Alla luce del sostegno prestato alle indagini in Ucraina della Corte, non è del tutto inimmaginabile, addirittura, che anche le autorità degli Stati Uniti possano procedere, avendone l'opportunità, all'arresto di Putin, nonostante non siano parte dello Statuto e malgrado la loro generale disapprovazione nei confronti di tale Corte.

3.3.7. Le responsabilità e la diversa posizione di L'vova-Belova

In qualità di Commissaria per i diritti dell'infanzia presso l'ufficio del Presidente della Federazione Russa, Marija Alekseyevna L'vova-Belova è ritenuta dalla Corte responsabile penalmente e individualmente per i crimini di guerra di trasferimento e deportazione illegale di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), n. vii e viii dello Statuto di Roma, per aver commesso i fatti direttamente, insieme ad altri e/o attraverso

altri. Per tale ragione anch'essa risulta destinataria del mandato d'arresto del 17 marzo 2023. La sua posizione, a differenza di quella di Putin, risulta essere in un qualche modo meno grave, atteso che risponde solo a titolo individuale delle azioni commesse, da sola o con altri, senza che vi siano responsabilità di comando, sussistenti invece per il Presidente russo.

Il coinvolgimento di L'vova-Belova in prima persona nelle attività che le vengono addebitate⁴¹⁵ non può essere messo in discussione, atteso che lei stessa ha ampiamente pubblicizzato, sia tramite i social media che attraverso i media tradizionali russi, i trasferimenti di bambini dal territorio ucraino verso orfanotrofi e famiglie russe, definendo tali azioni come uno sforzo umanitario⁴¹⁶ ed enfatizzando gli effetti positivi, per gli stessi bambini, derivanti dal ritrovare serenità in un tranquillo contesto familiare⁴¹⁷, contrastando le accuse di operare anche separazioni tra genitori e figli e rendendosi disponibile a riaffidamenti ad eventuali tutori legali che dovessero comparire. Rispetto a tali trasferimenti, di parere opposto appare essere l'Unicef, il quale afferma che *"le adozioni non dovrebbero mai avvenire durante o immediatamente dopo le emergenze"* e che *"i bambini separati dai*

⁴¹⁵ Il Messaggero, *Maria Lvova-Belova, chi è la donna accusata insieme a Putin della deportazione di bambini ucraini*, 17 marzo 2023, disponibile su https://www.ilmessaggero.it/persone/maria_lvova_belova_chi_e_putin_bambini_crimini_guerra-7294157.html

⁴¹⁶ HOPKINS V., The New York Times, *The Children's Rights Advocate Accused of Russian War Crimes*, 2 aprile 2023, disponibile su <https://www.nytimes.com/2023/04/02/world/europe/maria-lvova-belova-russia.html>

⁴¹⁷ KREVER M., CNN, *The Russian official at center of alleged scheme to forcibly deport thousands of Ukrainian children to Russia*, 16 febbraio 2023, disponibile su <https://edition.cnn.com/2023/02/15/europe/russia-ukraine-children-maria-lvova-belova-intl/index.html>

loro genitori durante i disordini non possono essere considerati automaticamente orfani"⁴¹⁸.

Le conseguenze immediate sul piano giuridico del mandato d'arresto nei confronti di L'vova-Belova si sostanziano nell'impossibilità di avvalersi di alcun tipo di tutela derivante da immunità. A differenza del Presidente Putin, attesa la non sussistenza di immunità personali rispetto alle quali possano emergere dubbi interpretativi delle varie norme di diritto internazionale chiamate in causa (come già ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti), nel caso dovesse recarsi in un paese membro della Corte penale internazionale (come anche in altri Stati che volessero autonomamente decidere di procedere), la stessa L'vova Belova sarebbe perciò passibile di arresto e di trasferimento presso il tribunale dell'Aja; non sembrano infatti sussistere ragioni giuridiche, nemmeno relative a particolari interpretazioni di norme, che possano ostacolarne l'arresto.

3.3.8. La posizione di Sudafrica e Brasile sull'immunità

Il mandato di arresto nei confronti di Putin ha generato, come conseguenza immediata, degli effetti limitanti sui suoi spostamenti, atteso il rischio di arresto in cui incorrerebbe se si recasse in uno Stato parte dello Statuto di Roma o in uno Stato che, anche se non parte, dovesse decidere di procedere all'arresto nei suoi confronti. L'intento secondario della Corte di fare di Putin un "paria internazionale", impedendogli di recarsi in buona parte dei paesi del mondo, come

⁴¹⁸ UNICEF, *Guidance for protecting displaced and refugee children in and outside of Ukraine*, punto 7, 1 novembre 2022, disponibile su <https://www.unicef.org/emergencies/guidance-protecting-displaced-children-ukraine>

sostenuto da alcuni osservatori⁴¹⁹, parrebbe pertanto essere stato soddisfatto, considerato che Putin si ritrova a vivere, come affermato da Flavia Lattanzi, già giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e di quello per i crimini nell'ex-Jugoslavia, "in una prigione, seppure a cielo aperto"⁴²⁰. Ciononostante, e malgrado le precedenti esperienze nel caso al-Bashir, come una sorta di *déjà-vu*⁴²¹, la questione dell'immunità nei confronti di un Capo di Stato destinatario di un mandato d'arresto da parte della Corte penale internazionale ha riguardato il Sudafrica. Quest'ultimo si è trovato nuovamente al centro di una controversia relativa ai propri obblighi di Stato parte dello Statuto di Roma in quanto il 23 marzo 2023, tramite il proprio Ministro degli esteri Naledi Pandor⁴²², ha invitato il presidente Putin a partecipare al vertice BRICS⁴²³ organizzato dal Sudafrica e previsto per il mese di agosto 2023. Lo stesso Ministro Pandor ha contestualmente ribadito la necessità per il Sudafrica di approfondire la questione relativa ai propri obblighi di Stato parte dello Statuto di Roma, confermando comunque la piena volontà di onorare i propri impegni e i propri doveri derivanti da tale *status*, nonostante a fine aprile 2023 il

⁴¹⁹ RONZITTI N., AffarInternazionali.it, *Il mandato di arresto contro Putin e le tortuose vie del diritto internazionale*, 20 marzo 2023, disponibile su <https://www.affarinternazionali.it/il-mandato-di-arresto-contro-putin-e-le-tortuose-vie-del-diritto-internazionale/>

⁴²⁰ RINOLDI D. G., CronacheRadicali, *Crimini di guerra: Lo zar ai "domiciliari"*, 21 marzo 2023, disponibile su https://radicali.it/wp-content/uploads/2023/03/20230321_DUBBIO_DUBBIO_A11-1.pdf

⁴²¹ WOOLAVER H., EJIL:Talk!, *South Africa and the ICC Arrest Warrant for Vladimir Putin: Déjà vu all over again?*, 5 aprile 2023, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/south-africa-and-the-icc-arrest-warrant-for-vladimir-putin-deja-vu-all-over-again>

⁴²² KHOZA A., TimesLIVE, *Russia's Vladimir Putin invited to attend Brics summit in SA, Pandor confirms*, 23 marzo 2023, disponibile su <https://www.timeslive.co.za/politics/2023-03-23-russias-vladimir-putin-invited-to-attend-brics-summit-in-sa-pandor-confirms/>

⁴²³ Raggruppamento delle economie mondiali emergenti, formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica

Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa avesse fatto delle affermazioni che lasciavano intendere che vi fosse la volontà di abbandonare la Corte penale internazionale, poi rettificata⁴²⁴. È pertanto rapidamente riemerso il tema dell'immunità che aveva già visto il Sudafrica contrapposto alla Corte penale internazionale, con il primo che sosteneva di non aver proceduto all'arresto di al-Bashir, nel 2015, in forza dell'immunità ad egli riservata in quanto Capo di Stato, a maggior ragione in quanto di uno Stato non parte dello Statuto di Roma, e con la seconda che affermava, al contrario, che "l'ospite" sudanese non godesse di alcuna immunità. Va aggiunto e ricordato che, successivamente a tale "disputa", i tribunali sudafricani si sono espressi dando ragione alla Corte, facendo derivare dalla sentenza relativa al caso *Ministero della giustizia v SALC*⁴²⁵ un'implicita abolizione di tutte le forme di immunità di fronte ad accuse di crimini internazionali, rendendo irrilevante la qualifica di Capo di Stato, senza nemmeno considerare se di uno Stato parte o meno dello Statuto di Roma. Ciononostante, il 29 maggio 2023 lo stesso Ministro Pandor ha sottoscritto e diramato una nota verbale⁴²⁶ con cui venivano riconosciuti ai partecipanti al vertice BRICS, che si sarebbe tenuto ad agosto in Sudafrica, tutte le immunità e i privilegi previsti dalla *Convenzione sui privilegi e sulle immunità* delle Nazioni Unite del 1946, ai sensi della *Legge sudafricana sulle immunità e i privilegi diplomatici* del 2001. Certamente non passato in secondo piano per l'opinione

⁴²⁴ Le Monde, *South Africa backtracks from President Ramaphosa's statement, will not leave the ICC*, 26 aprile 2023, disponibile su https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/04/26/south-africa-backtracks-from-president-ramaphosa-s-statement-will-not-leave-the-icc_6024370_4.html#

⁴²⁵ Supreme Court of Appeal of South Africa, *cit.*

⁴²⁶ South African Government, *Diplomatic Immunities and Privileges Act: Ministerial Meeting to be held in Cape Town, South Africa, from 1 to 2 June 2023, and the 15th BRICS Summit to be held in Johannesburg, South Africa from 22 to 24 August 2023*, 29 maggio 2023, disponibile su https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202305/48668gon3472.pdf

pubblica, anche considerata la rilevanza che assume in virtù delle potenziali implicazioni politiche conseguenti, il tema ha rappresentato, nelle settimane successive, un grosso problema per il Sudafrica, intenzionato ad evitare l'arresto di Putin (che, per usare parole del Presidente sudafricano Ramaphosa, "rappresenterebbe una dichiarazione di guerra"⁴²⁷) e, allo stesso tempo, giuridicamente impossibilitato ad evitare di farlo nel caso questi si fosse presentato al vertice di fine agosto⁴²⁸, anche per effetto dell'obbligo imposto dai giudici dell'Alta Corte sudafricana di rendere nota ogni risoluzione in merito alla questione⁴²⁹. Il 14 luglio il Presidente Ramaphosa ha interpellato la Corte penale internazionale, chiedendo di essere sollevato dall'obbligo di procedere all'arresto di Putin⁴³⁰ a causa delle implicazioni che un tale atto avrebbe comportato per il Paese; contestualmente ha anche affermato di voler tentare di dissuadere il leader russo dal prendere parte al vertice⁴³¹ essendo stata emessa, il 17 luglio 2023, dall'Alta Corte sudafricana su richiesta dal principale

⁴²⁷ The Moscow Times, *Arresting Putin a 'Declaration of War' – S.Africa's Ramaphosa*, 18 luglio 2023, disponibile su <https://www.themoscowtimes.com/2023/07/18/arresting-putin-a-declaration-of-war-safricas-ramaphosa-a81881>

⁴²⁸ RaiNews, *Il Sudafrica avverte Putin: "Se partecipa al vertice dei 'Brics' siamo costretti all'arresto"*, 1 maggio 2023, disponibile su <https://www.rainews.it/articoli/2023/05/il-sudafrica-avverte-putin-se-sara-presente-al-vertice-dei-brics-saremo-costretti-allarresto-4ae3c456-0b30-4807-9908-083efd548bbd.html>

⁴²⁹ Republic of South Africa, The Presidency, *Presidency welcomes publication of answering affidavit in ICC warrant matter*, 18 luglio 2023, disponibile su <https://www.thepresidency.gov.za/press-statements/presidency-welcomes-publication-answering-affidavit-icc-warrant-matter>

⁴³⁰ DU PLESSIS C., Reuters, *South Africa asks ICC to exempt it from Putin arrest to avoid war with Russia*, 18 luglio 2023, disponibile su <https://www.reuters.com/article/safrica-russia-icc-idUSKBN2YY1E7>

⁴³¹ Financial Times, *Ramaphosa will try to dissuade Putin from attending Johannesburg Brics meeting*, 14 lug 2023, disponibile su <https://www.ft.com/content/8789e4e9-cad9-404e-a7e5-4fe19f7470f2>

partito di opposizione del Sudafrica⁴³², un'ordinanza orientata a imporre al Governo sudafricano a procedere all'arresto⁴³³. Non ha destato sorpresa, pertanto, l'annuncio dell'assenza di Putin al vertice BRICS di agosto⁴³⁴, la cui decisione sembrerebbe essere stata assunta di comune accordo⁴³⁵ dai leader dei due paesi.

Il Presidente Putin non ha partecipato nemmeno al successivo summit dei paesi del G20 tenutosi in India il 9 e 10 settembre scorso. La motivazione principale della sua assenza non sembrerebbe essere riconducibile al timore di essere arrestato, atteso che l'India, non parte dello Statuto di Roma, non ha un obbligo diretto di cooperazione con la Corte; tuttavia, appare ipotizzabile che il leader russo preferisca evitare molti contesti internazionali fuori dal proprio Paese. Dall'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti, infatti, solo nella metà di ottobre del 2023 si è recato in Kirghizistan⁴³⁶ e in Cina⁴³⁷, entrambi Stati non parte della CPI.

⁴³² STEENHUISEN J., Democratic Alliance, *South African government applies for warrant to arrest Vladimir Putin*, 21 luglio 2023, disponibile su <https://www.da.org.za/2023/07/south-african-government-applies-for-warrant-to-arrest-vladimir-putin>

⁴³³ DU PLESSIS M., COUTSODIS A., EJIL:Talk!, *The Putin-South Africa arrest warrant saga: A tale of the shrinking world of an accused war criminal*, 18 agosto 2023, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/the-putin-south-africa-arrest-warrant-saga-a-tale-of-the-shrinking-world-of-an-accused-war-criminal/>

⁴³⁴ ROTH A., The Guardian, *Vladimir Putin to miss South Africa summit amid row over possible arrest*, 19 luglio 2023, disponibile su <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/19/vladimir-putin-to-miss-south-africa-summit-amid-row-over-possible-arrest>

⁴³⁵ Radio Free Europe/Radio Liberty, *South Africa Says Putin Won't Attend BRICS Summit 'By Mutual Agreement'*, 19 luglio 2023, disponibile su <https://www.rferl.org/a/south-africa-putin-arrest-brics-russia-/32510240.html>

⁴³⁶ Ansa, *Putin in Kirghizistan, prima uscita estera dal mandato d'arresto*, 12 ottobre 2023, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/10/12/putin-in-kirghizistan-prima-uscita-estera-dal-mandato-darresto_98282d16-2c78-4962-83aa-a5357c8b494b.html

⁴³⁷ Ansa, *Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cina*, 17 ottobre 2023, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2023/10/17/il-presidente-russo-vladimir-putin-e-arrivato-in-cina_bcf519df-fd8f-47ae-bccc-b1372f26a6f4.html

Hanno poi destato scalpore le parole pronunciate del Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula a conclusione del summit indiano, in vista della prossima riunione del G20 che si terrà nel 2024 in Brasile, Stato parte dello Statuto di Roma. Il presidente Lula, infatti, ha apertamente invitato il Presidente Putin a partecipare al vertice, garantendo sul suo non arresto⁴³⁸ e avanzando anche la messa in discussione della permanenza del Paese sudamericano nella Corte penale internazionale⁴³⁹, salvo poi ritirare la sua rassicurazione, affermando che una tale decisione sull'arresto non spetti alla politica ma alla magistratura⁴⁴⁰.

⁴³⁸ Adnkronos, *G20, Lula: "Putin non sarà arrestato se viene in Brasile"*, 10 settembre 2023, disponibile su https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/g20-lula-putin-non-sara-arrestato-se-viene-a-rio_7qJK6VFihfm0E22l3qAHk9?refresh_ce

⁴³⁹ Euronews, *Lula-Putin: operazione seduzione in vista del G20 a Brasilia*, 11 settembre 2023, disponibile su <https://it.euronews.com/2023/09/11/lula-putin-operazione-seduzione-in-vista-del-g20-a-brasilgia>

⁴⁴⁰ Ansa, *Marcia indietro di Lula sull'arresto Putin, decide la magistratura*, 11 settembre 2023, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/09/11/marcia-indietro-lula-su-arresto-putin-decide-la-magistratura_3d669c40-aded-4389-bd59-1ad601551072.html

Conclusioni

A valle di quanto sin qui riportato si può certamente affermare che, negli oltre venti anni di operatività, la Corte penale internazionale non abbia raggiunto risultati incoraggianti, se confrontati agli obiettivi che la Conferenza dei Plenipotenziari e i principali sostenitori di tale istituzione auspicavano. Oltre ai limiti derivanti dalle regole sulla propria giurisdizione e ai meccanismi di attivazione della stessa, nonché alla materiale impossibilità di avviare indagini in ogni contesto del globo (stante anche il moltiplicarsi di fatti e circostanze che, almeno potenzialmente, potrebbero essere di suo interesse), va riconosciuto che il vero problema cui la Corte deve far fronte è legato alla volontà di cooperare dei vari paesi con cui la stessa viene a confrontarsi: poiché essa è chiamata ad esercitare la propria giurisdizione, sulla base del principio di complementarità, in quei contesti in cui non sussistono le condizioni affinché lo Stato ordinariamente competente si occupi autonomamente dei vari casi che possono rientrare sotto la sua competenza o, altrimenti, nei contesti in cui lo Stato naturalmente competente decida di non farlo, è agevolmente spiegabile che nella maggior parte dei casi si verifichino situazioni di inefficienza, specialmente sul piano della cooperazione. La Corte penale internazionale, si ricorda, è chiamata a indagare e giudicare solo gli individui, e non gli Stati (per le cui controversie la competenza è demandata alla Corte Internazionale di Giustizia) e, pertanto, i suoi mandati d'arresto riguardano individui accusati di gravi crimini; tali imputazioni investono, molto spesso, soggetti che si trovano a ricoprire ruoli di massima responsabilità e potere, o in quanto rappresentanti *de jure* di Stati o di entità giuridiche importanti, o perché rappresentanti

de facto di una pluralità di individui e, in quanto tali, tutelati e protetti, anche politicamente. Ne consegue la difficoltà nell'ottenere cooperazione da parte di coloro che offrono tutela ai soggetti di cui, ad esempio, la Corte chiede l'arresto o nei confronti dei quali la stessa compie delle indagini. In circostanze del genere non possono pertanto venirsi a creare ragionevoli aspettative di risultati da parte della Corte.

Sono state proposte, anche nell'ambito di mere consultazioni tra esperti, soluzioni orientate alla creazione di una sorta di "rete mondiale di giustizia"⁴⁴¹, similmente ai sistemi di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea, capace di offrire una maggiore aspettativa di successo alle iniziative e all'operatività della Corte, anche e soprattutto sul lato pratico; tale idea, però, non tiene conto del fatto che mentre l'Unione Europea, assunta come modello da emulare, riesce ad esercitare congiuntamente tali specifiche funzioni anche in ragione dell'esistenza di una omogeneità di valori, principi e politiche, nonché di sistemi giudiziari equivalenti, una rete mondiale dovrebbe tener conto delle evidenti differenze valoriali esistenti nelle varie aree del pianeta, rendendosi pertanto necessaria una armonizzazione di principi e criteri per operare proficuamente, con un evidente rischio di livellamento verso il basso degli standard auspicati.

È indubbio che l'operatività della Corte sia anche indissolubilmente legata agli adeguamenti allo Statuto di Roma degli ordinamenti nazionali degli Stati parte, molti dei quali non sono in grado di offrire un contesto giuridico adeguato e sufficiente per offrire la necessaria cooperazione alla Corte, anche in ordine alle questioni legate alle immunità che, come si è visto, in particolare nel caso al-Bashīr, determinano il successo o meno delle attività che la Corte intraprende.

⁴⁴¹ Cfr. BELLELLI G.R., *Come rafforzare il ruolo della Corte Penale Internazionale*, in *Periodico di diritto e procedura penale militare*, vol. 43, fasc. 4, 2018, p. 2

Sebbene si sia cercato in vari modi di dimostrare il contrario, appare ugualmente chiaro che l'operatività della Corte sia in qualche maniera condizionata dalla politica e dalle politiche, o comunque da essa orientata e con essa legata. Pur non intendendo in alcun modo offrire l'idea di voler avvalorare tesi orientate ad accusare la Corte di "parzialità" o di limitata correttezza operativa o, peggio ancora, di subire condizionamenti esterni, appare evidente che, prima dei recenti mandati di arresto nei confronti di Putin e L'vova-Belova e di altri funzionari russi e georgiani implicati nei crimini commessi nei territori dell'Ossezia del sud (Stato a riconoscimento limitato tra Russia e Georgia)⁴⁴², l'aver concentrato le proprie attività di indagine nei paesi africani (al netto di pochi altri interventi in altre regioni del mondo, come nel caso del Venezuela) ha inevitabilmente condizionato la propria "rispettabilità", malgrado sia comprensibile che le azioni riconducibili nel novero dei crimini di competenza della Corte possano avvenire soprattutto in paesi con un tasso di sviluppo economico e sociale ridotto; va precisato, però, che proprio recentemente la Corte ha affermato di aver posto l'attenzione anche su questioni legate al traffico internazionale di migranti, in particolar modo nell'area del Mediterraneo, ambito certamente non estraneo ai crimini di competenza della Corte⁴⁴³, chiamando in causa probabilmente non solo i paesi di provenienza dei migranti ma anche i paesi di destinazione degli stessi.

⁴⁴² DELLI SANTI M., AffarInternazionali.it, *I primi mandati di arresto per i crimini russi in Georgia*, 4 luglio 2022, disponibile su <https://www.affarinternazionali.it/i-primi-mandati-darresto-per-i-crimini-russi-in-georgia/>

⁴⁴³ REALE E. P., GiustiziaInsieme, *Aggiornamenti dalla Corte Penale Internazionale. Una linea di indagine anche sui crimini contro l'umanità connessi alla tratta dei migranti nel Mediterraneo*, 9 dicembre 2022, disponibile su <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-penale/2574-aggiornamenti-dalla-corte-penale-internazionale-una-linea-di-indagine-anche-sui-crimini-contro-l-umanita-connessi-alla-tratta-dei-migranti-nel-mediterraneo?hitcount=0>

Con il mandato di arresto nei confronti di Putin, comunque, la Corte ha intrapreso certamente un cammino volto a scrollarsi di dosso l'etichetta che le attribuisce una visione limitatamente panafricana dei crimini internazionali di propria competenza. Di sicuro la notizia non ha riscosso gradimento nell'ambiente politico e di governo russo, nonché in alcuni ambiti della società russa vicini alla sfera di influenza del Presidente. Il "Comitato Investigativo russo", difatti, ha messo in stato di accusa in contumacia il Procuratore Karim Ahmad Khan e i giudici della Camera preliminare Rosario Aitala, Tomoko Akane e Sergio Gerardo Ugalde Godinez⁴⁴⁴, nonché il Presidente della Corte penale internazionale Piotr Hofmanski⁴⁴⁵, colpevoli (secondo la Russia) di aver chiesto un mandato d'arresto per il Presidente Putin e per la Commissaria L'vova-Belova. La risposta della Corte non si è fatta attendere⁴⁴⁶, condannando con fermezza tale azione, ritenendola chiaramente provocatoria e orientata a gettare discredito su di essa nell'ambito della propaganda russa. Non sono mancati, poi, anche gli attacchi verbali, come le affermazioni del Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitrij Medvedev, intenzionato a risolvere i conflitti con la Corte mediante il lancio di un missile sulla sua sede all'Aja⁴⁴⁷, o come quelle del Ministro degli esteri russo Sergej

⁴⁴⁴ SCHERBAK A., TASS, *Russia's Investigative Committee brings charges against ICC prosecutor, judge*, 21 maggio 2023, disponibile su <https://tass.com/emergencies/1620805>

⁴⁴⁵ La Stampa, *Mosca vuole arrestare il presidente della Corte penale internazionale*, 25 settembre 2023, disponibile su https://www.lastampa.it/esteri/2023/09/25/news/mosca_vuole_arrestare_il_presidente_della_corte_penale_internazionale-13413731/

⁴⁴⁶ International Criminal Court, *ICC Statement on reports of coercive measures against officials*, 20 marzo 2023, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/icc-statement-reports-coercive-measures-against-officials>

⁴⁴⁷ OPEN, *Deportazione di bambini, la responsabile di Mosca: «Solo 380 orfani, nessuno separato dai genitori». E Medvedev minaccia: «Abbattiamo la Corte con un missile»*, 20 marzo 2023, disponibile su <https://www.open.online/2023/03/20/deportazione-bimbi-ucraini-difesa-commissaria-infanzia-attacco-medvedev/>

Viktorovič Lavrov, secondo il quale la Corte sarebbe asservita all'occidente ed eseguirebbe solo ordini impartiti dalla NATO⁴⁴⁸. Recentemente, poi, gli organi di stampa hanno dato notizia di un attacco ai sistemi informatici della Corte penale internazionale, la cui responsabilità sembrerebbe riconducibile all'universo del *cybercrime* russo⁴⁴⁹.

Inevitabilmente, la Corte non potrà certamente sperare di veder rivalutata la propria autorevolezza attraverso l'arresto di Putin che, come è ampiamente ipotizzabile, si guarderà bene dal recarsi in paesi in cui il rischio di essere tratto in arresto è elevato; pertanto, risulta difficilmente immaginabile un suo fermo che, certamente, per il ruolo rilevante che ricopre, offrirebbe un ritorno molto corposo per la Corte in termini di autorevolezza. Alla stessa maniera, a meno di eventi particolarmente rilevanti (quanto improbabili) nell'*establishment* russo, sarà difficile immaginare un intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche in considerazione di quanto già riportato nelle pagine precedenti. Quel che può apparire per certi versi preoccupante, però, è la volontà recente espressa da parte di diversi paesi, alcuni anche aderenti alla Corte penale internazionale, di entrare nel gruppo BRICS⁴⁵⁰, lasciando pertanto immaginare che l'apparente

⁴⁴⁸ AskaneWS, *Secondo Lavrov la Corte penale internazionale "esegue gli ordini" dell'Occidente*, 22 marzo 2023, disponibile su <https://askanews.it/2023/03/22/secondo-lavrov-la-corte-penale-internazionale-esegue-gli-ordini-delloccidente/>

⁴⁴⁹ CAPUTO R., *L'opinione delle libertà, Attaccati i sistemi informatici della Corte penale internazionale*, 21 settembre 2023, disponibile su https://opinione.it/esteri/2023/09/21/renato-caputo_attacco-hacker-sistemi-informatici-corte-penale-internazionale/

⁴⁵⁰ La Stampa, *Brics, dal 2024 sarà allargata ad altri 6 paesi: tra questi Arabia Saudita e Iran*, 24 agosto 2023, disponibile su <https://finanza.lastampa.it/News/2023/08/24/brics-dal-2024-sara-allargata-ad-altri-6-paesi-tra-questi-arabia-saudita-e-iran/NjlfMjAyMy0wOC0yNF9UTEI>

condanna nei confronti della Russia e del suo maggiore rappresentante, espressa in altri consessi, non sia poi così determinata.

Certo è che, sul piano del diritto internazionale, la Corte penale internazionale rappresenta una componente che, mai come ora, è da ritenere come una solida roccia su cui edificare un sistema realmente efficace nel contrasto dell'impunità di coloro i quali commettono atrocità e *gross violations*, pienamente in linea con i principi seguiti da coloro i quali hanno spinto per la sua costituzione. Il suo futuro, però, è strettamente legato alla sovranità statale, che quotidianamente si intreccia con il diritto internazionale e lo condiziona, e da cui deriva e dipende la volontà dei singoli Stati di cooperare con la Corte.

Come sosteneva il giurista Theodor Niemeyer già molto tempo fa, *"Il diritto internazionale è un bellissimo edificio costruito su un vulcano; quando questo si risveglia, c'è un terremoto. Il vulcano è la sovranità statale"*. Se uno Stato non coopera vi è una scossa per il diritto internazionale e, di conseguenza, per la Corte penale internazionale⁴⁵¹, su di esso elevata. E, di conseguenza, anche per i diritti fondamentali di tutte le genti del mondo.

⁴⁵¹ CASSESE E., Agenzia Stampa Italia, *Putin, la Corte penale internazionale e la retorica di guerra*, 18 marzo 2023, disponibile su <https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/64275-putin-la-corte-penale-internazionale-e-la-retorica-di-guerra>

Bibliografia

- AKANDE D., *International Law Immunities and the International Criminal Court*, in *The American Journal of International Law*, 2004
- AKHAVAN P., *The Lord's Resistance Army case: Uganda's submission of the first State referral to the International Criminal Court*, in *The American Journal of International Law*, vol. 99, n. 2, 2005
- ANDREINI E., *Ultima fermata Perestrojka*, Firenze, 2022
- ARGIRÒ F., *La Corte penale internazionale: organi, competenza, reati, processo*, Milano, 2006
- ARSANJANI M. H., *The Rome Statute of the International Criminal Court*, in *The American Journal of International Law*, vol. 93, n. 1, 1999
- BARRERO GARCÍA A. M., ALONSO MARTÍN M. L., *Textos de Derecho local español en la Edad Media. Catálogo de Fueros y Costums municipales*, Madrid, 1989
- BELLELLI G.R., *Come rafforzare il ruolo della Corte Penale Internazionale*, in *Periodico di diritto e procedura penale militare*, vol. 43, fasc. 4, 2018
- BLAIS G., *La Corte Penale Internazionale: Una figlia di molti padri*, in *Rivista Aeronautica*, n. 6, 1998
- BOLOGNARI M., *Studio sulla funzione d'accusa nel sistema della Corte penale internazionale*, Torino, 2023
- CASSESE A., FRULLI M. (a cura di), *Diritto internazionale*, IV ed., Bologna, 2021
- CAVALLO R., *Il laboratorio europeo e le sfide del costituzionalismo globale*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 32, Macerata, 2016

- CIAMPI A., *Il meccanismo di cooperazione della Corte penale internazionale alla prova dei fatti: che cosa, e perché, non ha funzionato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, fascicolo 1, 2015
- CICIRIELLO M. C., *L'aggressione in diritto internazionale. Da 'crimine' di Stato a crimine dell'individuo*, Napoli, 2002
- CIMIOTTA E., *Corte penale internazionale: Attività della Corte nel 2010* in *La Comunità Internazionale: rivista trimestrale della Società italiana per l'organizzazione internazionale*, vol. 66, n. 1, 2011
- CIMIOTTA M., *Immunità personali dei Capi di Stato dalla giurisdizione della Corte penale internazionale e responsabilità statale per gravi illeciti internazionali*, in *Rivista di diritto internazionale*, vol. 94, n. 4, 2011
- COLVIN V., ORCHARD P., *Forced deportations and the Ukraine war: Russian culpability in atrocity crimes*, in *Violence: An International Journal*, vol. 3, 2022
- CONDORELLI L., CIAMPI A., *Comments on the Security Council Referral of the Situation in Darfur to the ICC*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005
- CONDORELLI L., *L'obbligo generale degli stati di cooperare al rispetto del diritto umanitario e la corte penale internazionale*, in SALERNO F. (a cura di), *Diritti dell'uomo, estradizione ed espulsione*, Padova, 2003
- CONFORTI B., *In tema di immunità funzionale degli organi statali stranieri* in *Rivista di diritto internazionale*, vol. 93, n. 1, 2010
- CONFORTI B., IOVANE M., *Diritto internazionale*, XII ed., Napoli, 2021
- CORMIER M., *The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-States Parties*, Cambridge, 2020
- CRYER R., *The definitions of international crimes in the Al Bashir arrest warrant decision* in *Journal of international criminal justice*, vol. 7, n. 2, 2009
- CURTI GIALDINO C., *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, Ed. III, Torino, 2015

- DAMGAARD C., *Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes*, Berlin, 2008
- DE GUZMAN M. M., *Article 21, Applicable law*, in TRIFFTERER O., *Commentary on the Rome Statute of the ICC*, Londra, 2008
- DE SENA P., *Immunità di organi costituzionali e crimini internazionali individuali in diritto internazionale*, in LANCIOTTI A., TANZI A. (a cura di), *Le immunità nel diritto internazionale*, Torino, 2007
- DE WET E., *The Implications of President Al-Bashir's Visit to South Africa for International and Domestic Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 13, 2015
- DONNEDIEU DE VABRES H., *La répression internationale du terrorisme. Les Conventions de Genève (16 novembre 1937)* in *Revue de droit international et de législation comparée*, 1938
- ELGAVISH D., *Did diplomatic immunity exist in the Ancient Near East?*, in *Journal of the History of International Law*, 2000
- ESPOSITO A., GENTILE G., TRAPASSO M., *I crimini contro l'umanità*, in LATTANZI G., MONETTI V. (a cura di), *La Corte penale internazionale. Organi - Competenza - Reati - Processo*, Milano, 2006
- FERNANDEZ DE GURMENDI S. A., *The role of the International Prosecutor*, in POLITI M., *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Challenge to Impunity*, Londra, 2001
- FOCARELLI C., *Diniego dell'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri per crimini, jus cogens e dinamica del diritto internazionale* in *Rivista di diritto internazionale*, vol. 91, n. 3, 2008
- FOCARELLI C., *Trattato di diritto internazionale*, Torino, 2015
- FREY L. S., FREY M. L., *The history of diplomatic immunity*, Columbus, 1999
- FRULLI M., *Immunità e crimini internazionali: l'esercizio della giurisdizione penale e civile nei confronti degli organi statali sospettati di gravi crimini internazionali*, Torino, 2007

- GAETA P., *Does President Al Bashir enjoy immunity from arrest?*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 7, 2009
- GARNER J. W., *Punishment of Offenders against the Laws and Customs of War*, in *American Journal of International Law*, vol. 14, 1920
- GERVASI M., *Corte Penale Internazionale - Attività della Corte nel biennio 2016-2017*, in *La Comunità Internazionale*, fasc. 2, 2018
- GIULIO CESARE G., VIGORITI M. P. (a cura di), *La guerra gallica*, Roma, 2015
- GREPPI E., *Aggressione e crimine di aggressione: accertamento "politico" e riflessi giurisdizionali internazionali*, in *Diritti Individuali e Giustizia Internazionale*. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009
- HADDAD H. N., *After the Norm Cascade: NGO Mission Expansion and the Coalition for the International Criminal Court*, in *Global Governance*, vol. 19, n. 2, 2013
- HADI ZAKERHOSSEIN M., *Situation selection regime at the International criminal court: law, policy, practice*, Londra, 2017
- HAPPOLD M., *Darfur, the Security Council and the International Criminal Court*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 55, n. 1, 2006
- ILLUMINATI G., *Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai tribunali internazionali alle commissioni verità e riconciliazione*, Torino, 2000
- Istituto della Enciclopedia Italiana, *Enciclopedia Treccani - Lessico del XXI Secolo*, Roma, 2012
- KAUL H. P., *The International Criminal Court: Trigger Mechanisms for ICC Jurisdiction*, in *Max Planck Conference on Unity and Diversity of the Judiciary and Law in Iraq*, Arbil, 2011
- KELSEN H., GALLO E., PECORA G. (a cura di), *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 2000
- KELSEN H., *Peace through Law*, Chapel Hill, 1944

- KIRSCH P., HOLMES J. T., *The Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating Process*, *The American Journal of International Law*, vol. 93, n. 1, 1999
- KIRSH P., ROBINSON D., *Reaching Agreement at the Rome Conference*, in CASSESE A., GAETA P., JONES J. R. W. D. (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, 2002
- KRESS C., *International Criminal Law*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2009
- KUCZYNSKA H., *The accusation model before the international criminal court. Study of convergence of criminal justice systems*, Berlino, 2015
- LANCIOTTI A., *La corte penale internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Torino, 2013
- LANCIOTTI A., *La ratifica italiana dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale*, in *Federalismi*, n. 6, 2006
- LANCIOTTI A., TANZI A., *Le immunità nel diritto internazionale*, Torino, 2007
- LATINI C., *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Roma, 2002
- LEANZA U., *Il diritto internazionale: da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*, Torino, 2002
- LEWIS C. J., *State and diplomatic immunity*, Londra, 1990
- LUZZATTO R., POCAR F., *Codice di diritto internazionale pubblico*, III Ed., Torino, 2003
- MALWAL B., *Sudan and South Sudan*, Londra, 2015
- MARASINGHE L., *The modern law of sovereign immunity*, in *The modern law review*, vol. 54, n. 5, Londra, 1991
- MARCHISIO S., *Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale*, in *Affari Esteri*, n. 120, 1998
- MARESCA A., *Dizionario giuridico diplomatico*, Milano, 1991

- MASERA L., *Immunità della politica e diritti fondamentali. I limiti all'irresponsabilità penale dei ministri*, Torino, 2020
- MASOL S., *Ukraine and the International Criminal Court: Between Realpolitik and Post-truth Politics*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 20, 2022
- MC CLANAHAN G. V., *Diplomatic immunity. Principles, practices, problems*, Londra, 1989
- MC DOUGALL C., *The Crime of Aggression Under the Rome Statute of the International Criminal Court*, New York, 2013
- MIRAGLIA M., PIERINI J. P., FANCHIOTTI V., *La Corte penale internazionale: profili sostanziali e processuali*, Torino, 2014
- MORRIS M., *The Jurisdiction of the International Criminal Court Over Nationals of Non-States Parties*, in *ILSA Journal of International and Comparative Law*, 2000
- MURPHY S. D., *U.S. Bilateral Agreements Relating to ICC*, in *The American Journal of International Law*, vol. 97, n. 1, 2003
- NAKAMURA A., *Dissentient judgment of Justice Pal*, Tokyo, 1999
- NERI G., *Gli organi di giustizia penale internazionale*, Roma, 2012
- NIGRO R., *Corte Penale Internazionale e accordi bilaterali diretti a precludere agli Stati parti la consegna di presunti criminali*, in *La Comunità Internazionale*, 2003
- NIGRO R., *Le immunità giurisdizionali dello Stato e dei suoi organi e l'evoluzione della sovranità nel diritto internazionale*, Milano, 2018
- OKENY K., *The 1947 Juba Conference*, in *Northeast African Studies*, vol. 13, n. 1, 1991
- ORTEGA M. C., *The ILC Adopts the Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 1997

- PACE W. R., SCHENSE J., *The Role of Non-Governmental Organisations*, in CASSESE A., GAETA P., JONES J. R. W. D. (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, 2002
- PALMA A. J., *Il ritiro della firma dello Statuto di Roma da parte della Federazione russa: quali conseguenze giuridiche?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2016
- PALMISANO G., *Cooperation by Non-States Parties*, in LATTANZI F., *The International Criminal Court: Comments on the Draft Statute*, Napoli, 1998
- PANZERA A.F., *Attività terroristiche e diritto internazionale*, Napoli, 1978
- PAOLI S., *La dissoluzione dell'URSS*, Milano, 2016
- PASCALÉ G., *La tutela internazionale dei diritti dell'uomo nel continente africano*, Napoli, 2017
- PASTORE G., *The EU-Ukraine Association Agreement prior to the Vilnius Eastern Partnership Summit*, in *TalTech Journal of European Studies*, vol. 4, 2014
- PICCIRILLI L., *L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica*, Roma, 2002
- POCAR F., *Cooperazione penale, internazionale e diritti fondamentali: i Tribunali penali internazionali*, in ZANGHÌ C., PANELLA G. (a cura di), *Cooperazione giudiziaria in materia penale e diritti dell'uomo*, Torino, 2004
- POCAR F., *Creazione della Corte Penale Internazionale*, in *Relazioni Internazionali*, vol. 47, fasc. 6, Milano, 1998
- POLITI M., NESI G. (a cura di), *The International Criminal Court and the crime of aggression*, Londra, 2004
- POLITI M., NESI G. (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Challenge to Impunity*, Londra, 2001
- PRUNIER G., *Darfur: A 21st-Century Genocide*, Ithaca, 2008
- QUATTROCOLO S., *La fase preliminare al giudizio davanti alla C.p.i.: i soggetti coinvolti e il meccanismo di esercizio dell'azione penale*, in CASSESE A.,

- CHIAVARIO M., DE FRANCESCO G. (a cura di), *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Torino, 2005
- RASI A., *Principio di complementarità e interpretazione dello Statuto di Roma*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, Bologna, 2017
- RECCHIA G., *La Convenzione di Ginevra per l'istituzione di una corte penale internazionale sul terrorismo: un documento da tornare a leggere*, in *Il Politico*, vol. 62, n. 1, 1997
- ROBINSON P., *The missing crimes*, in CASSESE A., GAETA P., JONES J. R. W. D. (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court: a commentary*, Oxford, 2002
- RONZITTI N., *Crimini internazionali*, in AA.VV., Istituto della Enciclopedia Italiana, *Enciclopedia giuridica*, vol. 10, Roma, 1995
- RONZITTI N., *Immunità e crimine internazionale di tortura*, in Osservatorio di Politica Internazionale, Note - Istituto Affari Internazionali, n. 55, 2015
- RONZITTI N., VENTURINI G. (a cura di), *Le immunità giurisdizionali degli stati e degli altri enti internazionali*, Padova, 2008
- SAPIENZA R., *Diritto internazionale: Casi e materiali*, Ed. 4, Torino, 2014
- SBOLCI L., *Immunità giurisdizionale degli Stati stranieri*, in *Digesto. Discipline pubblicistiche*, Torino, 1993
- SCHARF M. P., *International Criminal Court's arrest warrant for Omar Al Bashir, President of the Sudan* in *International legal materials*, vol. 48, n. 3, 2009
- SCHIFF B. N., *Building the International Criminal Court*, New York, 2008
- SPERDUTI G., *Crimini internazionali dell'individuo*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1962
- SSENYONJO M., *The international criminal court and the warrant of arrest for Sudan's president Al-Bashir: a crucial step towards challenging impunity or a political decision?* in *Nordic journal of international law: acta Scandinavica juris gentium*, vol. 78, n. 3, 2009

- SUR S., *Vers une Cour Pénale Internationale: la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de Sécurité*, in *Revue Général de Droit International Public*, 1999
- TERZIAN D., *Personal immunity and President Omar Al Bashir: an analysis under customary international law and Security Council resolution 1593*, in *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, vol. 16, 2011
- TRAGNIUK O., *European Union and Ukraine: some issues of legal regulation of relations – From Partnership and cooperation agreement to Association agreement*, in *Critical Quarterly for Legislation and Law*, vol. 99, n. 1, 2016
- TUFANO M. L., *L'immunità degli Stati: vecchi problemi e nuove prospettive* in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 44, n. 3, 2008
- VAGIAS M., *The territorial jurisdiction of the International Criminal Court*, Cambridge, 2014
- VASSALLI G., *Statuto di Roma: note sull'istituzione di una corte penale internazionale*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, vol. 66, n. 1, 1999
- VILLANI U., *La repressione internazionale del crimine di genocidio* in *Il foro di Trani. Rassegna del Consiglio Ordine degli Avvocati di Trani*, n. 16, 2001
- WELCH C. E. Jr., WATKINS A. E., *Extending enforcement: the coalition for the International Criminal Court*, in *Human Rights Quarterly*, vol. 33, 2011
- WELDEHAIMANOT S. M., *Arresting Al-Bashir: The African Union's opposition and the legalities*, in *African Journal of International and Comparative Law*, 2011
- WERLE G., *Individual criminal responsibility in article 25 ICC Statute*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 5, 2007
- WESSNER P., *Aelius Donatus. Commentum Terentii*, Lipsia, 1902-1905
- ZAPPALÀ S., *Il Procuratore della Corte Penale Internazionale: luci e ombre*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, vol. 82, fasc. 1, 1999
- ZAPPALÀ S., *La giustizia penale internazionale*, Bologna, 2005

Sitografia

Adnkronos, G20, *Lula: "Putin non sarà arrestato se viene in Brasile"*, 10 settembre 2023, disponibile su https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/g20-lula-putin-non-sara-arrestato-se-viene-a-rio_7qJK6VFihfm0E22I3qAHk9?refresh_ce

Africanews.com, *The Gambia will remain in the ICC – President Barrow confirms*, 9 febbraio 2017, disponibile su <https://www.africanews.com/2017/02/09/the-gambia-will-remain-in-the-icc-president-barrow-confirms>

Africarivista.it, *Sudan: procuratore Cpi, processo a Bashir all’Aia o Khartoum*, 16 agosto 2021, disponibile su <https://www.africarivista.it/sudan-procuratore-cpi-processo-a-bashir-allaia-o-khartoum/189698/>

Amnesty International Italia, *Ritiro dalla Corte Penale, il Sudafrica ci ripensa*, 9 marzo 2017, disponibile su <https://www.amnesty.it/ritiro-dalla-corte-penale-il-sudafrica-ci-ripensa/>

Amnesty International Italia, *Ucraina, una campagna per porre fine all’impunità delle forze di polizia*, 10 febbraio 2014, disponibile su <https://www.amnesty.it/ucraina-una-campagna-per-porre-fine-allimpunita-delle-forze-di-polizia/>

Amnesty International Italia, *Ucraina: "Al teatro di Mariupol un evidente crimine di guerra delle forze russe". I risultati della nostra ricerca*, 30 giugno 2022, disponibile su <https://www.amnesty.it/ucraina-al-teatro-di-mariupol-un-evidente-crimine-di-guerra-delle-forze-russe-i-risultati-della-nostra-ricerca/>

Amnesty International, *Sudan: Looming crisis in Darfur*, 30 giugno 2003, disponibile su <https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/041/2003/en/>

Amnesty International, *Ukraine: Ukrainian fighting tactics endanger civilians*, 4 agosto 2022, disponibile su <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/>

Ansa, A Minsk firmato accordo per cessate il fuoco in Ucraina, 5 settembre 2014, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2014/09/01/ucraina-ce-la-tregua.-ma-kiev-vuole-un-muro-ai-confini-con-la-russia_351c4930-03aa-4fa3-abdd-ea7a5cb2ec75.html

Ansa, Donetsk e Lugansk unite in Nuova Russia, 25 maggio 2014, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2014/05/25/donetsk-e-lugansk-unite-in-nuova-russia_99910189-5ea7-4d53-a62f-cb4d54cc83e2.html

Ansa, Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cina, 17 ottobre 2023, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2023/10/17/il-presidente-russo-vladimir-putin-e-arrivato-in-cina_bcf519df-fd8f-47ae-bccc-b1372f26a6f4.html

Ansa, Marcia indietro di Lula sull'arresto Putin, decide la magistratura, 11 settembre 2023, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/09/11/marcia-indietro-lula-su-arresto-putin-decide-la-magistratura_3d669c40-aded-4389-bd59-1ad601551072.html

Ansa, Putin in Kirghizistan, prima uscita estera dal mandato d'arresto, 12 ottobre 2023, disponibile su https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/10/12/putin-in-kirghizistan-prima-uscita-estera-dal-mandato-darresto_98282d16-2c78-4962-83aa-a5357c8b494b.html

Ansa, Ucraina: Ue apre su accordo associazione, firma possibile, 16 maggio 2013, disponibile su https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/politica/2013/05/16/Ucraina-Ue-apre-accordo-associazione-firma-possibile_8715536.html

APRATI L., RaiNews, Putin "Ho preso la decisione di un'operazione militare". Inizia così l'attacco all'Ucraina, 24 febbraio 2022, disponibile su <https://www.rainews.it/articoli/2022/02/putin-ho-preso-la-decisione-di-unoperazione-militare-inizia-cos-lattacco-allucraina-bb4bccdc-8f9e-4fb4-90cc-053597091783.html>

AskaneWS, Secondo Lavrov la Corte penale internazionale "esegue gli ordini" dell'Occidente, 22 marzo 2023, disponibile su <https://askanews.it/2023/03/22/secondo-lavrov-la-corte-penale-internazionale-esegue-gli-ordini-delloccidente/>

BALDINI A., OnuItalia.com, Ucraina: CdS; Italia co-sponsor, ma veto russo blocca condanna, 25 febbraio 2022, disponibile su <https://www.onuitalia.com/2022/02/25/ucraina-onu-italia-co-sponsor-condanna-in-consiglio-di-sicurezza>

- BATEMAN B., Eyewitness News, *SALC slams Govt's response to al-Bashir debacle*, 26 giugno 2015, disponibile su <http://ewn.co.za/2015/06/26/Govts-response-on-Al-Bashir-departure-inadequate>
- BBC News, *DR Congo rebel faces Hague trial*, 17 marzo 2006, disponibile su <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4815966.stm>
- BBC News, *Otti 'executed by Uganda rebels'*, 21 dicembre 2007, disponibile su <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7156284.stm>
- BBC News, *Q&A: Sudan's Darfur conflict*, 23 febbraio 2010, disponibile su <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3496731.stm>
- BBC News, *Ugandan rebel deputy feared dead*, 7 novembre 2007, disponibile su <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7082437.stm>
- BELARDELLI G, HuffingtonPost, *Erdogan ottiene il confronto Lavrov-Kuleba. La mediazione turca, tanto ambigua quanto strategica*, 07 marzo 2022, disponibile su https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/07/news/mediazione_turchia_guerra_ucraina-8913245/
- BELARDELLI G., HuffingtonPost, *Putin e la parola magica per muovere guerra: genocidio*, 20 febbraio 2022, disponibile su https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/02/20/news/putin_e_il_finto_genocidio_nel_donbass_alle_radici_della_propaganda-8794150/
- BERCA F., *Questione Giustizia*, *Il mandato di arresto contro Putin nel contesto della crisi della Corte Penale Internazionale, prospettive future e pericoli sommersi*, 29 maggio 2023, disponibile su <https://www.questionegiustizia.it/articolo/mandato-arresto-putin>
- BIANCHINI N., AGI, *La Cina si astiene sulla risoluzione dell'Onu per l'invasione russa in Ucraina*, 26 febbraio 2022, disponibile su <https://www.agi.it/estero/news/2022-02-25/ucraina-invasione-onu-cina-astenuta-russia-isolata-15785523>
- BILKOVA V., EJIL:Talk!, *The Moscow Mechanism Expert Report on the Forcible Transfer and Deportation of Ukrainian Children*, 17 marzo 2023, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/the-moscow-mechanism-expert-report-on-the-forcible-transfer-and-deportation-of-ukrainian-children>

- BOLOPION P., *Le Monde*, *La CPI va inculper le président du Soudan, Omar Al-Bachir*, 12 febbraio 2009, disponibile su https://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/02/12/soudan-la-cpi-va-inculper-omar-al-bachir_1154150_3212.html
- BUSCICCHIO A., *AffarInternazionali.it*, *Unione africana e Corte penale, un matrimonio difficile*, 18 agosto 2016, disponibile su <https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2016/08/unione-africana-e-corte-penale-un-matrimonio-difficile/>
- CADALANU G., *La Repubblica*, *La svolta del Sudan: "Bashir estradato alla Corte dell'Aja"*, 11 febbraio 2020, disponibile su https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/11/news/il_sudan_pronto_a_estradare_bashir_alla_corte_dell_aja-301113610/
- CAPUTO R., *L'opinione delle libertà*, *Attacati i sistemi informatici della Corte penale internazionale*, 21 settembre 2023, disponibile su https://opinione.it/esteri/2023/09/21/renato-caputo_attacco-hacker-sistemi-informatici-corte-penale-internazionale/
- CASSESE E., *Agenzia Stampa Italia*, *Putin, la Corte penale internazionale e la retorica di guerra*, 18 marzo 2023, disponibile su <https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/64275-putin-la-corte-penale-internazionale-e-la-retorica-di-guerra>
- Centre for Eastern Studies (OSW), *The uncertain future of the Ukraine-EU Association Agreement*, 21 dicembre 2011, disponibile su <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2011-12-21/uncertain-future-ukraine-eu-association-agreement>
- CHIARINI G., *ISPI*, *Le (im)possibilità della Corte Penale Internazionale nella crisi ucraina*, 3 marzo 2022, disponibile su <https://www.ispionline.it/it/publicazione/le-impossibilita-della-corte-penale-internazionale-nella-crisi-ucraina-33901>
- Commissione europea, *Sanzioni dell'UE alla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina*, disponibile su https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_it
- Corriere della sera, *L'ultimo appello di Zelensky alla Russia prima dell'attacco: «Mi appello a voi non da presidente, ma da cittadino dell'Ucraina»*, 22 febbraio 2022, disponibile su https://www.corriere.it/esteri/22_febbraio_24/ulti

mo-appello-zelensky-russia-prima-dell-attacco-mi-appello-voi-non-presidente-ma-citadino-dell-ucraina-a5cfd566-9534-11ec-ae45-371c99bdba95.shtml

Corriere della sera, *Ucraina, il referendum chiuso con un plebiscito: 95% di sì*, 11 maggio 2014, disponibile su https://www.corriere.it/esteri/14_maggio_11/ucraina-filorussi-votano-referendum-separatista-nuovi-scontri-f0209b4c-d8da-11e3-b8f7-5c1c0bbdabb2.shtml

Council of Europe, *Council of Europe suspends Russia's rights of representation*, 25 febbraio 2022, disponibile su https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/council-of-europe-suspends-russia-s-rights-of-representation

Council of Europe, *Russia ceases to be party to the European Convention on Human Rights*, 16 settembre 2022, disponibile su <https://www.coe.int/en/web/portal/-/russia-ceases-to-be-party-to-the-european-convention-on-human-rights>

Council of Europe, *The Russian Federation is excluded from the Council of Europe*, 16 marzo 2022, disponibile su <https://www.coe.int/en/web/portal/-/the-russian-federation-is-excluded-from-the-council-of-europe>

CUSCITO G., LimesOnline, *Destituito Yanukovich, la partita Ue-Russia per l'Ucraina torna in parità*, 27 febbraio 2014, disponibile su <https://www.limesonline.com/destituito-yanukovich-la-partita-ue-russia-per-luكرانيا-torna-in-parita/58574>

CUSCITO G., LimesOnline, *La Russia si riprende la Crimea*, 5 marzo 2014, disponibile su <https://www.limesonline.com/la-russia-si-riprende-la-crimea/58802>

DE SALVO G., Notizie geopolitiche, *Sudan. La lunga fuga di al-Bashir dalla giustizia penale internazionale*, 16 maggio 2023, disponibile su <https://www.notiziegeopolitiche.net/sudan-la-lunga-fuga-di-al-bashir-dalla-giustizia-penale-internazionale/>

DELLI SANTI M., AffarInternazionali.it, *I primi mandati di arresto per i crimini russi in Georgia*, 4 luglio 2022, disponibile su <https://www.affarinternazionali.it/i-primi-mandati-darresto-per-i-crimini-russi-in-georgia/>

DELLI SANTI M., Giornale Diplomatico, *Corte penale internazionale: svolta epocale del mandato d'arresto per Putin*, 18 marzo 2023, disponibile su <https://www.giornalediplomatico.it/corte-penale-internazionale-svolta-epocale-del-mandato-daarresto-per-putin.htm>

- DI BENEDETTO L., Panorama, *Sulle adozioni dei bambini ucraini Putin viola ogni legge internazionale*, 2 giugno 2022, disponibile su <https://www.panorama.it/adozioni-bambini-ucraini-putin-legge-regole>
- DI PIETRO F., Diritto.it, *Il mercenarismo moderno. Profili di diritto penale*, disponibile su <https://www.diritto.it/wp-content/uploads/old2022/archivio/1/20542.pdf>
- Dizionario di storia Treccani online, *Immunità*, disponibile su https://www.treccani.it/enciclopedia/immunita_%28Dizionario-di-Storia%29/
- Dizionario Simone online, *Ius gentium*, disponibile su <https://dizionari.simone.it/2/ius-gentium>
- DRAGOSEI F., Corriere della sera, *Perché, secondo Putin, bisogna «denazificare» l'Ucraina: cosa c'è dietro l'invasione*, 24 febbraio 2022, disponibile su https://www.corriere.it/esteri/22_febbraio_24/putin-denazificare-ucraina-7c5cef5a-954a-11ec-ae45-371c99bdba95.shtml
- DU PLESSIS C., Reuters, *South Africa asks ICC to exempt it from Putin arrest to avoid war with Russia*, 18 luglio 2023, disponibile su <https://www.reuters.com/article/safrica-russia-icc-idUSKBN2YY1E7>
- DU PLESSIS M., COUTSODIS A., EJIL:Talk!, *The Putin-South Africa arrest warrant saga: A tale of the shrinking world of an accused war criminal*, 18 agosto 2023, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/the-putin-south-africa-arrest-warrant-saga-a-tale-of-the-shrinking-world-of-an-accused-war-criminal/>
- DUBEY U., JURIST – Legal News & Commentary, *Jurisdiction of the International Criminal Court Over Non-party States: Legitimate or Ultra Vires?*, 19 maggio 2021, disponibile su <https://www.jurist.org/commentary/2021/05/utkarsh-dubey-icc-jurisdiction-over-nonparty-states/>
- Enciclopedia Treccani online, *Esenzione degli Stati dalla giurisdizione interna*, disponibile su <https://www.treccani.it/enciclopedia/esenzione-degli-stati-dalla-giurisdizione-interna>
- ENGLUND W., LALLY K., The Washington Post, *Ukraine, under pressure from Russia, puts brakes on E.U. deal*, 21 novembre 2013, disponibile su <https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-under-pressure-from-russia-puts->

brakes-on-eu-deal/2013/11/21/46c50796-52c9-11e3-9ee6-2580086d8254_story.html

Euronews, *Lula-Putin: operazione seduzione in vista del G20 a Brasilia*, 11 settembre 2023, disponibile su <https://it.euronews.com/2023/09/11/lula-putin-operazione-seduzione-in-vista-del-g20-a-brasilgia>

EVANS J., News24, *Al-Bashir order served on government departments*, 14 giugno 2015, disponibile su <https://www.news24.com/news24/al-bashir-order-served-on-government-departments-20150614>

EVANS J., News24, *SALC considering contempt proceedings against govt in Bashir case*, 15 giugno 2015, disponibile su <http://www.news24.com/SouthAfrica/News/SALC-considering-contempt-proceedings-against-govt-20150615>

FABRICIUS P., Independent Online, *SA obliged to arrest Bashir*, 22 maggio 2015, disponibile su <https://www.iol.co.za/news/africa/sa-obliged-to-arrest-bashir-1861720#.VV7%E2%80%93E-eAXA>

Financial Times, *Ramaphosa will try to dissuade Putin from attending Johannesburg Brics meeting*, 14 lug 2023, disponibile su <https://www.ft.com/content/8789e4e9-cad9-404e-a7e5-4fe19f7470f2>

FLORIT F., *Questione Giustizia*, *La Corte penale internazionale e la 'questione africana'*, 5 novembre 2013, disponibile su https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-penale-internazionale-e-la-questione-africana-_05-11-2013.php

FUBINI F., *Corriere della sera*, *Bambini «rubati» in Ucraina, il decreto di Putin che autorizza l'adozione*, 31 maggio 2022, disponibile su https://www.corriere.it/esteri/22_maggio_31/bambini-rapiti-mosca0a9697de-e05b-11ec-907c-89e18a84369e.shtml?refresh_ce

GENTILUCCI P., *Diritto.it*, *La crisi ucraina nel contesto internazionale ed europeo*, 4 marzo 2022, disponibile su <https://www.diritto.it/la-crisi-ucraina-nel-contesto-internazionale-ed-europeo/>

Globalist, *Cosa dice l'articolo 51 dell'Onu che Putin interpreta in maniera tutta sua per giustificare la guerra*, 18 giugno 2023, disponibile su <https://www.globalist.it/world/2023/06/18/cosa-dice-larticolo-51-dellonu-che-putin-interpreta-in-maniera-capziosa-per-justificare-la-guerra/>

- GONCHARENKO M., Deutsche Welle, *Sharp escalation*, 19 febbraio 2014, disponibile su <https://www.dw.com/en/titushki-the-ukrainian-presidents-hired-strongmen/a-17443078>
- GOV.UK, *OSCE Moscow Mechanism invoked again on Russia's war in Ukraine: joint statement*, 2 giugno 2022, disponibile su <https://www.gov.uk/government/speeches/osce-moscow-mechanism-invoked-again-on-russias-war-in-ukraine-joint-statement>
- GUTIERREZ J., The New York Times, *Philippines Officially Leaves the International Criminal Court*, 19 marzo 2017, disponibile su <https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/asia/philippines-international-criminal-court.html>
- HASKI P., Internazionale, *Vladimir Putin punta di nuovo sulla minaccia nucleare*, 22 febbraio 2023, disponibile su <https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2023/02/22/putin-nucleare-minaccia>
- HELLER K. J., OpinioJuris, *A Modest Suggestion for the Ukrainian Parliament*, 26 febbraio 2014, disponibile su <https://opiniojuris.org/2014/02/26/modest-suggestion-ukrainian-parliament/>
- HOPKINS V., The New York Times, *The Children's Rights Advocate Accused of Russian War Crimes*, 2 aprile 2023, disponibile su <https://www.nytimes.com/2023/04/02/world/europe/maria-lvova-belova-russia.html>
- Human Rights Watch, *Targeting the Fur: Mass Killings in Darfur*, 24 gennaio 2005, disponibile su <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/darfur0105/2.htm>
- HUMAN RIGHTS WATCH, *Ukraine: Executions, Torture During Russian Occupation*, 18 maggio 2022, disponibile su <https://www.hrw.org/news/2022/05/18/ukraine-executions-torture-during-russian-occupation>
- Il Fatto Quotidiano, *Referendum Crimea è plebiscito: "Tornare con Russia". Ue e Usa: "E' illegale"*, 16 marzo 2014, disponibile su <https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/16/referendum-crimea-e-plebiscito-tornare-con-russia-ue-e-usa-e-illegale/915533/>
- Il Fatto Quotidiano, *Ucraina, cessate il fuoco dal 15 febbraio: ecco i 13 punti dell'accordo di Minsk*, 12 febbraio 2015, disponibile su <https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/12/ucraina-cessate-il-fuoco-dal-15-febbraio-ecco-i-13-punti-dell-accordo-di-minsk/>

[otidiano.it/2015/02/12/ucraina-dal-15-cessate-fuoco-i-13-punti-dellaccordo-minsk/1420251/](https://www.quotidiano.it/2015/02/12/ucraina-dal-15-cessate-fuoco-i-13-punti-dellaccordo-minsk/1420251/)

Il Messaggero, *Maria Lvova-Belova, chi è la donna accusata insieme a Putin della deportazione di bambini ucraini*, 17 marzo 2023, disponibile su https://www.ilmessaggero.it/persone/maria_lvova_belova_chi_e_putin_bambini_crimini_guerra-7294157.html

Il Messaggero, *Tradito il Memorandum di Budapest: quando l'Ucraina rinunciò al nucleare in cambio dell'indipendenza*, 2 marzo 2022, disponibile su https://www.ilmessaggero.it/mondo/memorandum_di_budapest_quando_l_ucraina_rinuncio_al_nucleare_in_cambio_dell_indipendenza-6537424.html

Il Post, *Il grande voto all'ONU contro la Russia*, 3 marzo 2022, disponibile su <https://www.ilpost.it/2022/03/03/onu-assemblea-generale-ucraina-voto-storico/>

Il Post, *La grande manifestazione in Ucraina*, 24 novembre 2013, disponibile su <https://www.ilpost.it/2013/11/24/foto-manifestazione-ucraina/>

Il Post, *Oggi inizia un'esercitazione militare congiunta di Russia e Bielorussia in territorio bielorusso, vicino al confine con l'Ucraina*, 10 febbraio 2022, disponibile su <https://www.ilpost.it/2022/02/10/esercitazioni-militari-russia-bielorussia/>

Il Sole 24 Ore, *Bucha, prove sempre più schiaccianti dei massacri commessi dai russi*, 4 aprile 2022, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-a-massacro-bucha-arriva-all-onu-AEx0M00B>

Il Sole 24 Ore, *Golpe in Sudan: Bashir arrestato, potere all'esercito*, 11 aprile 2019, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/golpe-sudan-bashir-arresta-to-potere-all-esercito-ABaUIInB>

Il Sole 24 Ore, *Ucraina, Putin: "Autorità a Kiev banda di drogati e nazisti" (video)*, 25 febbraio 2022, disponibile su <https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/ucraina-putin-autorita-kiev-banda-drogati-e-nazisti/AE3ouMGB>

Institut de droit international, disponibile su <https://www.idi-iil.org/en>

Institute for Security Studies, *The real problem behind South Africa's refusal to arrest al-Bashir*, disponibile su <https://issafrica.org/iss-today/the-real-problem-behind-south-africas-refusal-to-arrest-al-bashir>

Interfax-Ukraine, *Ukraine to resume preparing agreement with EU when compensation for production drop found – Boiko*, 21 novembre 2013, disponibile su <http://en.interfax.com.ua/news/general/176144.html>

International Criminal Court, *Office of the Prosecutor*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/about/otp/who-s-who/karim-khan>

International Criminal Court, *Ongwen case: ICC Appeals Chamber confirms the conviction and sentencing decisions*, press release del 15 dicembre 2022, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/ongwen-case-icc-appeals-chamber-confirms-conviction-and-sentencing-decisions>

International Criminal Court, *President of Uganda refers situation concerning the Lord's Resistance Army (LRA) to the ICC*, press release del 29 gennaio 2004, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/icc-president-uganda-refers-situation-concerning-lords-resistance-army-lra-icc>

International Criminal Court, *Situation in Ukraine, Jurisdiction in the general situation*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>

International Criminal Court, *Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*, 17 marzo 2023, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>

International Criminal Court, *Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: "I have decided to proceed with opening an investigation."*, 28 febbraio 2022, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine>

International Criminal Court, *Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination in the situation in Ukraine*, 11 dicembre 2020, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-fatou-bensouda-conclusion-preliminary-examination-situation-ukraine>

International Criminal Court, *The Presidency*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/about/presidency>

International Association of Penal Law, disponibile su <https://www.penal.org>

International Law Association, disponibile su https://www.ila-hq.org/en_GB

Internazionale, *Il Sudafrica rivaluterà la sua adesione alla Corte penale internazionale*, 25 giugno 2015, disponibile su <https://www.internazionale.it/notizie/2015/06/25/sudafrica-corte-penale-internazionale>

Internazionale, *Anche il Gambia vuole lasciare la Corte penale internazionale (Cpi)*, 26 ottobre 2016, disponibile su <https://www.internazionale.it/notizie/2016/10/26/anche-il-gambia-vuole-lasciare-la-corte-penale-internazionale-cpi>

ISPI, *Russia-Ucraina: Putin riconosce le repubbliche separatiste del Donbass*, 28 febbraio 2022, disponibile su <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-a-ucraina-putin-riconosce-le-repubbliche-separatiste-del-donbass-33851>

ISPI, *Ucraina-Russia: chi sono i negoziatori e quali gli scenari*, 13 aprile 2022, disponibile su <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ucraina-russia-chi-sono-i-negoziatori-e-quali-gli-scenari-34601>

JACKSON M., EJIL:Talk!, *The ICC Arrest Warrants against Vladimir Putin and Maria Lvova Belova - An outline of issues*, 21 marzo 2023, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/the-icc-arrest-warrants-against-vladimir-putin-and-maria-lvova-belova-an-outline-of-issues>

KERSTEN M., Justice in conflict, *New leadership in the Gambia is good news for the International Criminal Court*, 2 dicembre 2016, disponibile su <http://justiceinconflict.org/2016/12/02/new-leadership-in-the-gambia-is-good-news-for-the-international-criminal-court/>

KHOZA A., TimesLIVE, *Russia's Vladimir Putin invited to attend Brics summit in SA, Pandor confirms*, 23 marzo 2023, disponibile su <https://www.timeslive.co.za/politics/2023-03-23-russias-vladimir-putin-invited-to-attend-brics-summit-in-sa-pandor-confirms/>

KNOTTNERUS A., EJIL:Talk!, *The immunity of al-Bashir: The latest turn in the Jurisprudence of the ICC*, 15 novembre 2017, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/the-immunity-of-al-bashir-the-latest-turn-in-the-jurisprudence-of-the-icc>

KOERNER B., SLATE, *Who are the Janjaweed?*, 22 luglio 2004, disponibile su <https://slate.com/news-and-politics/2004/07/who-are-the-janjaweed.html>

KREVER M., CNN, *The Russian official at center of alleged scheme to forcibly deport thousands of Ukrainian children to Russia*, 16 febbraio 2023,

disponibile su <https://edition.cnn.com/2023/02/15/europe/russia-ukraine-children-maria-lvova-belova-intl/index.html>

La Repubblica, *Gbagbo catturato nel bunker di Abidjan arrestato dalle forze del rivale Ouattara*, 11 aprile 2011, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2011/04/11/news/costa_d_avorio_gbagbo_preso-14797052/

La Repubblica, *La Corte penale internazionale al Sudafrica: "Arrestate Bashir"*, 14 giugno 2015, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2015/06/14/news/la_corte_penale_internazionale_al_sudafrica_arrestate_bashir_-116828962/

La Repubblica, *Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin riconosce le due repubbliche separatiste e manda truppe "per la pace". Testimoni: "Colonne di blindati a Donetsk"*, 21 febbraio 2022, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/21/news/ucraina_russia_news_oggi_diretta-338560482/

La Repubblica, *Ucraina, è guerra civile: oltre 100 morti. Sanzioni dall'Ue*, 20 febbraio 2014, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2014/02/20/news/ucraina_scontri-79117130/

La Repubblica, *Ucraina, la Crimea sceglie la Russia. Usa e Ue: "Referendum illegale"*, 16 marzo 2014, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2014/03/16/news/al_via_il_referendum_in_crimea_risultati_attesi_gi_per_questa_sera-81112278/

La Stampa, *Brics, dal 2024 sarà allargata ad altri 6 paesi: tra questi Arabia Saudita e Iran*, 24 agosto 2023, disponibile su <https://finanza.lastampa.it/News/2023/08/24/brics-dal-2024-sara-allargata-ad-altri-6-paesi-tra-questi-arabia-saudita-e-iran/NjlfMjAyMy0wOC0yNF9UTEI>

La Stampa, *Mosca vuole arrestare il presidente della Corte penale internazionale*, 25 settembre 2023, disponibile su https://www.lastampa.it/esteri/2023/09/25/news/mosca_vuole_arrestare_il_presidente_della_corte_penale_internazionale-13413731/

La Stampa, *Ucraina, arrestata Yulia Tymoshenko*, 5 agosto 2011, disponibile su <https://www.lastampa.it/esteri/2011/08/05/news/ucraina-arrestata-yulia-tymoshenko-1.36936056/>

- La Stampa, *Vertice Nato, Putin all'attacco*, 4 aprile 2008, disponibile su <https://www.lastampa.it/esteri/2008/04/04/news/vertice-nato-putin-all-attacco-1.37108591/>
- Le Monde, *South Africa backtracks from President Ramaphosa's statement, will not leave the ICC*, 26 aprile 2023, disponibile su https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/04/26/south-africa-backtracks-from-president-ramaphosa-s-statement-will-not-leave-the-icc_6024370_4.html#
- LEICHT P. S., CROSA E., Enciclopedia italiana Treccani online, *Immunità*, disponibile su https://www.treccani.it/enciclopedia/immunita_res-2a9d7777-8bb0-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/
- LIU Y., EJIL:Talk!, *Do States Party to the International Criminal Court Statute have the obligation to arrest Vladimir Putin?*, 14 aprile 2023, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/do-states-party-to-international-criminal-court-statute-have-the-obligation-to-arrest-vladimir-putin>
- LOI M., Rivista Europae, *L'Ucraina dice no: stop alle trattative per l'Accordo di Associazione*, 22 novembre 2013, disponibile su <https://www.rivistaeuropae.eu/esteri/part-orientale/ucraina-dice-no-stop-alle-trattative-per-laccordo-di-associazione/>
- MACIOCCHI P., Il Sole 24 Ore, *Mandato di arresto per Putin, segnale politico che allontana i negoziati di pace*, 17 marzo 2023, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/mandato-arresto-putin-segnale-politico-che-allontana-negoziati-pace-AE8jQH6C>
- MANCINI M., SIDIBlog, *La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale da parte dell'Ucraina: significato, limiti e conseguenze possibili*, 28 aprile 2014, disponibile su <http://www.sidiblog.org/2014/04/28/la-dichiarazione-di-accettazione-della-giurisdizione-della-corte-penale-internazionale-da-parte-dellucraina-significato-limiti-e-conseguenze-possibili/>
- MCLAUGHLIN E. C., CNN, *Group wants Sudan's Omar al-Bashir arrested during AU Summit*, 14 giugno 2015, disponibile su <http://edition.cnn.com/2015/06/14/africa/south-africa-summitt-icc-omar-al-bashir-arrest/>
- MELONI C., *La Corte penale internazionale pronuncia la sua prima condanna*, in *Diritto Penale Contemporaneo – Archivio 2010-2019*, 15 marzo 2012,

disponibile su <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/1356-la-corte-penale-internazionale-pronuncia-la-sua-prima-condanna>

MILANI V. G., Africarivista.it, *I burrascosi rapporti tra l’Africa e la Corte penale internazionale*, 2 aprile 2021, disponibile su <https://www.africarivista.it/i-burrascosi-rapporti-tra-lafrica-e-la-corte-penale-internazionale/183384/>

Ministero della Difesa – Rassegna Giustizia Militare – Corte Penale Internazionale, *Dal secondo dopoguerra alla convocazione della Conferenza Diplomatica di Roma*, disponibile su https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/CortePenaleInternazionale/Pagine/Dalsecondodopoguerra.aspx

Ministero della Difesa – Rassegna Giustizia Militare – Corte Penale Internazionale, *Dal Trattato di Versailles al Tribunale di Norimberga*, disponibile su https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/CortePenaleInternazionale/Pagine/DalTrattatoVersaille.aspx

MKHWANAZI S., IOL - Independent Online, *Ramaphosa appoints Mashatile to lead special committee on Putin visit*, disponibile su <https://www.iol.co.za/news/politics/ramaphosa-appoints-mashatile-to-lead-special-committee-on-putin-visit-944a0ef5-3cf1-4354-a73a-229c089da4e8>

MUSSETTI M., Limes On line, *Le repubbliche del Donbas*, 4 marzo 2022, disponibile su <https://www.limesonline.com/cartaceo/le-repubbliche-del-donbas>

NAPOLITANO M, Rivista "il Mulino", *L'economista della perestrojka*, 17 dicembre 2021, disponibile su <https://www.rivistailmulino.it/a/intervista-a-grigorij-javlinskij>

NAVA F., Domani, *«Bimbi deportati? No, salvati». Le bugie della putiniana Belova*, 16 ottobre 2023, disponibile su <https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/bimbi-deportati-no-salvati-le-bugie-della-putiniana-belova-kuxyp0at>

Nazioni Unite, Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *Commissione d’inchiesta sull’Ucraina per condurre la prima missione nel Paese*, 7 giugno 2022, disponibile su <https://unric.org/it/commissione-dinchiesta-sullucraina-per-condurre-la-prima-missione-nel-paese/>

NOCERINO D., OpinioJuris, *Abcasia: un conflitto "congelato"*, 8 novembre 2021, disponibile su <https://www.opiniojuris.it/abcasia-un-conflitto-congelato/>

NOOTEN C., *Le Monde*, *L'ONU impuissante à voter une résolution contre l'«agression» russe*, 26 febbraio 2022, disponibile su https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/26/l-onu-impuissante-a-voter-une-resolution-contre-l-agression-russe_6115350_3210.html

OPEN, *Deportazione di bambini, la responsabile di Mosca: «Solo 380 orfani, nessuno separato dai genitori». E Medvedev minaccia: «Abbattiamo la Corte con un missile»*, 20 marzo 2023, disponibile su <https://www.open.online/2023/03/20/deportazione-bimbi-ucraini-difesa-commissaria-infanzia-attacco-medvedev/>

OpinioJuris, *La Corte Penale Internazionale: l'immunità tra il diritto internazionale consuetudinario e lo Statuto di Roma*, 3 novembre 2017, disponibile su <https://www.opiniojuris.it/la-corte-penale-internazionale-limmunita-tra-il-diritto-internazionale-consuetudinario-e-lo-statuto-di-roma/>

PEDUZZI P., *Il Foglio*, *In Sudan tante donne in piazza. Il regime, i suoi uomini e l'indicibile primavera*, 10 aprile 2019, disponibile su <https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/04/10/news/in-sudan-tante-donne-in-piazza-il-regime-i-suoi-uomini-e-l-indicibile-primavera-248576/>

PIERANNI S., *Il manifesto*, *Via Yanukovich: «È golpe»*, 23 febbraio 2014, disponibile su <https://ilmanifesto.it/via-yanukovich-e-golpe>

PISCITELLI F., *Eurasia – Rivista di studi geopolitici*, *Sud Sudan: un conflitto politico mascherato da guerra etnica*, 13 aprile 2014, disponibile su <https://www.eurasia-rivista.com/sud-sudan-un-conflitto-politico-mascherato-da-guerra-etnica/>

Radio Free Europe/Radio Liberty, *From Maidan to Berkut: A Ukraine Protest Glossary*, 4 dicembre 2013, disponibile su <https://www.rferl.org/a/ukraine-protest-glossary-euromaydan/25190085.html>

Radio Free Europe/Radio Liberty, *South Africa Says Putin Won't Attend BRICS Summit 'By Mutual Agreement'*, 19 luglio 2023, disponibile su <https://www.rferl.org/a/south-africa-putin-arrest-brics-russia-/32510240.html>

RaiNews, *Il Sudafrica avverte Putin: "Se partecipa al vertice dei 'Brics' siamo costretti all'arresto"*, 1 maggio 2023, disponibile su <https://www.rainews.it/articoli/2023/05/il-sudafrica-avverte-putin-se-sara-presente-al-vertice-dei-brics-saremo-costretti-allarresto-4ae3c456-0b30-4807-9908-083efd548bbd.html>

REALE E. P., *GiustiziaInsieme, Aggiornamenti dalla Corte Penale Internazionale. Una linea di indagine anche sui crimini contro l'umanità connessi alla tratta dei migranti nel Mediterraneo*, 9 dicembre 2022, disponibile su <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-penale/2574-aggiornamenti-dalla-corte-penale-internazionale-una-linea-di-indagine-anche-sui-crimini-contro-l-umanita-connessi-alla-tratta-dei-migranti-nel-mediterraneo?hitcount=0>

Redattore sociale, *Dall'Unione Africana niente collaborazione per l'arresto di Al Bashir*, 13 luglio 2009, disponibile su https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/dall_unione_africana_niente_collaborazione_per_l_arresto_di_al_bashir

ReliefWeb – OCHA Services, *Sudan: The case against Bashir*, 4 marzo 2009, disponibile su <https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-case-against-bashir>

Republic of South Africa, *The Presidency, Presidency welcomes publication of answering affidavit in ICC warrant matter*, 18 luglio 2023, disponibile su <https://www.thepresidency.gov.za/press-statements/presidency-welcomes-publication-answering-affidavit-icc-warrant-matter>

Reuters, *Ukraine accuses Russia of forcibly deporting over 210,000 children*, 13 maggio 2022, disponibile su <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-accuses-russia-forcibly-deporting-over-210000-children-2022-05-13/>

RICCI B., DiRE, *Sudan, al via all'Aia il processo per il genocidio nel Darfur: "Primo passo per la verità"*, 5 aprile 2022, disponibile su <https://www.dire.it/05-04-2022/721592-sudan-al-via-allaia-il-processo-per-il-genocidio-nel-darfur-primo-passo-per-la-verita/>

RINOLDI D. G., *CronacheRadicali, Crimini di guerra: Lo zar ai "domiciliari"*, 21 marzo 2023, disponibile su https://radicali.it/wp-content/uploads/2023/03/20230321_DUBBIO_DUBBIO_A11-1.pdf

RONZITTI N., *AffarInternazionali.it, Il mandato di arresto contro Putin e le tortuose vie del diritto internazionale*, 20 marzo 2023, disponibile su <https://www.affarinternazionali.it/il-mandato-di-arresto-contro-putin-e-le-tortuose-vie-del-diritto-internazionale/>

ROTH A., *The Guardian, Vladimir Putin to miss South Africa summit amid row over possible arrest*, 19 luglio 2023, disponibile su <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/19/vladimir-putin-to-miss-south-africa-summit-amid-row-over-possible-arrest>

- RSI, *Volo MH17 abbattuto, tre condanne all'ergastolo*, 17 novembre 2022, disponibile su <https://www.rsi.ch/info/mondo/Volo-MH17-abbattuto-tre-condanne-all%E2%80%99ergastolo--1804644.html>
- SCAVO N., *Avvenire, Ucraina. Putin riconsegna i primi bambini deportati in Crimea: le immagini*, 22 marzo 2023, disponibile su <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/putin-riconsegna-i-primi-bambini-ucraini-deportati>
- SCHERBAK A., TASS, *Russia's Investigative Committee brings charges against ICC prosecutor, judge*, 21 maggio 2023, disponibile su <https://tass.com/emergencies/1620805>
- SCUDERI R., *La Repubblica, Svoltata in Sudan, Al-Bashir davanti ai giudici dell'Aja*, 11 agosto 2021, disponibile su https://www.repubblica.it/esteri/2021/08/11/news/il_sudan_consegnera_ex_dittatore_bashir_alla_corte_internazionale_aia-313696825/
- STEENHUISEN J., *Democratic Alliance, South African government applies for warrant to arrest Vladimir Putin*, 21 luglio 2023, disponibile su <https://www.wa.org.za/2023/07/south-african-government-applies-for-warrant-to-arrest-vladimir-putin>
- STORTO M. A., *Euronews, Sudan, la Giunta militare: "non estraderemo al-Bashir all'Aja"*, 12 aprile 2019, disponibile su <https://it.euronews.com/2019/04/12/sudan-la-giunta-militare-non-estredere-mo-al-bachir-all-aja>
- TARFUSSER C. J., *Giurisprudenza Penale, Le indagini della Corte Penale Internazionale "Into the situation of Ukraine" - Alcune criticità*, 16 marzo 2022, disponibile su https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/03/Tarfusser_gp_2022_3.pdf
- TASS, *Over 19,500 People Evacuated to Russia from Donbass, Ukraine in Past Day*, 12 maggio 2022, disponibile su <https://tass.com/defense/1450277>
- The Guardian, *Burundi becomes first nation to leave international criminal court*, 28 ottobre 2017, disponibile su <https://www.theguardian.com/law/2017/oct/28/burundi-becomes-first-nation-to-leave-international-criminal-court>
- The Moscow Times, *Arresting Putin a 'Declaration of War' - S.Africa's Ramaphosa*, 18 luglio 2023, disponibile su <https://www.themoscowtimes.com/2023/07/18/arresting-putin-a-declaration-of-war-safricas-ramaphosa-a81881>

TONDO L., HENLEY J., BOFFEY D., *The Guardian*, *Ukraine: US condemns 'unconscionable' forced deportations of civilians from Mariupol*, 20 marzo 2022, disponibile su <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/russia-bombard-mariupol-art-school-sheltering-400-people-says-ukraine>

UNICEF, *Guidance for protecting displaced and refugee children in and outside of Ukraine*, 1 novembre 2022, disponibile su <https://www.unicef.org/emergencies/guidance-protecting-displaced-children-ukraine>

United Nations - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *President Milosevic and Four other Senior Fry Officials Indicted for Murder, Persecution and Deportation in Kosovo*, press release del 29 maggio 1999, disponibile su <https://www.icty.org/en/sid/7765>

United Nations Peacekeeping, *UNAMID - African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur*, disponibile su <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unamid>

Università degli studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani – News, *Prima sentenza della Corte Penale Internazionale dell'Aia: Thomas Lubanga condannato per crimini di guerra*, 16 marzo 2012, disponibile su <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Prima-sentenza-della-Corte-Penale-Internazionale-dellAia-Thomas-Lubanga-condannato-per-crimini-di-guerra/2399>

Vocabolario Treccani online, *Immunità*, disponibile su <https://www.treccani.it/vocabolario/immunita/>

WINTOUR P., *The Guardian*, *South Africa grants Putin and Brics leaders diplomatic immunity for summit*, disponibile su <https://www.theguardian.com/world/2023/may/30/south-africa-grants-putin-and-brics-leaders-diplomatic-immunity-for-summit>

WINTOUR P., *The Guardian*, *South Africa may seek way out of hosting Brics summit over Putin arrest*, disponibile su <https://www.theguardian.com/world/2023/jun/11/south-africa-may-seek-way-out-of-hosting-brics-summit-over-putin-arrest>

WOOLAVER H., *EJIL:Talk!*, *South Africa and the ICC Arrest Warrant for Vladimir Putin: Déjà vu all over again?*, 5 aprile 2023, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/south-africa-and-the-icc-arrest-warrant-for-vladimir-putin-deja-vu-all-over-again>

Definizioni, atti, normativa e giurisprudenza

African Union, Assembly of the African Union, *Decision on the Report of the Commission on the Meeting of African States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Tribunal (ICC)*, Doc. Assembly/AU/13 (XIII), 3 luglio 2009, disponibile su https://au.int/sites/default/files/decisions/9560-assembly_en_1_3_july_2009_auc_thirteenth_ordinary_session_decisions_declarations_message_congratulations_motion_0.pdf

African Union, Assembly of the African Union, *Extraordinary session of the Assembly of the African Union, 12 October 2013, Addis Ababa, Ethiopia – Decisions and Declarations*, Doc. Ext/Assembly/AU/Dec.1, 12 ottobre 2013, disponibile su https://au.int/sites/default/files/decisions/9655-ext_assembly_au_dec_decl_e_0.pdf

African Union, Peace and Security Council, *Communiqué of the 142nd Meeting of the Peace and Security Council*, Doc. PSC/MIN/Comm(CXLII) del 21 luglio 2008, disponibile su https://papsrepository.africa-union.org/bitstream/handle/123456789/1219/142.comm_en.pdf

Archivio federale svizzero, *Le Convenzioni di Ginevra*, disponibile su <https://www.bar.admin.ch/bar/it/home/ricerca/ricerca/motori-di-ricerca-e-portali/wikimedia/le-convenzioni-di-ginevra.html>

Armenian National Institute, *France, Great Britain and Russia Joint Declaration*, telegramma del 29 maggio 2015, disponibile su https://www.armenian-genocide.org/popup/affirmation_window.html?Affirmation=160

Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sull'immunità degli Stati del 16 maggio 1972, rif. STE n° 074*, disponibile su <https://rm.coe.int/1680073122>

Council of Europe, *Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms*, disponibile su https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ENG

Council of Europe, *Decisions adopted, Doc. CM/Del/Dec(2022)1426ter, 25 febbraio 2022*, disponibile su https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5a3b6

EUR Lex, *Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, 29 maggio 2014*, disponibile su [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01))

EUR Lex, *Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, 28 febbraio 2022*, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0338>

EUR Lex, *Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine, 28 febbraio 2022*, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0339>

Eurojust, *Core international crimes*, disponibile su <https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/core-international-crimes>

Georgetown Law Library, *Countries that have signed article 98 agreements with the U.S.*, disponibile su <https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363527&p=2456099>

High Court of South Africa, *Southern Africa Litigation Centre v Minister of Justice And Constitutional Development and Others - Judgment*, case number 27740/2015, 24 giugno 2015, in Southern African Legal Information Institute, disponibile su <https://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2015/402.pdf>

ICC Legal Tools Database, *International Military Tribunal for Far East, Judgment of the Hon'ble Mr. Justice Pal, Member from India*, disponibile su <https://www.legal-tools.org/doc/2a3d21/pdf>

ICC Legal Tools Database, *Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General*, 25 gennaio 2005, disponibile su <https://www.legal-tools.org/doc/1480de/pdf/>

Institut de droit international, *Resolution - Les immunités de juridiction et d'exécution du chef d'Etat et de gouvernement en droit international*, in *Annuaire de l'Institut de droit international - Session de Vancouver*, vol. 69, 2000/2001, disponible su https://www.idi-iil.org/app/uploads/2018/09/2000-2001_vol_69_Session_de_Vancouver.pdf

Institut de droit international, *Resolution de la 3^{ème} Commission - Les droits fondamentaux de la personne face aux immunités de juridiction du droit international*, art. III, in *Annuaire de l'Institut de droit international - Session de Naples*, vol. 73, 2009, disponible su <https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/Lady-Fox.pdf>

Inter-American Commission on Human Rights, *American Convention on Human Rights*, disponible su <http://www.cidh.org/Basicos/English/Basic3.American%20Convention.htm>

International Court of Justice, *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)*, *Request for the indication of provisional measures*, 16 marzo 2022, disponible su <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-SUM-01-00-EN.pdf>

International Court of Justice, *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, *judgments on february 14, 2002*, disponible su <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf>

International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *The States Parties to the Rome Statute*, disponible su <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>

International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Review Conference of the Rome Statute*, disponible su <https://asp.icc-cpi.int/reviewconference>

International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Rules of Procedure and Evidence, adopted by the Assembly of States Parties*, disponible su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RulesProcedureEvidenceEng.pdf>

International Criminal Court – Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Democratic Republic of the Congo*, disponibile su <https://asp.icc-cpi.int/states-parties/african-states/democratic-republic-of-the-congo>

International Criminal Court, *Annex II to Transmission to Pre-Trial Chamber II of the observations submitted by the Democratic Republic of Congo pursuant to the "Decision requesting observations on Omar Al-Bashir's visit to the Democratic Republic of Congo" dated 3 March 2014*, case n. ICC-02/05-01/09, 17 marzo 2014, disponibile su <https://www.legal-tools.org/doc/ae94a9/pdf/>

International Criminal Court, *Decision following the Prosecutor's request for an order further clarifying that the Republic of South Africa is under the obligation to immediately arrest and surrender Omar Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 13 giugno 2015, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_06500.PDF

International Criminal Court, *Decision informing the United Nations Security Council and the Assembly of the States Parties to the Rome Statute about Omar Al-Bashir's recent visit to the Republic of Chad*, case n. ICC-02/05-01/09, 27 agosto 2010, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_05769.PDF

International Criminal Court, *Decision on the Cooperation of the Federal Republic of Nigeria regarding Omar Al-Bashir's arrest and surrender to the Court*, case n. ICC-02/05-01/09, 5 settembre 2013, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2013_05860.PDF

International Criminal Court, *Decision on the Cooperation of the Democratic Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir's Arrest and Surrender to the Court*, case n. ICC-02/05-01/09, 9 aprile 2014, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2014_03452.PDF

International Criminal Court, *Decision on the Non-compliance of the Republic of Chad with the Cooperation Requests Issued by the Court Regarding the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 26 marzo 2013, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2013_02245.PDF

International Criminal Court, *Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 4 marzo 2009, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2009_01517.PDF

International Criminal Court, *Decision pursuant to article 87(7) of the Rome Statute on the refusal of the Republic of Chad to comply with the cooperation requests issued by the Court with respect to the arrest and surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 13 dicembre 2011, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2012_04203.PDF

International Criminal Court, *Decision to terminate the proceedings against Raska Lukwiya*, 11 luglio 2007, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2007_03469.PDF

International Criminal Court, *Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 6 luglio 2017, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2017_04402.PDF

International Criminal Court, *Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by Jordan with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir*, 11 dicembre 2017, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2017_07156.PDF

International Criminal Court, *First declaration on the recognition of the ICC's jurisdiction*, 9 aprile 2014, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJurisdiction09-04-2014.pdf>

International Criminal Court, *ICC Statement on reports of coercive measures against officials*, 20 marzo 2023, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/icc-statement-reports-coercive-measures-against-officials>

International Criminal Court, *ICC terminates proceedings against Okot Odhiambo following forensic confirmation of his passing*, press release del 10 settembre 2015, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/icc-terminates-proceedings-against-okot-odhiambo-following-forensic-confirmation-his-passing>

International Criminal Court, *Kony et al. Case, Timeline, Arrest warrants requested*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/uganda/kony>

International Criminal Court, *Report on Preliminary Examination Activities 2020*, 14 dicembre 2020, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf>

International Criminal Court, *Rome Statute of the International Criminal Court*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>

International Criminal Court, *Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest*, case n. ICC-02/05-01/09, 12 luglio 2010, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_04826.PDF

International Criminal Court, *Second declaration on the recognition of the ICC's jurisdiction*, 8 settembre 2015, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf#search=ukraine

International Criminal Court, *Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 12 luglio 2010, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_04825.PDF

International Criminal Court, *Situation in Côte d'Ivoire assigned to Pre-Trial Chamber II*, press release del 20 maggio 2011, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/news/situation-cote-divoire-assigned-pre-trial-chamber-ii>

International Criminal Court, *Situation in Côte d'Ivoire, Warrant of arrest for Laurent Koudou Gbagbo*, case n. ICC-02/11, 23 novembre 2011, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2011_20023.PDF

International Criminal Court, *Situation in Uganda, Warrant of arrest for Joseph Kony issued on 8 july 2005 as amended on 27 september 2005*, case n. ICC-02/04-01/05, 27 settembre 2005, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2006_01096.PDF

International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, *Nineteenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security*

Council pursuant to UNSCR 1593 (2005), disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/otp-19th-UNSC-Dafur-06-14-Eng.pdf>

International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, *Seventeenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council pursuant to UNSCR 1593 (2005)*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/ICC-OTP-UNSC-Dafur-05June2013-ENG.pdf>

International Criminal Court, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé - ICC-02/11-01/15, Declaration accepting ICC jurisdiction*, 18 aprile 2003, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C2A55C36-FD8C-4445-83E2-1E18FBA73743/279844/ICDEENG5.pdf>

International Criminal Court, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé*, case n. ICC-02/11-01/15, *Confirmation de la Déclaration de reconnaissance*, 14 dicembre 2010, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf>

International Criminal Court, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, case n. ICC-01/04-01/06, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga>

International Criminal Court, *Warrant of arrest for Ahmad Harun*, case n. ICC-02/05-01/07, 27 aprile 2007, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2007_02902.PDF

International Criminal Court, *Warrant of arrest for Ali Kushayb*, case n. ICC-02/05-01/07, 27 aprile 2007, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2007_02908.PDF

International Criminal Court, *Warrant of arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, case n. ICC-02/05-01/09, 4 marzo 2009, disponibile su https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2009_01514.PDF

International Criminal Court, *Elements of crimes*, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ElementsOfCrimesEng.pdf>

International Criminal Tribunal for Rwanda - Trial Chamber I, *Case N°: ICTR-96-4-T (THE PROSECUTOR versus JEAN PAUL AKAYESU)*, decisione del 2 ottobre 1998, disponibile su <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-96-04/MS15218R0000619893.PDF>

Internet Archive, *Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany*, disponibile su https://archive.org/details/1919v55i1p41_1466

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Definition of Aggression, Annex*, UN Doc. A/RES/3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/PDF/NR073916.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Aggression against Ukraine*, UN Doc. A/ES -11/L.1 del 1 marzo 2022, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/272/27/PDF/N2227227.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Situation of human rights in Ukraine stemming from the Russian aggression*, UN Doc. A/HRC/RES/49/1 del 7 marzo 2022, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/277/44/PDF/G2227744.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Independent International Commission of Inquiry on Ukraine*, UN Doc. A/77/533 del 18 ottobre 2022, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/637/72/PDF/N2263772.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), UN Doc. S/RES/827 (1993) del 25 maggio 1993, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/PDF/N9330628.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) and adoption of the Statute of the Tribunal*, UN Doc. S/RES/955 (1994) dell'8 novembre 1994, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/140/97/PDF/N9514097.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Resolution 1547 (2004)*, UN Doc. S/RES/1547 dell'11 giugno 2004, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/386/26/PDF/N0438626.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, Resolution 1556 (2004), UN Doc. S/RES/1556 del 30 luglio 2004, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, Resolution 1564 (2004), UN Doc. S/RES/1564 del 18 settembre 2004, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/47/PDF/N0451547.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *Statement by the President of the Security Council*, UN Doc. S/PRST/2004/18 del 26 maggio 2004, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/364/95/PDF/N0436495.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN Security Council, *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) – Annex I - Statute of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals*, UN Doc. S/RES/1966 (2010) del 22 dicembre 2010, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/706/08/PDF/N1070608.pdf>

Official Documents System of the United Nations, United Nations – Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, *Rome Statute of the International Criminal Court*, UN Doc. A/CONF.183/9 del 17 luglio 1998, disponibile su <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/281/44/IMG/N9828144.pdf>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, UN Doc. A/RES/3/260 del 9 dicembre 1948, disponibile su <http://un-documents.net/a3r260.htm>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *International criminal responsibility of individuals and entities engaged in illicit trafficking in narcotic drugs across national frontiers and other trans national criminal activities*, UN Doc. A/RES/44/39 del 4 dicembre 1989, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/44/39>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Report of the International Law Commission on the work of its 42nd session*, UN Doc. A/RES/45/41 del 28 novembre 1990, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/45/41>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Report of the International Law Commission on the work of its 43rd session*, UN Doc. A/RES/46/54 del 9 dicembre 1991, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/46/54>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Report of the International Law Commission on the work of its 44th session*, UN Doc. A/RES/47/33 del 25 novembre 1992, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/47/33>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Report of the International Law Commission on the work of its 45th session*, UN Doc. A/RES/48/31 del 9 dicembre 1993, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/48/31>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Establishment of an International Criminal Court*, UN Doc. A/RES/49/53 del 9 dicembre 1994, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/49/53>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Establishment of an international criminal court*, UN Doc. A/RES/51/207 del 17 dicembre 1996, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/51/207>

Official Documents System of the United Nations, UN General Assembly, *Establishment of an international criminal court*, UN Doc. A/RES/52/160 del 15 dicembre 1997, disponibile su <https://undocs.org/en/A/RES/52/160>

OSCE, *Report on Russia's legal and administrative practice in light of its OSCE human dimension commitments*, Doc. ODIHR.GAL/26/22/Rev.1, 22 settembre 2022, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/526720.pdf>

OSCE, *Report on violations and abuses of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity, related to the*

- forcible transfer and/or deportation of ukrainian children to the Russian Federation*, Doc. n. ODIHR.GAL/37/23/Rev.1/Corr.1, 4 maggio 2023, disponibile su https://www.osce.org/files/f/documents/7/7/542751_0.pdf
- OSCE, *Report on violations of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity committed in Ukraine since 24 february 2022*, Doc. ODIHR.GAL/26/22/Rev.1, 13 aprile 2022, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/f/a/515868.pdf>
- OSCE, *Report on violations of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity committed in Ukraine (1 April – 25 June 2022)*, Doc. ODIHR.GAL/36/22/Corr.1, 14 luglio 2022, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/3/e/522616.pdf>
- OSCE, *Moscow mechanism*, 1 dicembre 1991, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/5/e/20066.pdf>
- South African Government, *Diplomatic Immunities and Privileges Act: Ministerial Meeting to be held in Cape Town, South Africa, from 1 to 2 June 2023, and the 15th BRICS Summit to be held in Johannesburg, South Africa from 22 to 24 August 2023*, 29 maggio 2023, disponibile su https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202305/48668gon3472.pdf
- South African Government, *Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act, No. 27 of 2002*, disponibile su https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a27-02.pdf
- Studi per la pace, *Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna* del 22 agosto 1864, disponibile su https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041031192704
- Supreme Court of Appeal of South Africa, *Minister of Justice and Constitutional Development and Others v Southern African Litigation Centre and Other – Judgment*, case n. 867/15, 15 marzo 2016, in Southern African Legal Information Institute, disponibile su <https://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2016/17.pdf>
- U.S. Supreme Court, *Schooner Exchange v. McFaddon*, 11 U.S. 116 (1812), disponibile su <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/116/>

Unian Information Agency, *New enhanced agreement between Ukraine and EU called "Agreement on Association"*, 22 luglio 2008, disponibile su <https://www.unian.info/world/131960-new-enhanced-agreement-between-ukraine-and-eu-called-agreement-on-association.html>

United Nations Digital Library, Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale, *Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, sottoscritto il 26 giugno 1945, disponibile su <https://digitallibrary.un.org/record/1318124/files/Charter-Italian.pdf>

United Nations Digital Library, Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale, Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, disponibile su <https://digitallibrary.un.org/record/1318124/files/Charter-Italian.pdf>

United Nations International Law Commission, *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* del 2001, disponibile su https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

United Nations International Law Commission, *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind*, UN Doc. A/CN.4/L.532 del 5 luglio 1996, disponibile su https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_4_1996.pdf

United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNANDEZ C., *Second report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/661 del 4 aprile 2013, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/748850/files/A_CN.4_661-EN.pdf

United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., *Third report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/673 del 2 giugno 2014, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/774066/files/A_CN.4_673-EN.pdf

United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., *Fourth report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/686 del 29 maggio 2015, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/797275/files/A_CN.4_686-EN.pdf

- United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., Sixth report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, UN Doc. A/CN.4/722 del 12 giugno 2018, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/1636856/files/A_CN-4_722-EN.pdf
- United Nations International Law Commission, ESCOBAR HERNÁNDEZ C., Seventh report on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, UN Doc. A/CN.4/729 del 18 aprile 2019, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/3809554/files/A_CN.4_729-EN.pdf
- United Nations International Law Commission, KOLODKIN R. A., *Preliminary report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, UN Doc. A/CN.4/601 del 29 maggio 2008, disponibile su https://digitallibrary.un.org/record/632976/files/A_CN.4_601-EN.pdf
- United Nations International Law Commission, *Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, 6 May - 26 July 1996, Official Records of the General Assembly, Fifty-first session, Supplement No. 10*, UN Doc. A/51/10, disponibile su https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_51_10.pdf
- United Nations Peacemaker, *Humanitarian Cease Fire Agreement on the conflict in Darfur*, 2 aprile 2004, disponibile su https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_040408_Humanitarian%20Ceasefire%20Agreement%20on%20the%20Conflict%20in%20Darfur.pdf
- United Nations Treaty Collection, UN General Assembly, *United Nations convention on jurisdictional immunities of States and their property*, UN Doc. A/RES/59/38 del 2 dicembre 2004, disponibile su https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_59_38-E.pdf
- United Nations Treaty Collection, Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Review Conference, Resolution UN Doc. RC/Res.6, Annex I*, dell'11 giugno 2010, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf>
- United Nations Treaty Collection, Gambia: Withdrawal of notification of withdrawal, C.N.62.2017.TREATIES-XVIII.10, 16 febbraio 2017,

disponibile su <https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2017/CN.62.2017-Eng.pdf>

United Nations Treaty Collection, *International Covenant on Civil and Political Rights*, disponibile su https://treaties.un.org/doc/treaties/1976/03/19760323%2006-17%20am/ch_iv_04.pdf

United Nations Treaty Collection, *Memorandum on security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, UN Doc. No. 52241 del 5 dicembre 1994, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf>

United Nations Treaty Collection, *South Africa: Withdrawal of notification of withdrawal*, C.N.121.2017.TREATIES-XVIII.10, 7 marzo 2017, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/publication/CN/2017/CN.121.2017-Eng.pdf>

United Nations Treaty Collection, *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Reg. n. I - 7310 del 18 aprile 1961, disponibile su https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/06/19640624%2002-10%20AM/Ch_III_3p.pdf

United Nations Treaty Collection, *Vienna Convention on the law of treaties*, UN Registration n. 18232 del 23 maggio 1969, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf>

United Nations, *Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis*, disponibile su https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf

United Nations, Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, *Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the establishment of an international criminal court*, UN Doc. A/CONF.183/10 del 17 luglio 1998, disponibile su <https://legal.un.org/icc/statute/finalfra.htm>

United Nations, International Military Tribunal for the Far East (IMTFE), *Special Proclamation, Establishment of an International Military Tribunal for the Far East, Annex 4*, disponibile su https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf

United Nations, Office of Legal Affairs, *Rome Statute of the International Criminal Court, Overview*, disponibile su <https://legal.un.org/icc/general/overview.htm>

United Nations, *Prosecutor receives referral of situation in Democratic Republic of Congo*, UN Doc. AFR/903-L/3067, press release del 19 aprile 2004, disponibile su <https://press.un.org/en/2004/afr903.doc.htm>

United Nations Treaty Collection, *Treaty of Lausanne*, 24 luglio 1923, disponibile su <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/lon/volume%2028/v28.pdf>

United Nations, *United Nations Charter*, disponibile su <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

Università degli studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani, *Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga (1945)*, disponibile su https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170

WWI Document Archive - *Conventions and Treaties, Treaty of peace between the Allied and Associated Powers and Turkey signed at Sèvres*, 10 agosto 1920, disponibile su https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_Treaty_of_Sèvres

Atto finale del Congresso di Vienna fra le cinque grandi potenze, Austria, Francia, Inghilterra, Prussia e Russia, 9 giugno 1815, Milano, 1859, disponibile su https://books.google.it/books?id=FoQMAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, disponibile su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?facetNode_1=0_0&facetNode_3=4_59&facetNode_2=0_0_1&previousPage=mg_1_2&contentId=SAN752469#

Trattati, convenzioni e documenti di maggior importanza stipulati dalle altre potenze europee nei congressi di Parigi, Vienna, ecc. negli anni

1814, 1815 ecc., Trieste, 1859, disponibile su https://books.google.it/books?id=RgRMUM02P1kC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949; testo disponibile su https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/it#a28



TTS
CENTRO STUDI SVILUPPO
RELAZIONI PER LA SICUREZZA